Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 luglio 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0204/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52. Approvazione del Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'Ufficio di piano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 autorizza le Direzioni regionali a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on - line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che tali spese possano essere disposte tramite apertura di credito a un dipendente regionale assegnato alla medesima struttura;

VISTA la circolare n. 5 del 9 febbraio 2001 con la quale la Ragioneria generale dispone in ordine all'esecuzione delle spese di cui al citato articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

RITENUTO di provvedere al riguardo per quanto concerne le spese per le esigenze correnti dell'Ufficio di piano;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge e il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1668 del 30 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on - line, per le esigenze operative correnti dell'Ufficio di piano, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'Ufficio di piano, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, disciplina le procedure di spesa per l'effettuazione delle spese che l'Ufficio di piano deve effettuare per le proprie esigenze operative correnti e i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato.

2. Rientrano nelle spese di cui al comma 1 le seguenti tipologie:

a) acquisto di attrezzature informatiche varie, quali personal computer portatili, masterizzatori, stampanti, scanner, fotocamere digitalizzate, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, ivi inclusi programmi software; del relativo materiale accessorio e ausiliario, di ricambio e di consumo, delle prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) acquisto di apparecchi e strumenti audiovisivi e televisivi, pannelli e lavagne luminose, macchine da calcolo e del relativo materiale ausiliario e accessorio, di ricambio e di consumo, delle prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) acquisto di quotidiani, riviste, pubblicazioni e libri cosiddetti di facile consumo, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

d) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio che risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui comma 2 sono eseguite entro i limiti di disponibilità del bilancio.

Art. 2

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa non può superare euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore regionale della programmazione dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il Funzionario delegato di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi ad almeno tre soggetti.

2. Le richieste di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nelle richieste, in relazione alla natura delle forniture di beni o di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico - qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si ritiene validamente esperita anche qualora pervenga un solo preventivo.

6. I preventivi possono essere presentati anche mediante telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso a un determinato contraente)

1. E'consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta ad almeno tre soggetti, non è stato presentato alcun preventivo;

c) qualora la spesa della fornitura non superi l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene o del servizio da acquisire è determinato univocamente dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

Art. 6

(Parere di congruità)

1. Ai fini dell'effettuazione di ogni spesa va espresso il parere di congruità dal Direttore del Servizio competente per materia, a seconda della fornitura richiesta, ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazione e integrazioni, salvo la fattispecie prevista alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1.

Art. 7

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni o dei servizi è effettuata dal Funzionario delegato, su disposizione del Direttore regionale della programmazione, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi del commercio.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di contenuto equivalente munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Gestione dei beni mobili)

1. Al Vice Consegnatario dell'Ufficio di piano è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0206/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 7, comma 68. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, in forza di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva locale, possono essere istituiti Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.);

TENUTO conto del Regolamento concernente le disposizioni relative alle modalità di funzionamento, all'ottenimento dell'autorizzazione regionale e alle misure di sostegno finanziario dei C.A.T., approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres.;

CONSIDERATO che con il comma 68 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituito il comma 58 dell'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2001, n. 4, autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti e contributi ai C.A.T. per la realizzazione di specifici programmi commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal Regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta stessa;

VISTO il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

RICHIAMATE le leggi regionali 8/1999 e 1/2003;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1886 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 7, comma 68, della legge regionale 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 7, comma 68 della legge regionale 1/2003.

Art. 1

(Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai C.A.T.)

1. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (di seguito Direzione) provvede ad assegnare annualmente ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (di seguito C.A.T.), di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres., finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'articolo 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2

(Attività finanziabili)

1. Sono finanziabili i programmi concernenti:

a) le attività di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle previste dalla legge regionale 8/1999;

b) la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'an-

damento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

2. Le risorse disponibili annualmente per le finalità del presente Regolamento sono destinate per l'80% ai programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e per il 20% ai programmi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 3

(Criteri e assegnazione dei finanziamenti)

1. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ai C.A.T. sono concessi finanziamenti sui programmi secondo i seguenti criteri e modalità:

a) La quota di cui all'articolo 2, comma 2, viene suddivisa preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente:
   1) 50% da ripartirsi in quote fisse per Provincia;
   2) 50% in base al numero delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio, in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio I.A.A., riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

b) Le disponibilità determinate come sopra sono suddivise tra i programmi presentati dai C.A.T. operanti nelle singole province, sulla base dei programmi e della capacità organizzativa dei C.A.T. stessi, e cioè:
   1) sino al 50% delle disponibilità predette, in base al grado di copertura sul territorio, espresso in numero di sedi e sportelli C.A.T. presenti in Provincia;
   2) sino al 50% delle disponibilità predette, in base al grado di capacità, espresso in numero di dipendenti a libro paga del C.A.T.

Art. 4

(Assegnazione dei contributi)

1. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, i contributi sono assegnati sulla base delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, in relazione ai programmi e ai preventivi di spesa presentati dai C.A.T.

Art. 5

(Modalità)

1. I C.A.T. entro il mese di marzo di ogni anno devono presentare i programmi corredati, per quanto attiene quelli concernenti le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, da una dichiarazione attestante il numero di sedi e sportelli presenti in provincia e il numero dei dipendenti a libro paga.

2. Entro il mese di aprile la Giunta regionale approva i programmi presentati dai C.A.T.

3. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%.

4. I C.A.T. sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilità separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

5. I C.A.T. entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla Direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

6. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 5 la Direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre.

2. Le domande già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 260/2001, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente Regolamento. La Direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 7

(Abrogazioni e entrata in vigore)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2001, n. 260.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0207/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 7, comma 66. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con il comma 66 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituito il comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che il medesimo comma 66 prevede che la Giunta regionale determina le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi e finanziamenti annuali tramite apposito Regolamento di esecuzione;

VISTO il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 66 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1888 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, comma 66, della legge regionale 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, comma 66 della legge regionale 1/2003.

Art. 1

(Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai Congafi)

1. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (Direzione) provvede ad assegnare annualmente ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia (Congafi), di cui alla legge regionale 32/1973, finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'articolo 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2

(Attività finanziabili)

1. Sono finanziabili i programmi concernenti:

a) le attività di assistenza gratuita alle imprese per le agevolazioni di cui all'articolo 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 4/2001 (prestito partecipativo) e per gli altri strumenti di finanziamento o di agevolazione;

b) le attività di cui all'articolo 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 4/2001 (prestito partecipativo);

c) la realizzazione di indagini, studi, ricerche, seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti la materia del credito agevolato.

Art. 3

(Modalità, criteri e assegnazione dei finanziamenti e dei contributi)

1. Per i programmi concernenti le attività di cui all'articolo 2, lettere a) e b) del comma 1, sono assegnati finanziamenti sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi.

2. Per i programmi concernenti le attività di cui all'articolo 2, lettera c) del comma 1, sono concessi contributi, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi.

3. La Giunta regionale entro il mese di aprile approva i programmi presentati.

4. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%.

5. I Congafi sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilità separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

6. I Congafi, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla Direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

7. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 6, la Direzione provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003.

2. Le domande già presentate ai sensi del comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1999, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente Regolamento. La Direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0208/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 7, comma 64. Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli Enti fieristici. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con il comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituita la lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli Venezia Giulia), autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti dagli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi;

CONSIDERATO che il medesimo comma 64 prevede che la Giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei contributi tramite apposito regolamento di esecuzione;

VISTO il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

RICHIAMATA la legge regionale 21 marzo 2003, n. 7;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 64 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1890 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli Enti fieristici operanti nel Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 7, comma 64, della legge regionale 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli Enti fieristici, di cui all'articolo 7, comma 64 della legge regionale 1/2003.

Art. 1

(Assegnazione finanziamenti)

1. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (Direzione) provvede ad assegnare

tra gli Enti fieristici di cui alla legge regionale 7/2003, che svolgono attività fieristiche nella Regione, contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi inerenti l'attuazione dei progetti di cui al successivo articolo 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2

(Attività finanziabili)

1. Sono finanziabili i programmi concernenti le attività svolte dagli operatori individuati all'articolo 1 relativi alla realizzazione dei seguenti progetti:

a) progetti biennali mirati alla promozione dell'immagine della Regione mediante presenza diretta o indiretta della stessa a programmi elaborati, per tali finalità, dagli Enti fieristici;

b) progetti biennali per la realizzazione di seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti le attività istituzionali della Regione;

c) progetti biennali mirati alla promozione del settore commerciale e turistico regionale in Italia ed all'estero;

d) progetti biennali riguardanti studi di fattibilità sulla cooperazione tra gli Enti fieristici diretti alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali.

Art. 3

(Modalità, criteri e assegnazione dei contributi)

1. Per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 2, viene conferito un contributo, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, in base ai programmi presentati entro il mese di marzo dagli Enti fieristici corredati da un preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale, entro il mese di aprile, approva i programmi meritevoli di contributo.

3. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei contributi nella misura massima dell'80%.

4. Gli Enti fieristici, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla Direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

5. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 4, la Direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003.

2. Le domande già presentate ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 74/1980, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente Regolamento. La Direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2003, n. 0253/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 7, comma 68. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali. Differimento termini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali approvato con decreto n. 0206/Pres. del 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che detto Regolamento prevede all'articolo 6 i termini del 31 luglio e del 15 settembre 2003, rispettivamente per la presentazione dei programmi dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciale e per l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi stessi;

CONSIDERATO che il provvedimento in questione è stato approvato con grave ritardo rispetto ai tempi di presentazione e che la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione non è ancora avvenuta e ciò per i carichi di lavoro accumulati a fine legislatura;

RITENUTO, causa i ristretti tempi a disposizione, di differire i termini sopra citati rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre 2003;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 18 luglio 2003;

DECRETA

I termini di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento approvato con decreto n. 0206/Pres. del 19 giugno 2003 sono differiti rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2003, n. 0254/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 7, comma 66. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia. Differimento termini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia approvato con decreto n. 0207/Pres. del 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che detto Regolamento prevede all'articolo 4 i termini del 31 luglio e del 15 settembre 2003, rispettivamente per la presentazione dei preventivi di spesa dei Consorzi garanzia fidi e per l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi;

CONSIDERATO che il provvedimento in questione è stato approvato con grave ritardo rispetto ai tempi di presentazione e che la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione non è ancora avvenuta e ciò per i carichi di lavoro accumulati a fine legislatura;

RITENUTO, causa i ristretti tempi a disposizione, di differire i termini sopra citati rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre 2003;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2192 del 18 luglio 2003;

DECRETA

I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento approvato con decreto n. 0207/Pres. del 19 giugno 2003 sono differiti rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2003, n. 0255/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 7, comma 64. Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli Enti fieristici. Differimento termini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli Enti fieristici operanti nel Friuli Venezia Giulia approvato con decreto n. 0208/Pres. del 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che detto Regolamento prevede all'articolo 4 i termini del 31 luglio e del 15 settembre 2003, rispettivamente per la presentazione dei programmi degli Enti fieristici e per l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi meritevoli di contributo;

CONSIDERATO che il provvedimento in questione è stato approvato con grave ritardo rispetto ai tempi di presentazione e che la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione non è ancora avvenuta e ciò per i carichi di lavoro accumulati a fine legislatura;

RITENUTO, causa i ristretti tempi a disposizione, di differire i termini sopra citati rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre 2003;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 18 luglio 2003;

DECRETA

I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento approvato con decreto n. 0208/Pres. del 19 giugno 2003 sono differiti rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 luglio 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 8 luglio 2003, n. 9.

I.P.A.B. «Asilo Infantile Francesco Cecchini» di Cordovado (Pordenone). Approvazione modificazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto del 19 dicembre 1900, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Asilo Infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado, in provincia di Pordenone;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale per le autonomie locali nn. 21 del 4 luglio 1997, 19 del 21 maggio 1999 e 14 del 13 giugno 2001, con i quali sono state approvate importanti modificazioni statutarie;

VISTA la deliberazione n. 9 del 18 dicembre 2002, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto un'ulteriore modificazione dello Statuto, nella previsione di chiedere la depubblicizzazione dell'Ente stesso ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990;

ATTESO che il Comitato di garanzia, nella seduta del 7 maggio 2003, prima di esprimere il parere di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, ha formulato alcune osservazioni inerenti la configurazione dell'Asilo Infantile «Francesco Cecchini» come istituzione privata, le volontà testamentarie del fondatore, l'errato riferimento all'articolo 11 dello Statuto vigente, la prevalenza attribuita al voto del Presidente ed il vincolo al parere positivo del Comune di Cordovado per l'alienazione dei beni istituzionali;

VISTO che l'Istituzione, con nota del 29 maggio 2003, ha fornito in merito chiarimenti adeguati;

VISTO il parere favorevole alle modifiche statutarie contenute nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente n. 9/2002, espresso dal Comitato di garanzia nella seduta del 18 giugno 2003;

RITENUTO peraltro di cassare la previsione della prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti (norma che l'Istituzione stessa prevede di sopprimere in sede di prossima approvazione di Statuto «privatistico») in quanto determinerebbe uno squilibrio nella rappresentanza istituzionale non basato sulle tavole di fondazione;

VERIFICATO che la deliberazione consiliare suddetta, come prescritto dall'articolo 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stata regolarmente pubblicata all'albo dell'Ente dal 18 dicembre 2002 al 2 gennaio 2003, e che contro di essa non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

DATO ATTO che l'I.P.A.B., ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della legge 6972/1890, ha comunicato la proposta di riforma statutaria al Consiglio comunale di Cordovado che, con proprio atto deliberativo n. 9 del 13 febbraio 2003, al riguardo ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATA legittima ed opportuna la proposta di una modifica statutaria tale da consentire all'Ente di richiedere la depubblicizzazione e di ottenere, di conseguenza, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato secondo i requisiti previsti dal citato D.P.C.M. 16 febbraio 1990;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi Regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

1. sono approvate le modificazioni proposte e le integrazioni apportate d'ufficio allo Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Asilo infantile Francesco Cecchini», avente sede a Cordovado, in via Roma, 2, il quale risulta riformulato secondo il nuovo testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante;

2. il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento che sarà trasmesso agli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 8 luglio 2003

BELTRAME

STATUTO DELL'I.P.A.B. «ASILO INFANTILE FRANCESCO CECCHINI» DI CORDOVADO (Pordenone)

CAPO I

CARATTERISTICHE

Art. 1

Origine

1. L'Ente morale Asilo Infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado trae origine dal Testamento olografo dell'ing. Francesco Cecchini fu Valentino di data 14 marzo 1893.

2. Con Regio decreto 13 dicembre 1900 l'Ente veniva eretto in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Art. 2

Finalità

1. l'Ente ha come scopi:

a) di accogliere e custodire, nei giorni feriali, i bambini d'ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età e secondo i programmi e i termini della vigente normativa scolastica, riferiti alla scuola materna;

b) di fornire, fino a che i mezzi dell'Istituzione lo consentono, ai bambini dell'Asilo un servizio gratuito compresa la refezione quotidiana e, per i bambini le cui famiglie si trovino in stato di bisogno, riconosciute tali dal Consiglio di amministrazione, quanto occorra per garantire una dignitosa frequenza dell'Asilo stesso;

c) in presenza di mutate condizioni socio-demografiche o di altre cause che rendano inevitabile il venir meno delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b), l'Istituzione potrà sviluppare direttamente o indirettamente, altre iniziative di carattere sociale, benefico ed educativo che tornino di utilità all'infanzia ed alla gioventù della comunità cordovadese.

2. Al raggiungimento dei suddetti scopi si provvederà con l'opportuna scelta ed attuazione delle iniziative più appropriate, la cui organizzazione ed il cui funzionamento saranno definiti e disciplinati dettagliatamente da appositi Regolamenti.

Art. 3

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Istituzione è costituito dai beni mobili e immobili attualmente esistenti, nonché da quelli che saranno acquisiti successivamente a qualsiasi titolo.

2. l'Istituzione provvede ai fini istituzionali:

a) con contributi statali, regionali e di Enti locali;

b) con contributi di privati;

c) con lasciti per disposizioni testamentarie e rendite del patrimonio;

d) con oblazioni varie;

e) con le quote di partecipazione degli utenti, non in stato di bisogno, ai servizi dell'Ente.

CAPO II

DEI BAMBINI

Art. 4

Ammissione

1. Per l' ammissione dei bambini all'Asilo si osserveranno le norme stabilite dall'apposito Regolamento interno e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 5

Trattamento

1. Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini.

CAPO III

ORGANI

Art. 6

Organi di amministrazione dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 7

Soci

1. I soci possono essere ordinari o sostenitori.

2. Sono soci ordinari coloro i quali versano entro il mese di gennaio di ciascun anno la quota nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. Sono soci sostenitori quei soggetti pubblici e privati i quali, formalmente individuati dal Consiglio di amministrazione, si siano distinti per erogazioni, lasciti o finanziamenti in favore dell'Istituzione.

Art. 8

Assemblea dei soci

1. All'Assemblea dei soci compete:

a) la nomina dei componenti di propria spettanza del Consiglio di amministrazione;

b) la formulazione di una terna di nominativi in seno alla quale nominare il Revisore dei conti;

c) l'approvazione delle modifiche statutarie;

d) l'approvazione del conto consuntivo.

2. L'Assemblea dei soci formula, inoltre, pareri consultivi sull'attività programmatica e finanziaria dell'Istituzione.

3. Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

4. Le prime hanno luogo entro il mese di marzo per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.

5. Le seconde sono indette ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza e d'interesse generale dell'Istituzione.

Art. 9

Convocazione dell'Assembea dei soci

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare.

2. La convocazione può avvenire, altresì, per domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei soci.

Art. 10

Costituzione dell'Assemblea e deliberazioni

1. Per la validità delle assemblee è necessaria la presenza:

- di almeno la metà dei soci nelle sedute di prima convocazione;
- qualunque numero dei soci in seconda convocazione.

2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci in 1ª convocazione e di 1/3 in 2ª convocazione.

3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

4. E'ammesso il voto per delega scritta ad un altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

5. I processi verbali sono stesi dal Segretario dell'Istituzione o, in sua mancanza, da un socio nominato di volta in volta all'inizio di ogni seduta e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

CAPO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 membri - compreso il Presidente - di cui:

- n. 2 eletti dall'Assemblea dei soci;
- n. 3 nominati dal Comune di Cordovado, di cui uno espresso dalla minoranza, ivi compreso il Presidente.

2. Tutti gli Amministratori prestano la loro opera gratuitamente; tuttavia, spetta loro il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro incarico.

Art. 12

Durata in carica

1. Il Presidente ed i Consiglieri di amministrazione durano in carica 5 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 3). Il periodo decorre dalla seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione.

2. I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti nel loro ufficio i surrogati.

3. I rappresentanti del Comune durano in carica quanto l'Amministrazione che rappresentano.

4. I componenti che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive, decadono dalla carica.

5. La decadenza è pronunciata:

a) dall'Assemblea dei soci per i membri di propria nomina;

b) dal Consiglio di amministrazione per gli altri membri.

Art. 13

Del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo cui spettano di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituzione, con esclusione di quelli riservati all'Assemblea dei soci ed al Presidente dallo Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera in particolare sui seguenti atti:

a) approvazione entro il 30 settembre del bilancio di previsione per l' esercizio successivo;

b) predisposizione entro il 31 marzo del conto consuntivo e relativa relazione morale da sottoporsi a successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

c) disciplina dello stato giuridico del personale, assunzioni, nomine e revoche, destinazioni, convenzioni con i dipendenti;

d) ammissione dei fanciulli all'Asilo, secondo le norme fissate dal relativo Regolamento;

e) norme morali, disciplinari, didattiche per l'Asilo;

f) determinazione dell'entità delle quote di partecipazione degli utenti ai servizi dell'Ente;

g) riconoscimento delle condizioni di povertà ed indigenza previste dal comma 1, lettera b) dell'articolo 2;

h) affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

i) convenzioni con altri Enti e partecipazione a forme associative aventi finalità assistenziali;

l) contrazione di mutui;

m) opere che impegnino il bilancio in corso od esercizi successivi;

n) acquisto ed alienazione di beni immobili e mobili, accettazione di donazioni, legati ed eredità, stipulazione dei contratti ed in genere tutti gli atti non espressamente attribuiti al Presidente che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite;

o) svolgimento di qualsiasi altro adempimento necessario a promuovere ogni iniziativa intesa a perfezionare e migliorare i servizi dell'Ente, che non siano di competenza del Presidente a termini dell'articolo 15.

Art. 14

Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale palese per tutti gli argomenti, fatta eccezione per questioni concernenti persone, nel qual caso le votazioni si fanno in forma segreta.

4. I processi verbali sono stesi dal Segretario dell'Istituzione e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

CAPO V

PRESIDENZA

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Comune di Cordovado.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione, emana le direttive generali, vigila sul buon andamento dell'Ente stesso.

2. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:

a) assume, in caso di necessità ed urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci;

c) dirige e firma la corrispondenza ufficiale;

d) cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, e la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;

e) promuove le deliberazioni per stare in giudizio;

f) provvede ad acquisti e forniture di carattere ordinario e minuto entro i limiti di importo unitario annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione;

g) ammonisce e sospende in caso d'urgenza e per valide ragioni i dipendenti, salvo riferirne al Consiglio nella prima adunanza;

h) assegna con atto di delega ai membri del Consiglio, ove lo ritenga opportuno, incarichi specifici operativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente nominato dal Presidente o, in subordine, dal Consigliere anziano, che di diritto è il Consigliere più anziano di età.

CAPO VI

REVISORE DEI CONTI

Art. 16

Nomina e competenze

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Revisore dei conti effettivo e di un suo supplente, all'interno dei nominativi designati dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

2. Al Revisore spettano le funzioni di controllo sull'attività svolta dall'Istituzione - con particolare riguardo a quella finanziaria - e ne riferisce all'Assemblea.

3. Ha diritto di intervenire ad ogni seduta dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

4. Sul conto consuntivo redige apposita relazione da presentare all'Assemblea.

5. Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 17

Gratuità degli incarichi

1. Tutti gli incarichi sono gratuiti fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto dell'Istituzione.

CAPO VII

REGOLAMENTI

Art. 18

Attività regolamentare

1. L'organizzazione della struttura, i rapporti tra utenza ed Istituzione sono stabiliti da un Regolamento interno.

2. Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

- l'ammissione degli alunni nell'Asilo e le relative formalità;
- quanto altro torni opportuno per il buon andamento dell'Ente e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

CAPO VIII

SCRITTURE CONTABILI

Art. 19

Bilanci

1. L'Istituzione è tenuta alla redazione annuale del rendiconto economico e finanziario sulla base delle disposizioni di legge in materia.

2. Il Consiglio di amministrazione predispone il Bilancio consuntivo con annessa relazione che, corredato del parere del Revisore dei conti, dev'essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Consiglio di amministrazione approva il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo entro il 30 settembre di ciascun anno.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Patrimonio

1. L'Istituzione forma e consolida il suo patrimonio mediante sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti, nonché, ogni altro bene mobile e immobile, a qualsiasi titolo pervenuto.

2. Il patrimonio costituisce garanzia essenziale per il perpetuarsi delle attività istituzionali e pertanto, per quanto attiene agli immobili, vanno assicurate adeguate e tempestive cure manutentive.

3. Possono essere alienati singoli cespiti, qualora se ne ravvisi l'obiettiva esigenza, ed il ricavato, di norma, deve essere adeguatamente reimpiegato:

a) nell'affrancazione di prestazioni passive perpetue e redimibili legalmente accertate;

b) in titoli di debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato;

c) nel miglioramento del patrimonio esistente.

4. In caso di soppressione dell'Istituzione o del venir meno delle sue finalità, il patrimonio attivo e passivo dell'Asilo è trasferito al Comune di Cordovado.

5. L'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Istituzione è vincolata al parere positivo del Consiglio comunale di Cordovado.

Art. 21

Base sociale e Amministratori in carica

1. Per la costituzione della base sociale - non prevista dal vigente Statuto dell'Istituzione - necessaria a consentire il rinnovo e nomine delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione in carica è autorizzato ad attivare idonee iniziative mirate alla raccolta di adesioni a socio del «Cecchini».

2. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione in carica cesseranno il loro mandato alla loro scadenza naturale.

3. Tutte le modifiche statutarie introdotte con il presente documento entreranno in vigore in uno con la elezione delle cariche sociali secondo la nuova disciplina ivi prevista.

Art. 22

Rinvio a norma di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.

VISTO: L'ASSESSORE: BELTRAME

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 9 luglio 2003, n. 10.

I.P.A.B. «Fondazione dott. comm. Ernesto Cristofoletti» di Gorizia. Presa d'atto della cessata attività.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che l'I.P.A.B. «Fondazione dott. comm. Ernesto Cristofoletti, Consigliere della Cassazione del Regno» di Gorizia è stata eretta in Ente morale con Regio decreto 21 giugno 1940, n. 1121, con lo scopo di erogare annualmente le sue rendite a favore di tre persone bisognose e di cittadinanza italiana;

ATTESO che il patrimonio della Fondazione consiste in un alloggio con autorimessa, sito in via Brigata Casale, n. 19 a Gorizia, in numero 36 azioni ordinarie della Banca Intesa, nonché in un fondo cassa ammontante, alla data del 6 maggio 2003, a euro 105.015,65;

CONSIDERATO che la Fondazione da molti anni svolge attività assistenziale ridotta in quanto le rendite patrimoniali risultano insufficienti non solo a garantire il perseguimento delle finalità originarie ma anche a fronteggiare eventuali imprevisti di carattere straordinario;

DATO ATTO che non vi è modo di ricostituire il patrimonio fondazionale, né di individuare forme assistenziali alternative a quelle volute dal fondatore;

PRESO ATTO che con deliberazione del 2 dicembre 2002, il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. in argomento ha dichiarato cessata l'attività istituzionale ed ha deciso di devolvere il patrimonio dell'Istituzione stessa al Comune di Gorizia;

VISTA la deliberazione n. 25 del 12 maggio 2003, con la quale il Consiglio comunale di Gorizia ha formalmente accettato di acquisire il descritto patrimonio residuo, con vincolo di destinazione a fini assistenziali;

PRESO ATTO che l'Ente ha provveduto all'adozione di tutti gli atti contabili obbligatori pregressi;

ACCERTATO che tutti gli adempimenti connessi con la liquidazione dell'Ente saranno portati a compimento successivamente all'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività;

PRECISATO che l'istituto tesoriere dell'Ente, alla data di chiusura del conto, avrà cura di trasferire al Comune di Gorizia, previo apposito mandato, le menzionate azioni ordinarie ed il saldo di cassa finale comprensivo dei relativi interessi bancari;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

- è cessata l'attività dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione dott. comm. Ernesto Cristofoletti» di Gorizia;

- il presente decreto costituisce titolo per il trasferimento delle proprietà mobiliari ed immobiliari fondazionali a favore del Comune di Gorizia e per ogni altro adempimento finalizzato all'estinzione dell'I.P.A.B. medesima;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso;

- il presente decreto sarà trasmesso agli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 9 luglio 2003

BELTRAME

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 9 luglio 2003, n. 95.

Programma INTERREG IIIA Italia-Austria. Graduatorie di ammissione e di esclusione di candidati per n. 2 incarichi di collaborazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che pre-

vede l'iniziativa comunitaria INTERREG per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTA la decisione C/2001/3537 della Commissione del 23 novembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Italia-Austria»;

VISTO l'articolo 67, lettera d), della deliberazione della Giunta regionale n. 1282, di data 20 aprile 2001, relativo alla declaratoria delle funzioni e delle attività del Servizio autonomo per i rapporti internazionali in materia di attuazione di iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1348 di data 16 maggio 2003, con cui si approvava il testo dell'avviso pubblico di selezione per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività inerente alla gestione del suddetto Programma e si individuava nel Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali il Presidente della Commissione d'esame;

VISTO l'avviso pubblico di selezione per l'affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del Programma INTERREG IIIA Italia-Austria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003;

VISTO il decreto n. 88 dell'8 luglio 2003 del Direttore del Servizio autonomo rapporti internazionali col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta selezione;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 8 luglio 2003, la quale ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità delle domande di accesso alla selezione pervenute al Servizio autonomo per i rapporti internazionali:

DECRETA

a) di ammettere alla selezione i candidati di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;

b) di escludere dalla selezione i candidati di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto, per le motivazione ivi indicate;

c) di stabilire il seguente ordine delle materie su cui verterà il colloquio: 1. programmi comunitari e argomenti di carattere istituzionale generale; 2. lingue straniere; 3. informatica;

d) di stabilire che qualora il candidato non consegua la sufficienza nelle singole materie di cui alla lettera c), secondo l'ordine indicato, non proseguirà nella prova;

e) di fissare quale data per le selezioni il giorno 23 settembre 2003, alle ore 9.00, compresa la verifica della padronanza nell'utilizzo degli strumenti informatici per i candidati che abbiano conseguito la sufficienza nelle precedenti materie;

f) di stabilire quale sede per le selezioni l'ex-sede I.R.Fo.P. della Regione Friuli Venezia Giulia, Scala dei Cappuccini, n. 1, Trieste;

g) di stabilire che la mancata presentazione da parte dei candidati, per qualsiasi motivo, alla selezione, nel giorno e nell'ora indicati, comporterà l'esclusione dalla selezione stessa;

h) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, del 30 luglio 2003.

Trieste, 9 luglio 2003

PELLEGRINI

Allegato 1

Ammessi

Cadei Giada

Casini Ilaria

Comelli Laura

Daffarra Elisa

Fontana Elena

Leonarduzzi Luca

Linda Marco

Marchese Paolo

Marcolin Cristina

Marinuzzi Marco

Parise Stefania

Peresson Daniela

Porcellini Alessia

Rodaro Greta

Rossi Erica

Sciarra Raffaella

Tonizzo Nicoletta

Tuniz Sara

Zecchini Luisella

Allegato 2

Non ammessi	*Motivazioni*
Banci Elena	Insufficienza dei requisiti professionali di esperienza nei programmi comunitari
Businelli Chiara	Insufficienza requisiti professionali di esperienza nei programmi comunitari
Favot Monica	Insufficienza requisiti professionali nei programmi comunitari
Galifi Iadi	Requisiti professionali non specificati nel curriculum
Gasparutti Luca	Insufficienza requisiti professionali di esperienza nei programmi comunitari
Mc Donald Julie	Documentazione pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando
Pavan Elisa	Insufficienza requisiti professionali di esperienza nei programmi comunitari
Selva Barbara	Insufficienza requisiti professionali di esperienza nei programmi comunitari
Svab Erik	Votazione inferiore a quella richiesta dal bando
Valencic Kristina	Votazione inferiore a quella richiesta dal bando
Valencic Vida	Insufficienza requisiti professionali di esperienza nei programmi comunitari

VISTO: IL DIRETTORE: PELLEGRINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1181.

Legge regionale 18/9696, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa inerenti le competenze del Servizio informazioni documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

VISTO l'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001 n. 1282, come modificato dalla deliberazione n. 2799 del 6 agosto 2002 che definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale per le autonomie locali, in via generale e per ciascun servizio;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

RITENUTO di approvare il programma per l'attività di gestione, per l'anno 2003, relativamente ai capitoli di competenza del servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 27 febbraio 2003, avente ad oggetto legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1, definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003;

VISTA la legge regionale n. 1/2003;

all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare l'allegato documento di definizione, per l'anno 2003, degli obiettivi, dei programmi di gestione, delle priorità e delle direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali, relativamente alle Unità previsionali di base e ai capitoli di competenza del Servizio informazioni, documentazioni e studi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa anno 2003

Servizio informazioni, documentazioni e studi

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

PREMESSA

Il presente documento presenta gli obiettivi ed i programmi da attuare, l'individuazione delle necessarie risorse, le direttive generali per l'azione ammini-

strativa della Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2003, relativamente alle U.P.B. e ai capitoli di competenza del Servizio informazioni, documentazioni e studi, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

PROGRAMMA DI GESTIONE

Unità previsionale di base n. 52.3.10.1.567: Spese per studi, convegni, ricerche sugli enti locali della Regione. Osservatorio per la finanza locale.

Risorse finanziarie

Capitolo	*2003*	*2004*	*2005*	*Totale*
1638	25.000,00			25.000,00
1643	25.000,00			25.000,00

Gestione delle risorse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18 del 1996, le scelte di gestione delle risorse finanziarie dei capitoli sono delegate al Direttore regionale.

Obiettivi e programmi

1) Con i finanziamenti previsti dal capitolo 1638 verranno sviluppate, ricerche su funzioni e servizi degli enti locali ed in particolare sulle forme associative e di cooperazione degli stessi enti, nonché studi e analisi comparate relativamente ai sistemi elettorali europei.

   Gli studi e le ricerche saranno presentati in convegni e seminari che coinvolgeranno le Associazioni degli Enti locali maggiormente rappresentative (ANCI, UPI, UNCEM), gli Amministratori e i Funzionari degli Enti locali.

2) Con i finanziamenti previsti dal capitolo 1643 verrà data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 45 e seguenti, della legge regionale finanziaria n. 1 del 2003, riguardanti l'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale. Per la partecipazione di esperti universitari alle attività dell'Osservatorio verranno stipulate apposite convenzioni.

Direttive per l'azione amministrativa

Relativamente al capitolo 1638 le spese verranno ripartite in ragione di quattro quinti per studi e ricerche e di un quinto per convegni e pubblicazioni.

Il Servizio informazioni documentazioni e studi affiderà le ricerche attraverso la stipula di apposite convenzioni, provvederà all'organizzazione dei convegni che si svolgeranno sul territorio regionale e curerà la redazione degli atti dei convegni e delle pubblicazioni.

Il capitolo 1643 il cui stanziamento ammonta a 25.000,00 euro, di cui risultano impegnabili 20.000,00 per garantire il rispetto del patto di stabilità e di crescita, verrà utilizzato per la stipula di convenzioni, per la partecipazione di esperti universitari alle attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

Il Direttore del Servizio informazioni, documentazioni e studi è autorizzato a stipulare le convenzioni per la realizzazione dei programmi.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1624.

Approvazione delle «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale». Abrogazione delle «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale», approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 1996, n. 5191.

LA GIUNTA REGIONALE

ATTESO che la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di rappresentanza connessa all'esigenza di mantenere il prestigio della Regione e di suscitare su di essa, sulle sue iniziative e i suoi obiettivi di intervento, l'attenzione e l'interesse di altri soggetti istituzionali e dell'opinione pubblica;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 1996, n. 5191 sono state approvate apposite «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale»;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

RITENUTO che le modalità di gestione e di autorizzazione delle spese di rappresentanza, come disciplinate nella D.G.R. 5191/1996, non appaiono conformi al sistema di gestione della spesa regionale, come definito dall'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996;

RILEVATA, pertanto, la necessità di disciplinare le spese di rappresentanza e, in particolare, le modalità di gestione delle medesime secondo le vigenti disposizioni di legge;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in preambolo, di approvare le nuove «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale», allegate alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di revocare le precedenti «Direttive generali» approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 1996, n. 5191.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale

Art. 1

Definizione, finalità e criteri direttivi

1. Sono «spese di rappresentanza» quelle sostenute dall'Amministrazione regionale per consentire al Presidente della Regione e agli Assessori, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di:

a) manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni o rapporti a carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, con soggetti estranei all'Ente;

b) mantenere o accrescere il prestigio della Regione, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e sui suoi scopi, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali, per ottenere i vantaggi che le derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della comunità regionale.

2. Le spese di rappresentanza sono contenute entro i limiti individuati per consuetudine e sono ispirate, nella loro misura, a criteri di adeguatezza e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

3. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza quelle aventi natura di mero atto di liberalità nonché quelle sostenute nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio tra la Regione e i soggetti beneficiari.

Art. 2

Tipologia

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza le seguenti:

a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee alla Regione, in occasione di visite ufficiali, promosse dagli organi dell'Amministrazione stessa;

b) spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali, in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (quali, ad esempio, inaugurazioni, convegni, congressi ...) promosse dall'Amministrazione regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;

c) spese per omaggi (quali, ad esempio, targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse in regione ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Italia o all'estero, da parte degli amministratori regionali;

d) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché, quale espressione di lutto, in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della Comunità regionale.

2. Le occasioni di rappresentanza nonché le modalità di espressione delle medesime sono indicate al comma 1 in via esemplificativa e sono suscettibili di interpretazione analogica qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1.

Art. 3

Modalità di gestione

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Re-

gione nell'esercizio delle funzioni indicate dall'articolo n. 2 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione.

2. Ogni anno, in sede di definizione del programma di attività da adottare ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale individua:

a) la quota di fondi da assegnare a ciascun Amministratore regionale;

b) la quota di fondi da destinare a spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

3. Al pagamento delle spese di cui al punto n. 2, lettera a), si provvede mediante apertura di credito a favore del Funzionario delegato dell'Ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione, in forza degli articoli 56 e seguenti del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al fine di mettere a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori effettivi e supplenti, in via anticipata, un importo limitato alle somme strettamente occorrenti per le minute spese di rappresentanza a scadenza ravvicinata, il Funzionario delegato può essere autorizzato periodicamente al prelevamento in contanti dei fondi ad esso accreditati.

5. Al fine del rispetto degli obblighi di rendicontazione del Funzionario delegato previsti dall'articolo 60 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Regione e gli Assessori, per ogni singola spesa da essi stessi effettuata, devono indicare le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1625.

Legge regionale 18/1996, n. 18, articolo 6. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2003 assegnato all'Ufficio di Gabinetto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003»;

ATTESO che la citata legge assegna all'Ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione, tra gli altri, il capitolo di bilancio di seguito indicato con le relative finalità e stanziamenti:

Cap. 300 *Fondo per spese di rappresentanza*
(articolo 45, L.R. n. 7/1988)
euro 61.000,00

VISTE le nuove «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale», approvate con D.G.R. 1624 di data 30 maggio 2003;

CONSIDERATO che le nuove «Direttive generali» prevedono, all'articolo 3 «Modalità di gestione», che la Giunta regionale definisca annualmente il programma di attività da adottare ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, individuando, altresì, la quota di fondi da destinare a ciascun Amministratore regionale e la quota di fondi da destinare a spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

VISTO, pertanto, l'articolo 6 della legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale spetta alla Giunta regionale la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione delle risorse necessarie;

RITENUTO di provvedere al riguardo, per l'attività di gestione delle spese di cui al capitolo 300 assegnato all'Ufficio di Gabinetto, per l'anno 2003;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996;

RITENUTO di delegare al Capo di Gabinetto la gestione delle risorse di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003;

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, il documento che definisce obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2003 assegnato all'Ufficio di gabinetto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di delegare il Capo di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale n. 18/1996, ad operare, per l'anno 2003, le scelte di gestione delle risorse finanziarie di cui al suddetto capitolo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2003 assegnato all'Ufficio di Gabinetto.

U.P.B. 52.1.2.1.648 - Spese della Presidenza della Giunta

Capitolo 300 - Fondo per spese di rappresentanza (articolo 45, legge regionale n. 7/1988).

Premessa

L'Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Regione, tratta gli affari relativi all'attività politico-istituzionale della Presidenza.

Nell'ambito delle predette attività, l'Ufficio di Gabinetto cura, tra gli altri, i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

Nell'ordinamento regionale, l'istituto delle spese di rappresentanza è stato disciplinato con D.G.R. 15 novembre 1996, n. 5191 che ha definito le «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relativa alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale».

L'evoluzione della normativa regionale in punto di gestione della spesa regionale (cfr. l'articolo 8, commi 91 e 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e ora l'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni) ha evidenziato la necessità di adeguare le procedure di gestione delle spese di rappresentanza, definite con il D.G.R. 5191/1996, al sistema attualmente vigente.

Si è ritenuto, pertanto, necessario approvare nuove «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relativa alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale», che, tenendo conto degli orientamenti consolidati della Corte dei conti e partendo da una definizione compiuta dell'istituto della rappresentanza, hanno ridefinito e semplificato i criteri direttivi, revisionato la tipologia delle occasioni di rappresentanza e delle relative modalità di espressione e rivisto le modalità di gestione della spesa, in conformità all'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996.

Obiettivi

Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dall'Amministrazione regionale per consentire al Presidente della Regione e agli Assessori, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, lo svolgimento di attività connesse all'esigenze concreta e obiettiva di:

- manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni o rapporti a carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, con soggetti estranei all'Ente;
- mantenere o accrescere il prestigio delle Regione, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e i suoi scopi, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali, per ottenere i vantaggi che le derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della comunità regionale.

Accanto a questi obiettivi generali e permanenti, che concorrono a comporre la nozione di spese di rappresentanza, costituendone, al contempo, criteri tecnico-giuridici di legittimità, vi sono obiettivi più specifici, illustrati sub voce Programmi del presente documento programmatorio.

Risorse

Per le predette spese la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003» ha stanziato, in termini di competenza, la somma complessiva di euro 183.000,00, suddivisa in ragione di euro 61.000,00 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648, sul capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

Capitolo 300	*2003*	*2004*	*2005*
Risorse finanziarie	euro 61.000,00	euro 61.000,00	euro 61.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 delle nuove «Direttive generali», le risorse disponibili sul capitolo 300 sono così ripartite:

a) quota di fondi da destinare ad esigenze di rappresentanza del Presidente e degli Assessori regionali: euro 20.460,00;

b) quota di fondi da destinare ad esigenze di rappresentanza dell'Amministrazione regionale: euro 40.540,00.

Programmi

Le risorse stanziate verranno utilizzate per far fronte alle spese per esigenze di rappresentanza del Presidente e degli Assessori regionali nonché dell'Amministrazione regionale, in conformità alle nuove «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale».

Al pagamento delle spese di rappresentanza del Presidente e degli Assessori regionali (punto a), si provvede mediante apertura di credito a favore del funzionario delegato dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

Per quanto riguarda, invece, le risorse disponibili sub punto b), esse verranno utilizzate prioritariamente per le occasioni di rappresentanza che:

- corrispondono ad una prassi consolidata e legate a particolari eventi e celebrazioni;
- sono caratterizzate da una ricorrenza legata a visite ufficiali di personalità estranee all'Amministrazione regionale;
- sono collegate all'attività di organismi internazionali di cui la Regione fa parte.

Nel corso dell'esercizio le risorse verranno utilizzate, in particolare, per gli eventi che, a titolo esemplificativo, sono di seguito ricordati:

- accanto alla Giornata della Memoria (27 gennaio) e all'anniversario della Liberazione (25 aprile), la Commemorazione dei Caduti (2 novembre), la conferenza stampa di fine anno del Presidente della Regione, l'incontro di fine anno con il Corpo consolare, le visite ufficiali di autorità di governi internazionali, nazionali e regionali, italiani ed esteri, le visite di autorità rappresentanti di organismi internazionali e comunitari, ivi comprese le iniziative legate all'Iniziativa Centro Europea, le visite di rappresentanti di organismi operanti nell'ambito di iniziative transfrontaliere, il Festival Internazionale «Mittelfest».

Accanto a queste iniziative, le risorse disponibili sul capitolo 300 per la parte di fondi destinati a esigenze di rappresentanza dell'Amministrazione regionale saranno utilizzate, inoltre, per quelle occasioni e relative modalità espressive che sono tipiche della rappresentanza, come indicato, sempre in via esemplificativa, dall'articolo 2 «Tipologia», delle nuove «Direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa relative alle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale», a condizione che ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1 (la necessità di manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni o rapporti a carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, con soggetti estranei all'Ente; l'esigenza di mantenere o accrescere il prestigio delle Regione, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e i suoi scopi, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali, per ottenere i vantaggi che le derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della comunità regionale).

Delega al Capo di Gabinetto per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 6, comma 1 quater, legge regionale n. 18/1996).

Il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione è delegato dalla Giunta regionale alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2003 assegnati all'Ufficio di gabinetto e ai quali fa riferimento il presente documento.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1781.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Regolamento (CE) 68/2001. Modifiche e integrazioni alle D.G.R. 3670/2002 e 3671/2002 ed elementi interpretativi in tema di destinatari delle attività formative e modalità di rendicontazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3670/2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi rivolti al fabbisogno dei lavoratori delle P.M.I. e dei lavoratori autonomi e liberi professionisti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3671/2002 con la quale è stato approvato l'avviso relativo alla presentazione di progetti formativi rivolti al fabbisogno dei lavoratori delle Grandi imprese;

CONSIDERATO che, con riferimento agli avvisi sopraindicati, la partecipazione alle seguenti azioni è riservata a lavoratori dipendenti e non dipendenti:

- Interventi formativi rivolti a lavoratori, a imprenditori e dirigenti di impresa, in particolare di P.M.I., finalizzate alle riorganizzazioni aziendali conse-

guenti a rimodulazioni degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici (24)

- Azioni di supporto e accompagnamento alle riorganizzazioni aziendali (25)
- Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato (26)
- Formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche (27)
- Formazione continua nelle imprese cooperative e del terzo settore (28)
- Formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata (30)
- Formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini di impiego (31);

CONSIDERATO che le attività formative connesse alle azioni sopraindicate rientrano nella disciplina del Regolamento (CE) 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

CONSIDERATO che il citato Regolamento (CE) 68/2001, prevede l'ammissibilità dei costi relativi alla partecipazione dei lavoratori alle attività formative e, al riguardo, così dispone:

«costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili ..... Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione ....»;

RITENUTO quindi di apportare le seguenti modifiche al testo degli avvisi di cui alle D.G.R. 3670/2002 e 3671/2002:

- alla Sezione II - Attuazione - paragrafo 2 - Scheda tecnica di misura - punto 2.10 - Architettura finanziaria -, all'ultima riga, prima colonna, della tabella relativa alle azioni sopraindicate, sono soppresse le parole *«dipendente, titolare di una busta paga da cui desumere un costo orario»;*

CONSIDERATO che l'ultima riga, prima colonna, della Sezione II - Attuazione - paragrafo 2 - Scheda tecnica di misura - punto 2.10 - Architettura finanziaria, in relazione alle modifiche sopraindicate diviene pertanto la seguente:

- *«costi del personale partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili del progetto.»;*

RITENUTO altresì di definire, con apposita nota interpretativa costituente allegato parte integrante del presente provvedimento, alcuni aspetti utili a chiarire le possibili modalità di rendicontazione del personale non dipendente frequentante le attività formative;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato parte integrante, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa sono apportate le seguenti modifiche al testo degli avvisi di cui alle D.G.R. 3670/2002 e 3671/2002:

- alla Sezione II - Attuazione - paragrafo 2 - Scheda tecnica di misura - punto 2.10 - Architettura finanziaria -, all'ultima riga della tabella relativa alle azioni sopraindicate, sono soppresse le parole *«dipendente, titolare di una busta paga da cui desumere un costo orario».*

E' approvata la nota interpretativa costituente allegato parte integrante del presente provvedimento la quale definisce alcuni aspetti utili a chiarire le possibili modalità di rendicontazione del personale non dipendente frequentante le attività formative.

La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato parte integrante, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006

Attività connessa all'attuazione dell'asse D, misura D.1.

Nota interpretativa relativa ai contenuti degli avvisi approvati dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 3670/2002 e n. 3671/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Come noto, gli avvisi approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 3670 e n. 3671 del 2002 danno attuazione agli interventi di formazione continua per i lavoratori occupati relativamente all'annualità 2003.

Con l'esclusione delle sole azioni 29 - Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi - e 32 - Formazione continua per l'aggiornamento individuale - previste dall'avviso di cui alla D.G.R. 3670/2002, tutte le rimanenti azioni che possono essere attivate su entrambi gli avvisi in questione rientrano nella disciplina degli Aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) 68/2001 e prevedono l'ammissibilità dei costi relativi alla parte-

cipazione dei lavoratori alle attività formative (tali costi, come noto, vanno imputati alla voce b2.7 del preventivo delle spese). In particolare la disposizione del regolamento comunitario è testualmente la seguente:

- *«costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili ... . Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione ...».*

In merito al riconoscimento di tali costi, si ritiene opportuno, con la presente nota, fornire alcuni elementi di chiarificazione.

Il principio generale prevede, dunque, la possibile partecipazione alle attività sia del personale dipendente - con busta paga - che del personale non dipendente (lavoratori/soci di cooperativa, titolari, soci e associati, familiari di impresa artigiana, familiari di impresa familiare non artigiana, collaboratori coordinati e continuativi, ecc. ...).

Per quanto riguarda il personale dipendente, non pare ci siano problemi in quanto si tratta di seguire il consolidato meccanismo di calcolo del costo orario dalla busta paga secondo le modalità indicate dall'articolo 26 del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3».

Più complessa è la situazione per le categorie di personale a cui non è riferibile una busta paga per reddito da lavoro dipendente e che, pur in possesso di cedolini mensili per reddito equiparabile, non sempre sono in condizione che consentano di definire un costo orario su base mensile.

In tali casi l'ammissibilità dei costi è legata alla individuazione, da parte del soggetto attuatore, di un criterio espresso che conduca alla determinazione di un costo orario attraverso modalità trasparenti e verificabili da parte del certificatore del rendiconto e dell'Amministrazione regionale, al riguardo si suggerisce di determinare il costo orario sulla base della retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi contro gli infortuni sul lavoro da rapportare ad un numero convenzionale di ore lavorative giornaliere pari a otto.

Qualora le tabelle di riferimento indichino valori espressi tra un minimale ed un massimale, vanno presi a riferimento i dati relativi al minimale.

Si ricorda, in ogni caso, che i costi sono ammissibili se, oltre che corrispondere a criteri di imputazione trasparenti e verificabili, fanno riferimento a costi effettivamente sostenti ed a pagamenti effettuati e se sono «provati» attraverso fatture o altri documenti contabili di equivalente forza probatoria.

A fronte dell'adozione di eventuali procedure di semplificazione - vedasi il ricorso alle autocerficazioni - rimane salva la facoltà, da parte della Direzione regionale, di richiedere in ogni momento l'esibizione degli effettivi giustificativi di spesa.

Si ritiene da ultimo di sottolineare che quella descritta è la posizione che la Direzione regionale della formazione professionale assume in funzione anche del principio che mira ad assicurare le condizioni più favorevoli alla diffusione ed all'utilizzo delle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo.

Tutto ciò nel pieno rispetto della normativa comunitaria vigente ed in attesa di poter definire la questione attraverso le opportune modifiche e integrazioni al testo del regolamento «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3».

Trieste, maggio 2003

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1782.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, programmi, risorse, priorità, direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nel settore della formazione professionale - anno 2003. Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 8, commi dal 91 al 94, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che disciplina il settore della formazione professionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 966 del 10 aprile 2003, con la quale, ai sensi del citato articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno 2003 nel settore della formazione professionale;

CONCORDATO in ordine alla necessità ed all'opportunità di emanare disposizioni integrative per l'azione amministrativa e la gestione delle attività di settore;

PRECISATO che le disposizioni integrative di cui si tratta sono esposte nell'elaborato allegato quale parte integrante di questa deliberazione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare, ad integrazione della propria deliberazione n. 966 del 10 aprile 2003, le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione del settore della formazione professionale nell'anno 2003 esposte nell'elaborato allegato quale parte integrante di questa deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, programmi, risorse, priorità, direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nel settore della formazione professionale. Anno 2003. Integrazioni.

Legge regionale 76/1982. Direttive generali per l'impostazione del Piano regionale di formazione professionale 2003-2004

Premessa

Come già evidenziato in sede di impostazione del programma di attività 2003 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 10 aprile 2003), la legislazione riguardante il settore formativo ha acquisito, negli ultimi tempi, caratteristiche molto complesse. La recentissima legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» ha reso ancora più complesso lo scenario in cui operare, perlomeno in questa prima fase che richiede necessariamente approfondimenti e confronti finalizzati all'interpretazione delle norme di principio ed all'impostazione dei decreti delegati destinati a disciplinare il settore nei prossimi anni.

Le questioni probabilmente più complesse che si dovranno affrontare nei prossimi mesi riguardano, tra l'altro, la fattibilità dell'ipotizzato trasferimento alle Regioni del sistema dell'istruzione professionale, le inevitabili connessioni con l'attuale sistema regionale della formazione professionale, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard formativi, anche nell'ottica dei passaggi dal sistema formativo al sistema scolastico e viceversa.

La problematica che dobbiamo affrontare in questa sede è invece quella che nasce dal fatto che la legge 53/2003 abroga la legge 9/1999 (che a suo tempo aveva elevato a quindici anni l'obbligo scolastico) e, all'articolo 2, lettera c), statuisce che «è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età».

L'abrogazione della legge 9/1999 non comporta ovviamente l'abrogazione dell'obbligo scolastico (previsto dall'articolo 34 della Costituzione), ma soltanto una sua riduzione da nove a otto anni. Ciò significa che, alla fine della scuola media inferiore (e quindi a quattordici anni), i ragazzi possono anche scegliere un percorso di formazione professionale. Nel prossimo anno formativo potrebbe pertanto verificarsi un aumento delle richieste di partecipazione a corsi di formazione.

L'introduzione del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione (o perlomeno al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età) coinvolge, da un lato, i giovani e le loro famiglie e, dall'altro, la Regione che, in quanto titolare della competenza in materia, deve assicurare il funzionamento del sistema formativo regionale.

L'importanza e la complessità delle problematiche in discussione condizionano la programmazione a breve termine, soprattutto per la natura obbligatoria che sembrano aver assunto le attività formative per i giovani fino al diciottesimo anno d'età e per l'incertezza sul numero dei giovani in uscita dalla scuola media inferiore che potrebbero orientarsi al sistema della formazione professionale.

In tale contesto sembra doveroso orientarsi verso una impostazione del Piano regionale di formazione professionale 2003-2004 che tenga conto, in primo luogo, delle attività formative che la Regione è tenuta ad assicurare, rinviando la possibile programmazione di altre attività (non strettamente obbligatorie) ad una eventuale diversa distribuzione delle risorse (successiva alla definizione del numero dei corsi necessari in rapporto alle richieste dell'utenza) ovvero all'eventuale accertamento di ulteriori finanziamenti da parte dello Stato.

Tra le priorità già individuate con la deliberazione giuntale n. 966/2003, si ritiene pertanto necessario privilegiare, al momento, quelle che prevedono la realizzazione di attività formative atte a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo (ora diritto dovere all'istruzione e alla formazione) e ad assicurare risposte adeguate all'utenza svantaggiata.

Generalità

Le azioni formative da realizzarsi nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2003-2004 possono essere proposte dagli enti di formazione che, alla data del 1° luglio 2003, risultino riconosciuti in base alla legge regionale n. 76/1982 ovvero siano titolari di sedi operative accreditate ai sensi del Regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 9 luglio 2002 per macrotipologie e settori coerenti con l'attività da realizzare.

Per quanto riguarda le tipologie formative proponibili si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive modificazioni e integrazioni.

Le proposte di attività vanno presentate utilizzando il Formulario unico 2000 reperibile sul sito Internet:

- www.Regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm.

In base alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, gli interventi previsti a sostegno delle attività di formazione professionale sono commisurati, in via preventiva, ad appositi parametri riferiti alle spese per l'organizzazione ed il personale (parametro ora/corso per spese generali) ed a quelle per l'acquisto di materiale didattico di consumo e per la manutenzione e l'ammortamento delle attrezzature didattiche utilizzate dagli allievi (parametro ora/allievo per spese per materiali di consumo).

Il contributo per le spese generali è determinato moltiplicando il parametro per il numero delle ore del corso. Il parametro riferito alle spese generali è stabilito in euro 85,00 per ora/corso. Nel caso di corsi per utenti svantaggiati, il parametro è incrementato del 10% ed è pertanto stabilito in euro 93,50 per ora/corso.

Il contributo per i consumi è determinato moltiplicando il parametro per il numero delle ore allievo ridotto del 20%. In sede di previsione si tiene conto del numero degli allievi previsti; alla chiusura dell'attività, il contributo è rideterminato in base al numero degli allievi ammessi. Il parametro riferito alle spese per i consumi è stabilito in euro 0,50 per ora/allievo. Il parametro è incrementato del 10% ed è pertanto stabilito in euro 0,55 nei seguenti casi:

- corsi riservati ad utenti svantaggiati,
- corsi del settore meccanico che prevedono esercitazioni pratiche di saldatura di durata superiore alle 100 ore.

I progetti sono valutati in base ai seguenti criteri:

1) adeguatezza rispetto all'attività proposta — fino a punti 7
2) motivazioni specifiche e risultati attesi — fino a punti 5
3) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi — fino a punti 6
4) modalità di selezione e di valutazione — fino a punti 5
5) descrizione dei moduli formativi — fino a punti 7
6) aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica — fino a punti 5
7) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e correttezza complessiva del progetto — fino a punti 5

Il punteggio massimo attribuibile è di punti 40.

Sono approvabili i progetti che conseguono un punteggio pari o superiore a 25 punti.

Ai progetti che costituiscono riedizione integrale di progetti già presentati ed approvati nel precedente anno formativo dai competenti uffici della Direzione regionale della formazione professionale è confermata, in sede di valutazione, l'idoneità già ottenuta. Qualora i progetti in argomento prevedano delle modifiche sostanziali (riguardanti, ad esempio, l'articolazione degli obiettivi e dei contenuti) devono essere valutati ex novo.

Sono causa di esclusione dalla valutazione:

1) Il mancato rispetto dei termini di presentazione del progetto.
2) La non eligibilità del progetto.
3) La mancata sottoscrizione del progetto.

Per quanto non previsto dal presente documento e per quanto con esso compatibile si applicano le disposizioni emanate con riferimento ai precedenti anni formativi.

Nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2002-2003 si prevede la realizzazione delle attività di seguito illustrate.

Prima formazione

a) *Nell'ambito dell'obbligo formativo qualificazione di base post obbligo specializzazione post qualifica*

b) *Ambiti speciali (utenza svantaggiata) qualificazione di base post obbligo qualificazione di base abbreviata specializzazione post qualifica*

Le proposte possono riguardare:

a) il completamento dei cicli formativi avviati negli anni precedenti (secondi e terzi anni, questi ultimi soltanto se previsti dai rispettivi ordinamenti didattici); poiché i progetti approvati negli scorsi anni prevedevano già la suddivisione in più annualità, per i secondi e terzi anni dei corsi di qualificazione post obbligo, è sufficiente comunicare i seguenti dati (anche senza compilare il Formulario):

- codice progetto dell'annualità realizzata nel 2002-2003;
- titolo del corso/annualità da realizzare nel 2003-2004;
- ore dell'annualità 2003-2004 e numero allievi ammessi;
- sede di svolgimento ed altre indicazioni ritenute opportune.

b) L'avvio di nuovi cicli formativi (annuali o pluriennali) nei settori tradizionalmente gestiti, peraltro senza vincolo di figura professionale; il Formulario va compilato integralmente, con le seguenti eccezioni:
   - qualora si tratti di corsi per i quali vengono seguiti ordinamenti didattici elaborati dalla Regione, vanno compilati soltanto i campi relativi ai dati fisici (titolo, sede, ore, numero allievi, ecc., esclusi quindi tutti i contenuti didattici);
   - qualora si tratti di corsi per i quali vengono seguiti ordinamenti didattici elaborati dai soggetti proponenti e già approvati dalla Direzione regionale della formazione professionale, vanno compilati soltanto i campi relativi ai dati fisici (titolo, sede, ore, numero allievi, ecc., esclusi quindi tutti i contenuti didattici); in questo caso è inoltre necessario indicare in quale anno formativo è stato presentato il progetto didattico che si intende seguire precisando il codice corso attribuito dalla Direzione regionale stessa.

Con riferimento alle tipologie formative di cui si tratta, ciascun ente di formazione potrà programmare le proprie attività tenendo conto, oltre che della necessità di completare i cicli già avviati e di corrispondere alla richiesta dell'utenza in obbligo formativo, di un monte ore non superiore a quello associato alle analoghe attività autorizzate nell'anno formativo 2002-2003.

Per gli enti che nell'anno formativo 2002-2003 non hanno realizzato attività finanziate dal Piano regionale, il limite è rappresentato dal monte ore individuato all'atto dell'accreditamento della sede operativa.

Le proposte di attività devono essere presentate entro il 15 luglio 2003 alla Direzione regionale della formazione professionale, che provvede alla loro valutazione, informando gli enti interessati dell'esito della valutazione e dell'ammontare del finanziamento assegnabile.

La concessione del finanziamento resta subordinata alla dimostrazione dell'avvio dell'attività.

La Direzione regionale è autorizzata ad esaminare (con riserva) anche le proposte di attività eccedenti i limiti previsti da questo documento ed a ricercare le soluzioni possibili ove sia dimostrato trattarsi di utenza in obbligo formativo.

Relativamente alle attività non avviate entro il 30 novembre 2003, decade il diritto al finanziamento assegnato.

c) Percorsi personalizzati

I percorsi personalizzati di formazione professionale sono rivolti sia agli studenti in obbligo formativo che hanno abbandonato o stanno per abbandonare un dato percorso di studi o di formazione, sia a giovani e/o adulti occupati e/o disoccupati che desiderano rientrare in un percorso formativo. I percorsi sono costruiti tenendo conto dei bisogni formativi dell'allievo e sulla base delle competenze/abilità da lui possedute; conseguentemente non esiste una durata minima o massima prestabilita. Si confermano le disposizioni in materia emanate nei precedenti anni formativi.

Le proposte possono essere presentate dagli enti di formazione che, alla data del 1° luglio 2003, risultino riconosciuti in base alla legge regionale n. 76/1982 ovvero siano titolari di sedi operative accreditate ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 9 luglio 2002 nelle macrotipologie «a/prima formazione nell'ambito dell'obbligo formativo» e «a/as/prima formazione nell'ambito dell'obbligo formativo/ambiti speciali».

Le proposte sono presentate secondo la modalità a sportello e sono finanziate (fino alla concorrenza delle risorse disponibili) in base al criterio dell'ammissibilità finanziaria e dell'ordine di arrivo.

I progetti possono essere presentati a partire dal 1° settembre 2003.

d) Insegnanti di sostegno per allievi portatori di handicap

Si ravvisa l'opportunità di proseguire nell'iniziativa che prevede, a favore degli enti gestori dei corsi di formazione, un finanziamento specifico a copertura degli oneri connessi all'utilizzazione di insegnanti di sostegno per gli utenti con situazioni di handicap certificato inseriti nei corsi di formazione di base post obbligo (esclusi i corsi riservati ad utenti svantaggiati). Per i fini di cui si tratta sono ritenute valide anche le certificazioni riferite al precedente percorso scolastico dell'allievo.

Nel confermare le direttive impartite nei precedenti anni formativi, si evidenzia che gli enti interessati devono presentare la richiesta di finanziamento entro il 31 gennaio 2004, allegando il preventivo analitico di spesa.

e) Assistenza allievi

Per quanto riguarda l'assistenza agli allievi prevista dall'articolo 9, lettera «b», della legge regionale n. 76/1982, si ricorda che hanno titolo ad accedere agli interventi assistenziali i giovani (sotto i 25 anni) e gli

svantaggiati che frequentano corsi di qualificazione di base (post obbligo o abbreviata) e di specializzazione.

Nel confermare le direttive impartite nei precedenti anni formativi, si evidenzia che gli enti interessati devono presentare la richiesta di finanziamento entro il 31 gennaio 2004, allegando il preventivo analitico di spesa.

Preventivo di spesa

In base al programma di attività approvato con la deliberazione giuntale n. 966/2003, per le attività di cui si tratta è attualmente disponibile la somma di 21.497.342,00 euro. In linea di massima, tale somma viene ripartita tra le attività previste nei termini che seguono, evidenziando che, dopo la determinazione del numero dei corsi annuali e della relativa spesa ed in rapporto alle disponibilità finanziarie, si procederà all'aggiornamento del preventivo di spesa e, se del caso, alla programmazione di ulteriori tipologie di attività di formazione.

Qualificazione di base post obbligo (compresi ambiti speciali)	17.000.000,00
Specializzazione post qualifica (compresi ambiti speciali)	1.000.000,00
Qualificazione di base abbreviata (solo ambiti speciali)	1.000.000,00
Percorsi personalizzati	300.000,00
Insegnanti di sostegno	600.000,00
Assistenza allievi	1.100.000,00
Fondo di riserva	497.342,00

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1830.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 8, lettera g). Definizione delle finalità e dei criteri per la ripartizione ai Comuni del Fondo per far fronte a situazioni particolari relativamente alla quota accantonata con D.G.R. 797/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, comma 8, lettera g), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che, per l'anno 2003, determina nell'assegnazione dei trasferimenti erariali ai Comuni un fondo pari ad euro 1.315.110 per far fronte a situazioni particolari;

EVIDENZIATO che, come disposto dal citato articolo 3, comma 8, lettera g) della legge regionale 1/2003, le finalità ed i criteri del Fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo comunque l'esclusione di ulteriori interventi particolari per quei Comuni destinatari di norme puntuali previste dal medesimo articolo 3;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 797 del 28 marzo 2003 e n. 1063 del 17 aprile 2003, con le quali sono state già individuate quattro situazioni particolari per complessivi euro 1.280.610,00 e rinviata a successiva deliberazione giuntale, una volta emerse nuove peculiarità comunali meritevoli di intervento, l'individuazione di altre situazioni finanziabili per la quota residua dello stanziamento di bilancio pari a 34.500,00 euro;

RITENUTO, pertanto, di individuare, quale fattispecie da finanziare urgentemente con la quota residua dell'anzidetto Fondo per l'anno 2003, quella relativa ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti che, per la prima volta nell'anno in corso, sostengono l'onere relativo alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita;

EVIDENZIATO, infatti, che per tali piccole Amministrazioni l'onere relativo anche solo ad un dipendente da sostituire per aspettativa sindacale comporta pesanti riflessi sul bilancio e che, pertanto, si rende necessario procedere all'anticipazione della quota presunta relativa all'onere complessivo per l'intero anno e prevedere, una volta chiuso l'esercizio, la restituzione dell'eventuale quota risultata eccedente;

VISTO che nell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al capitolo 1597 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 1.315.110,00 per le finalità suesposte;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera g), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, pari a complessivi euro 1.315.110,00, iscritto al capitolo 1597 del documento tecnico allegato al Bilancio per l'anno 2003, è destinato, per la quota di euro 34.500,00 per la situazione particolare dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che, per la prima volta, sostengono nell'anno in corso l'onere relativo alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita.

2. Per i Comuni di cui al punto 1, l'assegnazione è determinata - relativamente agli oneri per aspettative sindacali nell'anno 2003 - sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni comunali interessate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, indicanti, per l'anzidetto anno 2003, il personale in aspettativa, il periodo di aspettativa già effettuato nell'anno corrente e l'onere già sostenuto per trattamento economico relativo tale periodo, nonché l'importo del contributo richiesto per il presumibile onere complessivo dall'ultima retribuzione erogata alla data della domanda e fino alla fine dell'anno.

3. Ai fini del rispetto del termine trova applicazione quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito e liquidato in via anticipata e in unica soluzione in misura pari agli oneri complessivi annuali indicati da ciascuna Amministrazione interessata.

5. Qualora, per i Comuni di cui al punto 1., la somma richiesta sia superiore a quella prevista dal fondo, l'importo del trasferimento verrà erogato in misura proporzionale.

6. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio i Comuni beneficiari dell'intervento presentano alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, a firma del legale rappresentante dell'Ente, apposita dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti nell'anno 2003 per il personale in aspettativa retribuita e dispongono la restituzione della quota risultata eccedente.

7. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1836.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Integrazione della D.G.R. n. 1181/2003 relativa alla definizione degli obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa, inerenti le competenze del Servizio informazioni, documentazioni e studi, della Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

VISTO l'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001 n. 1282, come modificato dalla deliberazione n. 2799 del 6 agosto 2002 che definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale per le autonomie locali, in via generale e per ciascun Servizio;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1181 di data 29 marzo 2003, relativa alla definizione degli obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa, inerenti le competenze del Servizio informazioni, documentazioni e studi, della Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2003;

RITENUTO di integrare il programma per l'attività di gestione, per l'anno 2003, del Servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 29 marzo 2003, relativamente al capitolo 1638, inserendo al punto 1 obiettivi e programmi, dopo le parole, sistemi elettorali europei: «e analisi della normativa degli enti locali, con particolare riferimento agli Statuti comunali e provinciali»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 27 febbraio 2003, avente ad oggetto legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1, definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003;

VISTA la legge regionale n. 1/2003;

all'unanimità,

DELIBERA

Di integrare il programma per l'attività di gestione, per l'anno 2003, del Servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 29 marzo 2003, relativamente al capitolo 1638, inserendo al punto 1, obiettivi e programmi, dopo le parole, sistemi elettorali europei: «e analisi della normativa degli enti locali, con particolare riferi-

mento agli Statuti comunali e provinciali».La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 1893.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 4.3.1. - Rettifica D.G.R. n. 40/2003 relativa al finanziamento di n. 15 progetti di adeguamento e ammodernamento di infrastrutture per gli sport invernali nei comprensori del Tarvisiano e dello Zoncolan.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 1668 di data 23 maggio 2002, così come modificata e integrata dalle D.G.R. n. 3015 di data 6 settembre 2002 e D.G.R. n. 440 di data 27 febbraio 2003, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

VISTO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

RICORDATO che in attuazione del predetto Complemento di programmazione la Giunta regionale - con deliberazione n. 1440 del 7 maggio 2002 - ha approvato nell'ambito dell'azione 4.3.1. «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico» gli inviti alla Promotur e al Comune di Arta Terme a presentare le domande di finanziamento per la realizzazione di una serie di interventi indicati nella delibera stessa;

VISTA la D.G.R. n. 40 di data 14 gennaio 2003, con la quale, tra l'altro:

1) vengono ammessi a finanziamento - nell'ambito dell'azione 4.3.1. «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico» del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 - i n. 15 (quindici) progetti di adeguamento e di ammodernamento di infrastrutture per gli sport invernali nei comprensori del Tarvisiano e dello Zoncolan presentati dalla Promotur S.p.A., sulla base dagli inviti approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 7 maggio 2002;
2) l'importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 7.344.533,56, di cui euro 1.560.216,29 a carico della Promotur S.p.A. a titolo di cofinanziamento, e la conseguente spesa di euro 5.784.317,27 fa carico al «Fondo speciale per l'obiettivo 2» di cui all'articolo n. 1 della legge regionale 26/2001 ed è suddivisa fra le quote di compartecipazione pubblica (F.E.S.R., Stato) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla D.G.R. 440/2003;

CONSIDERATO CHE per esigenze contabili connesse al monitoraggio degli interventi, risulta necessario suddividere il finanziamento complessivo di euro 7.344.533,56 disposto con la sopracitata delibera nei termini di seguito elencati:

		PREVENTIVATA in €	A CARICO DEL BENEFICIARIO in €	CONCESSO in €
1	RIDIMENSIONAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE TELECABINA C6 VALBRUNA-M.TE LUSSARI E RIPRISTINI AMBIENTALI CONNESSI - NUOVA DENOMINAZIONE TELECABINA MISCONCA **TARVISIO**	**1.642.819,56**	**348.987,97**	**1.293.831,59**
2	APPRESTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "MISCONCA" **TARVISIO**	**700.000,00**	**148.702,62**	**551.297,38**
3	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI TRASMISSIONE DATI PISTA DA SCI "DI PRAMPERO" **TARVISIO**	**520.000,00**	**110.464,81**	**409.535,19**
4	REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DA SCI "DI PRAMPERO" **TARVISIO**	**930.000,00**	**197.562,06**	**732.437,94**
5	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO GASDOTTO SNAM E RIPRISTINI AMBIENTALI TELECABINA 8C "CAMPOROSSO LUSSARI" **TARVISIO**	**287.000,00**	**60.968,08**	**226.031,92**
6	REALIZZAZIONE EDIFICI TECNOLOGICI E DI SERVIZI STAZIONE A VALLE TELECABINA 8C "CAMPOROSSO-LUSSARI" **TARVISIO**	**570.000,00**	**121.086,42**	**448.913,58**
7	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO GASDOTTO SNAM SEGGIOVIA 4AAC "NUOVA PRIESNIG" **TARVISIO**	**310.000,00**	**65.854,02**	**244.145,98**
8	RIMOZIONE DELLE OPERE CIVILI E ELETTROMECCANICHE DELLA SEGGIOVIA 2F "TARVISIO-M.TE PRIESNIG" E RIPRISTINI AMBIENTALI CONNESSI **TARVISIO**	**75.000,00**	**15.932,42**	**59.067,58**
9	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "B" **TARVISIO**	**150.000,00**	**31.864,85**	**118.135,15**
10	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "CANIN"SELLA NEVEA **CHIUSAFORTE**	**230.000,00**	**48.859,43**	**181.140,57**
11	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA DI SELLA NEVEA **CHIUSAFORTE**	**310.000,00**	**65.854,02**	**244.145,98**
12	REALIZZAZIONE EDIFICI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO STAZIONE A MONTE FUNIVIA "RAVASCLETTO-ZONCOLAN" **SUTRIO**	**474.714,00**	**100.844,60**	**373.869,40**
13	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "1"-"2" ZONCOLAN **SUTRIO**	**195.000,00**	**41.424,30**	**153.575,70**
14	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA ZONCOLAN-ACQUEDOTTO **SUTRIO**	**640.000,00**	**135.956,68**	**504.043,32**
15	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA ZONCOLAN-BACINI **SUTRIO**	**310.000,00**	**65.854,01**	**244.145,99**
		7.344.533,56	**1.560.216,29**	**5.784.317,27**

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo ed al terziario,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni in premessa, la D.G.R. n. 40 di data 14 gennaio 2003 relativa al finanziamento, nell'ambito dell'azione 4.3.1 del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, di n. 15 progetti di adeguamento e ammodernamento di infrastrutture per gli sport invernali nei comprensori del Tarvisiano e dello Zoncolan, dando evidenza della denominazione dei progetti e della suddivisione della relativa spesa ammissibile complessiva, pari a euro 7.344.533,56, del finanziamento, pari a euro 5.784.317,27 e del cofinanziamento della Promotur, pari a euro 1.560.216,29, nei termini di seguito indicati:

		PREVENTIVATA in €	A CARICO DEL BENEFICIARIO in €	CONCESSO in €
1	RIDIMENSIONAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE TELECABINA C6 VALBRUNA-M.TE LUSSARI E RIPRISTINI AMBIENTALI CONNESSI - NUOVA DENOMINAZIONE TELECABINA MISCONCA **TARVISIO**	**1.642.819,56**	**348.987,97**	**1.293.831,59**
2	APPRESTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "MISCONCA" **TARVISIO**	**700.000,00**	**148.702,62**	**551.297,38**
3	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI TRASMISSIONE DATI PISTA DA SCI "DI PRAMPERO" **TARVISIO**	**520.000,00**	**110.464,81**	**409.535,19**
4	REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DA SCI "DI PRAMPERO" **TARVISIO**	**930.000,00**	**197.562,06**	**732.437,94**
5	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO GASDOTTO SNAM E RIPRISTINI AMBIENTALI TELECABINA 8C "CAMPOROSSO LUSSARI" **TARVISIO**	**287.000,00**	**60.968,08**	**226.031,92**
6	REALIZZAZIONE EDIFICI TECNOLOGICI E DI SERVIZI STAZIONE A VALLE TELECABINA 8C "CAMPOROSSO-LUSSARI" **TARVISIO**	**570.000,00**	**121.086,42**	**448.913,58**
7	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO GASDOTTO SNAM SEGGIOVIA 4AAC "NUOVA PRIESNIG" **TARVISIO**	**310.000,00**	**65.854,02**	**244.145,98**
8	RIMOZIONE DELLE OPERE CIVILI E ELETTROMECCANICHE DELLA SEGGIOVIA 2F "TARVISIO-M.TE PRIESNIG" E RIPRISTINI AMBIENTALI CONNESSI **TARVISIO**	**75.000,00**	**15.932,42**	**59.067,58**
9	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "B" **TARVISIO**	**150.000,00**	**31.864,85**	**118.135,15**
10	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "CANIN"SELLA NEVEA **CHIUSAFORTE**	**230.000,00**	**48.859,43**	**181.140,57**
11	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA DI SELLA NEVEA **CHIUSAFORTE**	**310.000,00**	**65.854,02**	**244.145,98**
12	REALIZZAZIONE EDIFICI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO STAZIONE A MONTE FUNIVIA "RAVASCLETTO-ZONCOLAN" **SUTRIO**	**474.714,00**	**100.844,60**	**373.869,40**
13	ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PISTA DA SCI "1"-"2" ZONCOLAN **SUTRIO**	**195.000,00**	**41.424,30**	**153.575,70**
14	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA ZONCOLAN-ACQUEDOTTO **SUTRIO**	**640.000,00**	**135.956,68**	**504.043,32**
15	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA ZONCOLAN-BACINI **SUTRIO**	**310.000,00**	**65.854,01**	**244.145,99**
		7.344.533,56	**1.560.216,29**	**5.784.317,27**

2. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 1914.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Sostegno alla mobilità geografica sud-nord. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 3672/2002 e successive modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672/2002 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi nell'ambito dell'attuazione del Programma operativo dell'obiettivo 3 per il 2000-2006;

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevede l'istituzione di una serie di sportelli relativi, in particolare, alle misure A.2, A.3, B.1, C.2, C.3, C.4, E.1 ed operativi fino al 30 novembre 2003, salvo l'anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che, relativamente alle misure A.2 e A.3, il citato avviso dà attuazione, fra le altre, all'azione «Mobilità geografica assistita» che accompagna i processi di inserimento lavorativo sul territorio regionale di lavoratori provenienti da Regioni, anche non italiane, non coperte dall'obiettivo 3 con un sostegno finanziario per le spese di vitto e/o alloggio per il primo periodo di inserimento;

CONSIDERATO che l'avviso prevede la possibilità di attivare l'azione «Mobilità geografica assistita» solo quale accompagnamento ai progetti rientranti nell'azione «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo» - tipologia formativa «Qualificazione di base abbreviata»;

PRESO ATTO che i suddetti progetti dell'azione «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo» - tipologia formativa «Qualificazione di base abbreviata» sono finalizzati alla formazione di figure professionali di I livello dettagliatamente indicate nell'avviso;

CONSIDERATO che l'avviso in questione, relativamente alle misure A.2 e A.3, attiva anche uno sportello per la presentazione di progetti connessi all'azione «Work experiences» che prevedono periodi di stage individuale in impresa o studi professionali, per un periodo di 4/8 mesi e con il sostegno di una borsa di studio mensile;

CONSIDERATO che le Work experiences rappresentano strumento privilegiato in relazione ai processi di inserimento lavorativo;

RITENUTO pertanto di estendere la possibilità di usufruire dell'azione «Mobilità geografica assistita» anche ai soggetti titolari di una Work experiences provenienti da una Regione italiana dell'obiettivo 1 ovvero appartenenti alle Comunità italiane di giuliani, dalmati e friulani residenti in Argentina;

CONSIDERATO che tale estensione deve essere giustificata da oggettive e documentate prospettive di inserimento occupazionale degli interessati sul territorio regionale;

RITENUTO, pertanto, di approvare la seguente modifica e integrazione al testo dell'avviso di cui alla citata deliberazione 3672/2002:

- alla Sezione II, paragrafo 3 - Scheda tecnica di misura A.2 e misura A.3 - Tipologia di azione: Incentivi - Azione: Mobilità geografica assistita - voce Descrizione, sono aggiunte le seguenti parole: «L'azione, inoltre, sostiene la partecipazione di soggetti provenienti dalle Regioni italiane dell'obiettivo 1 e di soggetti appartenenti alle Comunità italiane di giuliani, dalmati e friulani residenti in Argentina inseriti in progetti relativi all'attuazione dell'azione 42 - Work experiences.»;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni all'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3672/2002 e successive modifiche e integrazioni:

- alla Sezione II, paragrafo 3 - Scheda tecnica di misura A.2 e misura A.3 - Tipologia di azione: Incentivi - Azione: Mobilità geografica assistita - voce Descrizione, sono aggiunte le seguenti parole: «L'azione, inoltre, sostiene la partecipazione di soggetti provenienti dalle Regioni italiane dell'obiettivo 1 e di soggetti appartenenti alle Comunità italiane di giuliani, dalmati e friulani residenti in Argentina inseriti in progetti relativi all'attuazione dell'azione 42 - Work experiences.».

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 1915.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Modifiche e integrazioni agli avvisi approvati con deliberazioni n. 911/2002 e 3672/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo regionale dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 911/2002 che ha approvato l'avviso relativo alla presentazione di progetti connessi all'attuazione dell'asse A, misure A.2 e A.3 e dell'asse C, misura C.3 del Programma operativo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 che ha approvato l'avviso relativo alla presentazione di progetti connessi all'attuazione dell'asse A, misure A.2 e A.3, dell'asse B, misura B.1, dell'asse C, misure C.2, C.3 e C.4 e dell'asse E, misura E.1 del Programma operativo;

CONSIDERATO che entrambi i citati avvisi prevedono modalità di attuazione «a sportello» secondo quanto previsto dal citato Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3»;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad un ulteriore finanziamento di alcuni degli sportelli istituiti con i citati avvisi, al fine di consentire l'ulteriore finanziamento di progetti e rispondere così alle domande di formazione del territorio regionale;

CONSIDERATO che detto rifinanziamento è coerente rispetto al quadro finanziario complessivo del Programma operativo regionale;

CONSIDERATO che tutti gli sportelli considerati prevedono la loro operatività fino al 30 novembre 2003;

RITENUTO di provvedere al citato rifinanziamento secondo il seguente schema:

	Sportello			
Avviso	*Asse*	*Misura*	*Azione*	*Importo*
DGR 911/02	C	C.3 – Formazione superiore	18 – Formazione post laurea	1.000.000,00 euro
DGR 3672/02	A	A.2 – Approccio preventivo alla disoccupazione	42 – Work experiences	1.000.000,00 euro di cui - 750.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2; 250.000,00 euro a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	A	A.3 – Approccio curativo alla disoccupazione	42 – Work experiences	500.000,00 euro di cui - 375.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2; - 125.000,00 euro a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	C	C.4 – Formazione permanente	40 – Formazione permanente di base	1.200.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	C	C.4 – Formazione permanente	41 – Formazione permanente avanzata	2.000.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	D	D.1 – Formazione continua	Azioni varie per lavoratori occupati	1.000.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e secondo lo schema di seguito riportato, sono approvati i rifinanziamenti ad alcuni sportelli istituiti con gli avvisi approvati con le deliberazioni n. 911/2002 e n. 3672/2002:

	Sportello			
Avviso	*Asse*	*Misura*	*Azione*	*Importo*
DGR 911/02	C	C.3 – Formazione superiore	18 – Formazione post laurea	1.000.000,00 euro
DGR 3672/02	A	A.2 – Approccio preventivo alla disoccupazione	42 – Work experiences	1.000.000,00 euro di cui - 750.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2; - 250.000,00 euro a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	A	A.3 – Approccio curativo alla disoccupazione	42 – Work experiences	500.000,00 euro di cui - 375.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall obiettivo 2; - 125.000,00 euro a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	C	C.4 – Formazione permanente	40 – Formazione permanente di base	1.200.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	C	C.4 – Formazione permanente	41 – Formazione permanente avanzata	2.000.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2
DGR 3672/02	D	D.1 – Formazione continua	Azioni varie per lavoratori occupati	1.000.000,00 euro a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 1937.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006. Proroga dei termini di cantierabilità dei progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione dell'obiettivo 3, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216/2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTO il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 2 il quale prevede la modalità attuativa «a sportello», con presentazione dei progetti a cadenza di norma mensile per un periodo indicato nell'avviso pubblico di riferimento;

CONSIDERATO che sono attualmente operativi vari «sportelli» relativamente ad attività ricadenti sulle misure A.2, A.3, B.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, E.1;

CONSIDERATO che tutti i progetti connessi all'attuazione dei citati «sportelli» prevedono un termine di cantierabilità fissato in 30 ovvero 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata della Direzione regionale della formazione professionale che comunica l'approvazione ed ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che il periodo estivo comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i previsti termini di cantierabilità, con il conseguente rischio della mancata realizzazione di un notevole numero di progetti;

RITENUTO di prorogare al 30 settembre 2003 la data ultima per l'avvio di tutti i progetti il cui naturale termine di cantierabilità sarebbe ricaduto nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 2003;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, la data ultima utile per l'avvio dei progetti formativi presentati sugli «sportelli» dell'obiettivo 3 attualmente operativi, il cui naturale termine di cantierabilità ricade nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 2003, è prorogato al 30 settembre 2003.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 2006.

Legge regionale 7/2000, articolo 26. Riordino di Organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di individuare, con provvedimento da assumere entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i Consigli ed ogni altro Organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;

VISTA la circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale n. 4 del 20 maggio 2003, con la quale è stato fra l'altro evidenziato che la mancata individuazione degli Organi collegiali sopraindicati comporta la conseguenza della soppressione dei medesimi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di conferma;

VISTE le indicazioni in merito pervenute dalle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi;

RITENUTO pertanto di confermare gli Organi collegiali di cui all'allegato elenco che fa parte integrate della presente deliberazione;

all'unanimità;

DELIBERA

Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale, sono individuati nell'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato

Direzione regionale dell'organizzazione e del personale

- Comitato di gestione del fondo sociale
- Commissioni giudicatrici di concorso di cui all'articolo 21, legge regionale 18/1996 e articolo 9, comma 6, legge regionale 10/2002
- Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35, legge regionale 18/1996
- Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 128, legge regionale 13/1998
- Comitato per le pari opportunità di cui all'articolo 52 della legge regionale 8/1991

Direzione regionale degli affari europei

- Comitato di sorveglianza
- Tavolo di consultazione istituzionale e socio-economico di cui alla D.G.R. 2827/1999

Ufficio di piano

- Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti

Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio

- Commissione prevista dall'articolo 58 del Regolamento sull'uso e sulle caratteristiche del vestiario assegnato al personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo forestale regionale
- Commissione consultiva per l'esame delle richieste di libri e pubblicazioni periodiche da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale
- Commissione di cui all'articolo 15 del Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Commissione incaricata di esprimere parere di congruità e di regolare esecuzione su forniture di beni e servizi ed alienazione di beni fuori uso

Direzione regionale per le autonomie locali

- Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 49/1991
- Comitato tecnico consultivo per la polizia locale

Direzione regionale della pianificazione territoriale

- Commissione regionale servitù militari
- Commissione consultiva per il sistema informativo territoriale cartografico

Direzione regionale dell'ambiente

- Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A.
- Comitato regionale per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico
- Commissione tecnico-consultiva per la valutazione di impatto ambientale
- Commissione per i dragaggi lagunari di Marano Lagunare e Grado
- Commissione giudicatrice affidamento incarico di elaborazione e promozione di linee guida per Agenda 21 locale

Direzione regionale delle foreste

- Commissione regionale per l'emissione di pareri sul rilascio delle licenze alla produzione ed al commercio di sementi e piante da rimboschimento
- Commissione U.E. (uniforme ed equipaggiamento per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale)
- Commissione per il collaudo del materiale fornito al magazzino U.E. (uniforme ed equipaggiamento del Corpo forestale regionale)
- Comitato faunistico-venatorio regionale
- Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori
- Commissioni disciplinari dei Distretti venatori

Direzione regionale della protezione civile

- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile
- Comitato regionale per le emergenze

Direzione regionale dei parchi

- Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve

Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

- Commissione tecnica provinciale di Udine per l'osservanza delle norme sismiche
- Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Trieste
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Udine
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Gorizia
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Pordenone

Direzione regionale della viabilità e dei trasporti

- Commissione regionale impianti a fune e piste
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 27/1996

Direzione regionale del lavoro e delle professioni

- Commissione regionale per le politiche attive del lavoro

Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali

- Commissione regionale aspiranti idoneità all'impiego dei gas tossici
- Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo
- Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo
- Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
- Comitato regionale «trapianti» ex articolo 11, comma 2, legge regionale 91/1999
- Commissione regionale per l'esame delle richieste per trasferimento all'estero
- Commissione regionale sull'amianto
- Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica
- Comitato permanente regionale ex articolo 12, comma 1, D.P.R. 270/2000
- Comitato consultivo regionale ex articolo 12, comma 1, D.P.R. 271/2000
- Comitato permanente regionale ex articolo 12, comma 1, D.P.R. 272/2000
- Comitato dei garanti ex articolo 23, contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale
- Comitato dei garanti ex articolo 23, contratto collettivo nazionale lavoro dell'area relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale
- Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche
- Osservatorio regionale per l'anziano

Direzione regionale dell'istruzione e della cultura

- Commissione consultiva per la ricerca scientifica
- Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia
- Comitato regionale per le biblioteche
- Comitato regionale per i musei
- Commissione regionale per l'archeologia industriale
- Commissione regionale per i beni architettonici fortificati
- Comitato per la programmazione e per il coordinamento degli interventi per Aquileia
- Comitato tecnico permanente quale organo tecnico-operativo della Giunta regionale per favorire l'attuazione della legge regionale 16/2000
- Conferenza regionale permanente di servizi per l'attuazione della legge regionale 14/2000 (I guerra mondiale)

Direzione regionale della formazione professionale

- Commissione regionale per la formazione professionale
- Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista
- Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS

Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca

- Commissione regionale consultiva per la disciplina dell'attività sementiera
- Commissione tecnica provinciale di Udine per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici

- Commissione tecnica provinciale di Gorizia per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissione tecnica provinciale di Trieste per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissioni giudicatrice sull'idoneità ad operare nel settore della fecondazione artificiale degli animali
- Commissione regionale per l'identificazione, autorizzazione e approvazione alla fecondazione artificiale di cavalli ed asini stalloni
- Commissione regionale sulla inseminazione artificiale ed impianto embrionale
- Commissione assegnazione borse di studio ricerche settore agricolo e agroalimentare
- Commissione di esame per il rilascio autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari
- Commissione liquidatrice per le opere di bonifica integrale in concessione «a consuntivo»
- Tavolo azzurro
- Tavolo verde
- Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo
- Commissione di tecnici e giurisperiti
- Comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.

Direzione regionale dell'industria

- Comitato tecnico consultivo per la politica industriale
- Nucleo di valutazione per l'esame delle domande relative al programma operativo regionale SFOP 2000-2006.

Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione

- Commissione regionale della cooperazione
- Commissione regionale per l'artigianato
- Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste
- Commissione provinciale per l'artigianato di Udine
- Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia
- Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone
- Comitato di gestione del fondo di rotazione
- Comitato tecnico di valutazione delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa

Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario

- Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale di guida alpina, aspirante guida alpina, maestro di alpinismo
- Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per guida speleologica maestro di speleologia e aspirante guida
- Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione
- Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica
- Comitato tecnico-consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali
- Commissione provinciale d'esame per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari e per l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande di Gorizia
- Commissione provinciale d'esame per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari e per l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande di Pordenone
- Commissione provinciale d'esame per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari e per l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande di Trieste
- Commissione provinciale d'esame per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari e per l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande di Udine
- Osservatorio regionale del commercio
- Commissione di mercato c/o il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Trieste
- Commissione di mercato c/o il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Udine
- Commissione di mercato c/o il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Trieste
- Commissione di mercato c/o il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Marano Lagunare
- Commissione di mercato c/o il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Grado
- Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per i maestri di sci
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Trieste

- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Udine
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Gorizia
- Commissione regionale per gli esami di idoneità per i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo
- Commissione per la realizzazione sistema di certificazione e qualità
- Commissione regionale commercio
- Commissione regionale d'esame del corso di agente e rappresentante di commercio di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine

Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive

- Consulta regionale per lo sport

Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna

- Nucleo di valutazione dei gruppi di azione locale e dei rispettivi piani di sviluppo;
- Comitato di sorveglianza per il Leader +
- Conferenza permanente per la montagna

Servizio del volontariato

- Comitato regionale del volontariato
- Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato

Servizio autonomo per i corregionali all'estero

- Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati

Servizio autonomo per l'immigrazione

- Consulta regionale dell'immigrazione
- Tavolo unico regionale di coordinamento per le politiche di immigrazione

Servizio autonomo per i rapporti internazionali

- Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

Servizio autonomo per la tutela e la promozione dell'identità linguistiche e culturali

- Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche nella minoranza slovena
- Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2076. (Estratto).

Comune di Corno di Rosazzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 19 maggio 2003, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 491 del 27 febbraio 2003 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Corno di Rosazzo, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 15 del 19 maggio 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 15 del 19 maggio 2003, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Corno di Rosazzo;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 26 maggio 2003 il Comune di Palmanova ha adottato la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Villesse. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 17 giugno 2003 il Comune di Villesse ha preso atto che, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - Azienda regionale per la promozione turistica. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(decreto commissariale n. 1 del 29 aprile 2003 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2003, n. 1724).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE Numero / Denominazione	C R T	Somme previste A Residui attivi al 01/01/2002 F Cassa M	Somme riscosse B Residui riscossi G Totale riscossioni N = B + G	Somme rimaste da riscuotere C Residui rimasti da riscuotere H Residui attivi al 31/12/2002 O = C + H	Totale D= B + C Totale I = G + H Totale P = D + I	Minori/maggiori entrate E = D - A Diminuzioni o aumenti L = I - F
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		7.949.283,79 3.455.691,95 11.404.975,74	7.146.469,59 1.705.751,87 8.852.221,46	799.847,75 1.749.940,08 2.549.787,83	7.946.317,34 3.455.691,95 11.402.009,29	-2.966,45 ,00
TITOLO II ALTRE ENTRATE		,00 122,56 122,56	,00 25,57 25,57	2,80 96,99 99,79	2,80 122,56 125,36	2,80 ,00
TOTALE DELLE ENTRATE		7.949.283,79 3.455.814,51 11.405.098,30	7.146.469,59 1.705.777,44 8.852.247,03	799.850,55 1.750.037,07 2.549.887,62	7.946.320,14 3.455.814,51 11.402.134,65	-2.963,65 ,00
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2001		129.385,38				-129.385,38
Fondo iniziale di cassa		 857.493,66	 857.493,66 857.493,66		 857.493,66 857.493,66	
TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		8.078.669,17 3.455.814,51 12.262.591,96	7.146.469,59 2.563.271,10 9.709.740,69	799.850,55 1.750.037,07 2.549.887,62	7.946.320,14 4.313.308,17 12.259.628,31	-132.349,03 ,00

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Numero	Denominazione						
		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D= B + C	Economie E = A - (D+F) / Somme trasferite al 2003 F
		R	Residui passivi al 01/01/2002 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2002 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
	TITOLO I SPESE CORRENTI		8.068.568,48	4.690.072,96	3.282.768,41	7.972.841,37	95.727,11
							,00
			4.187.498,07	2.680.694,20	1.385.019,44	4.065.713,64	121.784,43
			12.256.066,69	7.370.767,16	4.667.787,85	12.038.555,01	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		10.100,69	,00	,00	,00	10.100,69
							,00
			,00	,00	,00	,00	,00
			10.100,69	,00	,00	,00	
	TOTALE DELLE SPESE		8.078.669,17	4.690.072,96	3.282.768,41	7.972.841,37	105.827,80
							,00
			4.187.498,07	2.680.694,20	1.385.019,44	4.065.713,64	121.784,43
			12.266.167,38	7.370.767,16	4.667.787,85	12.038.555,01	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		8.078.669,17	4.690.072,96	3.282.768,41	7.972.841,37	105.827,80
							,00
			4.187.498,07	2.680.694,20	1.385.019,44	4.065.713,64	121.784,43
			12.266.167,38	7.370.767,16	4.667.787,85	12.038.555,01	

Legge regionale 7/1999 - Azienda regionale per la promozione turistica. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003 (periodo 1° gennaio - 1° marzo 2003).

(decreto commissariale n. 3 del 29 aprile 2003 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2003, n. 1724).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Numero	Denominazione	C - R - T	Somme previste A Residui attivi al 01/01/2003 F Cassa M	Somme riscosse B Residui riscossi G Totale riscossioni N = B + G	Somme rimaste da riscuotere C Residui rimasti da riscuotere H Residui attivi al 31/12/2003 O = C + H	Totale D= B + C Totale I = G + H Totale P = D + I	Minori/maggiori entrate E = D - A Diminuzioni o aumenti L = I - F
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		2.699.283,79 2.549.787,83 5.249.071,62	,00 ,00 ,00	377.283,79 1.455.603,73 1.832.887,52	377.283,79 1.455.603,73 1.832.887,52	-2.322.000,00 -1.094.184,10
	TITOLO II ALTRE ENTRATE		,00 99,79 99,79	,00 ,00 ,00	,00 2,80 2,80	,00 2,80 2,80	,00 -96,99
	TOTALE DELLE ENTRATE		2.699.283,79 2.549.887,62 5.249.171,41	,00 ,00 ,00	377.283,79 1.455.606,53 1.832.890,32	377.283,79 1.455.606,53 1.832.890,32	-2.322.000,00 -1.094.281,09
	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2002		224.422,99				-224.422,99
	Fondo iniziale di cassa		2.337.271,80	2.337.271,80 2.337.271,80		2.337.271,80 2.337.271,80	
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		2.923.706,78 2.549.887,62 7.586.443,21	,00 2.337.271,80 2.337.271,80	377.283,79 1.455.606,53 1.832.890,32	377.283,79 3.792.878,33 4.170.162,12	-2.546.422,99 -1.094.281,09

UNITA' PREVISIONALE DI BASE Numero | Denominazione	C R T	Somme previste A Residui passivi al 01/01/2003 G Cassa N	Somme pagate B Residui pagati H Totale pagamenti O = B + H	Somme rimaste da pagare C Residui rimasti da pagare I Residui passivi al 31/12/2003 P = C + I	Totale D= B + C Totale L = H + I Totale Q = D + L	Economie E = A - (D+F) Somme trasferite al 2004 F Economie M = G - L
RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
TITOLO I SPESE CORRENTI		2.922.706,78	175.960,35	149.021,04	324.981,39	2.597.725,39
						,00
		4.667.787,85	1.842.324,07	2.401.569,82	4.243.893,89	423.893,96
		7.590.494,63	2.018.284,42	2.550.590,86	4.568.875,28	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	,00	,00	,00	1.000,00
						,00
		,00	,00	,00	,00	,00
		1.000,00	,00	,00	,00	
TOTALE DELLE SPESE		2.923.706,78	175.960,35	149.021,04	324.981,39	2.598.725,39
						,00
		4.667.787,85	1.842.324,07	2.401.569,82	4.243.893,89	423.893,96
		7.591.494,63	2.018.284,42	2.550.590,86	4.568.875,28	
TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		2.923.706,78	175.960,35	149.021,04	324.981,39	2.598.725,39
						,00
		4.667.787,85	1.842.324,07	2.401.569,82	4.243.893,89	423.893,96
		7.591.494,63	2.018.284,42	2.550.590,86	4.568.875,28	

Legge regionale 7/1999 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA). Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(decreto del Direttore generale n. 139 del 9 maggio 2003 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4 luglio 2003, n. 2020).

CONTO ECONOMICO

	31/12/2002 (in euro) parziali	31/12/2002 (in euro) totali	31/12/2001 (in euro) totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A)1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE	18 937.186		16.526 621
A)2) ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	16 147		19.109
A)3) RICAVI PER PRESTAZIONI	1.972.197		1 706.414
A)4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	78 037		744
A)5) CONCORSI,RIVALSE,RIMBORSI SPESE	46 914		72.112
A)6) RICAVI EXTRA OPERATIVI	-		-
A)7) COSTI CAPITALIZZATI	1 278.951		1.165.454
A)8) PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI	-		-
Totale A)		**22.329.431**	**19.490.453**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B)1) ACQUISTI D'ESERCIZIO	546 224		540 316
B)2) ACQUISTI DI SERVIZI	1 466 081		1 092.304
B)3) MANUTENZIONI	852 041		726 926
B)4) UTENZE	388 787		412 431
B)5) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	692 683		665 170
B)6) PERSONALE RUOLO SANITARIO	6 761.548		6.111 560
B)7) PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	507.976		585 810
B)8) PERS RUOLO TECNICO	1 747.578		1 738.851
B)9) PERS RUOLO AMMINISTRATIVO	1.548.750		1.294.282
B)10) ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 342.312		1.145.028
B)11) SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.667 827		2 246.243
B)12) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	83.124		79 920
B)13) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.536 061		1 408.750
B)14) SVALUTAZIONI	15.789		3.259
B)15) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-64.415		-
B)16) ACCANTONAMENTI	1.561.943		1.383.787
Totale B)		**-21.654.309**	**-19.434.638**
Totale A)+B)		**675.122**	**55.815**
C) ONERI E PROVENTI FINANZIARI			
C)1) ONERI FINANZIARI	-219 636		-33 186
C)2) INTERESSI ATTIVI	396.900		109.322
Totale C)		**177.264**	**76.136**
Totale A)+B)+C)		**852.385**	**131.951**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E)1) PLUSVALENZE	-		-
E)2) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	209 088		52.960
E)3) MINUSVALENZE	-		-
E)4) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-262 843		-242 536
E)5) ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	-		-
Totale E)		**-53.755**	**-189.576**
Totale A)+B)+C)+E)		**798.631**	**-57.625**
F) IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
F)1) IMPOSTE E TASSE - IRPEG	-38.390		-25.235
Totale F)		**-38.390**	**-25.235**
Utile o Perdita dell'esercizio		**760.241**	**-82.859**

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	31/12/2002 (in euro) parziali	31/12/2002 (in euro) totali	31/12/2001 (in euro) totali
A) IMMOBILIZZAZIONI			
A)I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
A)I)1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-		-
A)I)2) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBL.	-		-
A)I)3) DIR DI BREV E UTILIZ.OPERE D'INGEGNO	84 872		128.227
A)I)4) CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	-		-
A)I)5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	20 986		-
A)I)6) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69 397		98.206
Totale A)I)		175.255	226.433
A)II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
A)II)1) TERRENI	-		-
A)II)2) FABBRICATI	5 926 528		6.104 605
A)II)3) IMPIANTI E MACCHINARI	1.442.975		1.623.540
A)II)4) ATTREZZATURE SANITARIE	4 647 790		4.479 943
A)II)5) MOBILI E ARREDI	283 673		304.323
A)II)6) MEZZI DI TRASPORTO	577.569		746.093
A)II)7) ALTRI BENI	1.134 019		1.242.243
A)II)8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	44 538		-
Totale A)II)		14.057.092	14.500.747
A)III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
A)III)1) CREDITI V/REGIONE	-		-
A)III)2) CREDITI V/ALTRI	-		-
A)III)3) TITOLI	-		-
Totale A)III)		-	-
Totale A)		14.232.348	14.727.180
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
B)I) SCORTE			
B)I)1) SCORTE	64.415		-
B)I)2) FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	-		-
Totale B)I)		64.415	-
B)II) CREDITI			
B)II)1) CREDITI V/REGIONE	4.969 911		5.164 951
B)II)2) CRED.V/COMUNI	9.019		23.716
B)II)3) CRED.V/PROVINCE	-		-
B)II)4) CREDITI V/AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	52 072		37.822
B)II)5) CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	40 286		25.601
B)II)6) CREDITI V/ERARIO	75 475		134 568
B)II)7) CREDITI V/PRIVATI	637.587		916 427
B)II)8) CREDITI V/DIPENDENTI	1.202		2 473
B)II)9) ALTRI CREDITI	55.848		36.026
B)II)10) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-15.789		-3 259
Totale B)II)		5.825.610	6.338.325
B)III) ATTIVITA' FINANZIARIE			
B)III)1) TITOLI A BREVE	-		-
Totale B)III)		-	-
B)IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
B)IV)1) CASSA ECONOMALE	1.342		3 759
B)IV)2) ISTITUTO TESORIERE	12 121.236		4.244.049
B)IV)3) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	-		3.742 022
B)IV)4) DEPOSITI POSTALI	46 348		69.435
B)IV)5) CONTI TRANSITORI	-		-
Totale B)IV)		12.168.926	8.059.265
Totale B)		18.058.951	14.397.590
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
C)I) RATEI E RISCONTI	1 255 281		1.443.080
Totale C)		1.255.281	1.443.080
Totale Attivo		33.546.580	30.567.850

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

	31/12/2002 (in euro) parziali	31/12/2002 (in euro) totali	31/12/2001 (in euro) totali
A) PATRIMONIO NETTO			
A)I) FONDO DI DOTAZIONE	11 338 406		12 387.360
A)II) CONTR.REGIONALI IN C/CAPITALE INDISTINTI	3 073.181		2.948.503
A)III) CONTR.REGIONALI IN C/CAPITALE VINCOLATI	680 404		-
A)IV) ALTRI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	4 052 847		4 071.353
A)V) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	-		-
A)VI) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-		-
A)VII) ALTRE RISERVE	1.103 861		1.103.861
A)VIII) UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	-82 859		-
A)IX) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	760.241		-82.859
Totale A)		20.926.080	20.428.217
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B)1) FONDO IMPOSTE E TASSE	-		-
B)2) FONDO PER ONERI AL PERSONALE DA LIQUIDARE	706 028		732.246
B)3) FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-		-
B)4) FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	352 090		110.635
B)5) FONDO ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	-		-
B)6) FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITA'	-		-
B)7) ALTRI FONDI	759.722		807.948
Totale B)		1.817.840	1.650.829
C) DEBITI			
C)1) DEBITI VERSO PRIVATI	3 306 324		1 815 906
C)2) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	4 906.341		5 164 569
C)3) ACCONTI SU CONTRIBUTI	-		-
C)4) DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	650 622		81 042
C)5) DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI	447 455		27 023
C)6) DEBITI VERSO PERSONALE	306.680		118
Totale C)		9.617.422	7.088.658
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
D)1) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.185.238		1.400 146
Totale D)		1.185.238	1.400.146
E) CONTI D'ORDINE			
E)1) CONTI D'ORDINE ATTIVI	-		-
E)2) CONTI D'ORDINE PASSIVI	-		-
Totale E)		-	-
Totale Passivo		33.546.580	30.567.850

Legge regionale 7/1999 - Ente parco naturale delle Dolomiti friulane. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 30 del 4 aprile 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2003, n. 1550).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Numero	Denominazione	C R T	Somme previste A Residui attivi al 01/01/2002 F Cassa M	Somme riscosse B Residui riscossi G Totale riscossioni N = B + G	Somme rimaste da riscuotere C Residui rimasti da riscuotere H Residui attivi al 31/12/2002 O = C + H	Totale D= B + C Totale I = G + H Totale P = D + I	Minori/maggiori entrate E = D - A Diminuzioni o aumenti L = I - F
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		1.797.127,76 903.799,57 2.700.927,34	977.039,49 101.220,39 1.078.259,88	820.076,66 802.574,02 1.622.650,68	1.797.116,15 903.794,41 2.700.910,56	-11,61 -5,16
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE		52.350,00 ,00 52.350,00	36.324,91 ,00 36.324,91	2.641,58 ,00 2.641,58	38.966,49 ,00 38.966,49	-13.383,51 ,00
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		24.291,55 ,00 24.291,55	24.290,11 ,00 24.290,11	,00 ,00 ,00	24.290,11 ,00 24.290,11	-1,44 ,00
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		203.997,38 ,00 203.997,38	,00 ,00 ,00	203.997,38 ,00 203.997,38	203.997,38 ,00 203.997,38	,00 ,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		2.077.766,69 903.799,57 2.981.566,27	1.037.654,51 101.220,39 1.138.874,90	1.026.715,62 802.574,02 1.829.289,64	2.064.370,13 903.794,41 2.968.164,54	-13.396,56 -5,16
	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2001		35.031,62				-35.031,62
	Fondo iniziale di cassa		 1.630.959,30	 1.630.959,30 1.630.959,30		 1.630.959,30 1.630.959,30	
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		2.112.798,31 903.799,57 4.612.525,57	1.037.654,51 1.732.179,69 2.769.834,20	1.026.715,62 802.574,02 1.829.289,64	2.064.370,13 2.534.753,71 4.599.123,84	-48.428,18 -5,16

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D= B + C	Economie E = A - (D+F)
							Somme trasferite al 2003 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2002 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2002 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
	SPESE CORRENTI		997.707,79	753.765,01	236.472,89	990.237,90	7.469,89
			462.384,57	280.557,82	75.833,76	356.391,58	,00
			1.465.092,32	1.034.322,83	312.306,65	1.346.629,48	105.992,99
	SPESE DI INVESTIMENTO		1.115.090,52	101.220,39	755.640,13	856.860,52	,00
			2.034.147,69	386.870,46	1.620.334,32	2.007.204,78	258.230,00
			3.144.238,23	488.090,85	2.375.974,45	2.864.065,30	26.942,91
	TOTALE DELLE SPESE		2.112.798,31	854.985,40	992.113,02	1.847.098,42	7.469,89
			2.496.532,26	667.428,28	1.696.168,08	2.363.596,36	258.230,00
			4.609.330,55	1.522.413,68	2.688.281,10	4.210.694,78	132.935,90
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00				0,00
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		2.112.798,31	854.985,40	992.113,02	1.847.098,42	7.469,89
			2.496.532,26	667.428,28	1.696.168,08	2.363.596,36	258.230,00
			4.609.330,55	1.522.413,68	2.688.281,10	4.210.694,78	132.935,90

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Trieste. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 22 del 7 aprile 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2003, n. 1759).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D= B + C	Minori/maggiori entrate E = D - A
Numero / Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2002 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
	T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2002 O = C + H	Totale P = D + I	
RIEPILOGO DEI TITOLI						
T I T O L O I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	C	9.833.576,71	6.058.737,68	3.736.026,11	9.794.763,79	-38.812,92
	R	4.374.813,43	4.128.007,63	92.962,24	4.220.969,87	-153.843,56
	T	14.208.390,14	10.186.745,31	3.828.988,35	14.015.733,66	
T I T O L O II ALTRE ENTRATE	C	900.549,64	633.185,23	357.453,39	990.638,62	90.088,98
	R	189.919,10	145.286,85	44.634,47	189.921,32	2,22
	T	1.090.468,74	778.472,08	402.087,86	1.180.559,94	
T I T O L O III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	C	105.336,55	,00	105.337,00	105.337,00	,45
	R	35.994,46	,00	35.994,46	35.994,46	,00
	T	141.331,01	,00	141.331,46	141.331,46	
T I T O L O IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	C	,00	556.973,74	,00	556.973,74	556.973,74
	R	,00	,00	,00	,00	,00
	T	,00	556.973,74	,00	556.973,74	
T I T O L O V ACCENSIONE DI PRESTITI	C	2.750.000,00	,00	2.688.650,00	2.688.650,00	-61.350,00
	R	,00	,00	,00	,00	,00
	T	2.750.000,00	,00	2.688.650,00	2.688.650,00	
TOTALE DELLE ENTRATE	C	13.589.462,90	7.248.896,65	6.887.466,50	14.136.363,15	546.900,25
	R	4.600.726,99	4.273.294,48	173.591,17	4.446.885,65	-153.841,34
	T	18.190.189,89	11.522.191,13	7.061.057,67	18.583.248,80	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2001		4.094.602,10				-4.094.602,10
Fondo iniziale di cassa			7.215.848,08		7.215.848,08	
		7.215.848,08	7.215.848,08		7.215.848,08	

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			Somme previste	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		C	A	B	C	D= B + C	E = A - (D+F)
							Somme trasferite al 2003 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2002 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2002 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
	T I T O L O I SPESE CORRENTI		11.373.474,98	6.025.451,08	4.379.521,01	10.404.972,09	629.111,93
							339.390,96
			6.737.991,17	6.159.828,54	374.758,11	6.534.586,65	203.404,52
			18.111.466,15	12.185.279,62	4.754.279,12	16.939.558,74	
	T I T O L O II SPESE IN CONTO CAPITALE		6.620.464,16	105.657,56	3.771.842,30	3.877.499,86	2.741.636,49
							1.327,81
			685.485,70	372.304,93	257.052,37	629.357,30	56.128,40
			7.305.949,86	477.962,49	4.028.894,67	4.506.857,16	
	T I T O L O III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00
							,00
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	
	TOTALE DELLE SPESE		17.993.939,14	6.131.108,64	8.151.363,31	14.282.471,95	3.370.748,42
							340.718,77
			7.423.476,87	6.532.133,47	631.810,48	7.163.943,95	259.532,92
			25.417.416,01	12.663.242,11	8.783.173,79	21.446.415,90	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00				0,00
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		17.993.939,14	6.131.108,64	8.151.363,31	14.282.471,95	3.370.748,42
							340.718,77
			7.423.476,87	6.532.133,47	631.810,48	7.163.943,95	259.532,92
			25.417.416,01	12.663.242,11	8.783.173,79	21.446.415,90	

Legge regionale 7/1999 - Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 8 del 26 marzo 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 4 luglio 2003, n. 2033).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Numero	Denominazione	C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D= B + C	Minori/maggiori entrate E = D - A
		R	Residui attivi al 01/01/2002 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2002 O = C + H	Totale P = D + I	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		423.500,00	381.050,00	42.450,00	423.500,00	,00
			,00	,00	,00	,00	,00
			423.500,00	381.050,00	42.450,00	423.500,00	
	TITOLO II ALTRE ENTRATE		1.387.195,03	1.403.682,57	14.510,13	1.418.192,70	30.997,67
			93.637,01	16.963,06	76.673,93	93.636,99	-,02
			1.480.832,04	1.420.645,63	91.184,06	1.511.829,69	
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		,00	9.034,46	,00	9.034,46	9.034,46
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	9.034,46	,00	9.034,46	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		77.473,53	,00	72.579,46	72.579,46	4.894,07
			108.869,19	72.579,46	36.289,73	108.869,19	,00
			186.342,72	72.579,46	108.869,19	181.448,65	
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI		,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	
	TOTALE DELLE ENTRATE		1.888.168,56	1.793.767,03	129.539,59	1.923.306,62	35.138,06
			202.506,20	89.542,52	112.963,66	202.506,18	-,02
			2.090.674,76	1.883.309,55	242.503,25	2.125.812,80	
	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2001		316.676,35				-316.676,35
	Fondo iniziale di cassa						
				690.934,68		690.934,68	
			690.934,68	690.934,68		690.934,68	

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D= B + C	Economie E = A - (D+F) / Somme trasferite al 2003 F
Numero / Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2002 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
	T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2002 P = C + I	Totale Q = D + L	
RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
TITOLO I SPESE CORRENTI		1.918.747,95	1.284.754,69	365.503,92	1.650.258,61	267.654,85
		304.234,85	256.719,52	43.351,89	300.071,41	834,49
		2.222.982,78	1.541.474,21	408.855,81	1.950.330,02	4.163,44
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		229.268,04	116.416,75	80.453,56	196.870,31	17.114,63
		211.802,69	125.187,35	85.340,60	210.527,95	15.283,10
		441.070,74	241.604,10	165.794,16	407.398,26	1.274,74
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		117.555,92	117.306,68	,00	117.306,68	249,24
		,00	,00	,00	,00	,00
		117.555,92	117.306,68	,00	117.306,68	,00
TOTALE DELLE SPESE		2.265.571,91	1.518.478,12	445.957,48	1.964.435,60	285.018,72
		516.037,54	381.906,87	128.692,49	510.599,36	16.117,59
		2.781.609,44	1.900.384,99	574.649,97	2.475.034,96	5.438,18
TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE		2.265.571,91	1.518.478,12	445.957,48	1.964.435,60	285.018,72
		516.037,54	381.906,87	128.692,49	510.599,36	16.117,59
		2.781.609,44	1.900.384,99	574.649,97	2.475.034,96	5.438,18

SERVIZIO AUTONOMO
PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO
Udine

Programma degli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati - anno 2003.

A. Interventi di carattere sociale e formativo a favore dei Corregionali rimpatriati

A.1 Contributi di assistenza economica e per traslazione salme

A.2 Contributi per il minimo pensionistico

A.3 Incentivi per l'avvio di attività economiche e per l'abbattimento del costo del lavoro

A.4 Contributi e interventi per il reinserimento scolastico e per il reinserimento professionale

B. Interventi per iniziative di promozione culturale ed economica per lo sviluppo dei rapporti con le Comunità dei Corregionali emigrati

B.1 Editoria

B.2 Iniziative di promozione culturale

Il testo del presente programma è stato coordinato con le norme successive al 2000, ed in particolare con gli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, nonché con la D.G.R. n. 1599 del 30 maggio 2003.

A.1 Contributi di assistenza economica e per traslazione salme

1. Assistenza economica

Riferimento normativo

- legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 4 bis.

Finalità

Gli interventi di assistenza economica possono essere attuati, anche tramite gli Enti locali, mediante corresponsione di sovvenzioni ai corregionali all'estero e ai loro familiari e discendenti di ridotta capacità economica, rientrati definitivamente nel territorio regionale, i quali, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.

L'intervento può essere anche disposto per sopperire a gravi necessità degli stessi, nonché per contribuire alle spese sostenute per la traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.

Soggetti referenti

Amministrazioni comunali.

Soggetti beneficiari

Corregionali all'estero e loro familiari e discendenti rimpatriati.

Importo del contributo

Euro 387,34 (lire 750.000) mensili (l'importo giornaliero va computato in trentesimi) pari all'importo minimo pensionistico dei lavoratori dipendenti. Qualora l'utente sia in godimento di un reddito mensile inferiore a euro 387,34 (lire 750.000) il contributo viene concesso per differenza.

Euro 2.582,28 (lire 5.000.000) (tetto massimo con unica erogazione) su indicazione dell'Ente locale.

Criteri

Corregionali all'estero e loro familiari e discendenti con almeno cinque anni di permanenza all'estero, rimpatriati definitivamente nel territorio regionale, di ridotta capacità economica, che, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano:

1. privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico;
2. in situazione di gravi necessità economiche.

Criteri di priorità

1. Va data precedenza ai contributi da erogarsi con un'unica erogazione, su indicazione degli enti locali, per assicurare assistenza economica nei casi di particolare gravità;
2. componenti il nucleo familiare a carico (minori, portatori di handicap);
3. privi di alloggio.

Criteri di concessione e liquidazione

La concessione delle sovvenzioni nei confronti dei richiedenti, è disposta dalle amministrazioni municipali, che provvedono all'erogazione anticipata delle somme all'utenza, previa comunicazione di copertura finanziaria da parte dell'Amministrazione regionale.

I richiedenti presentano la domanda, esente da bollo, al Comune presso il quale hanno ottenuto la residenza entro due anni dalla data del rimpatrio definitivo corredata da:

certificati anagrafici o autocertificazione attestante:

1. residenza,

2. periodo di permanenza all'estero con indicazione del Comune di ultima residenza, del Paese di espatrio e data del rimpatrio definitivo,
3. stato di famiglia,
4. cittadinanza italiana,
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di disoccupazione, attesa di pensione e titolarità di eventuali redditi.

I Comuni presentano quindi all'Amministrazione regionale richiesta di copertura finanziaria, corredata da:

1. atto amministrativo di concessione delle provvidenze;
2. attestazione di ridotte capacità economiche riferita all'intero nucleo rimpatriato;
3. un'eventuale relazione del servizio sociale di base attestante lo stato di particolare necessità (per «sovvenzione una tantum»);
4. domande degli interessati corredate dalla relativa documentazione.

Il rimborso, ai Comuni, delle somme liquidate, unitamente alla corresponsione del 5% per spese di gestione, verrà effettuato ad avvenuta erogazione delle sovvenzioni in base alla trasmissione da parte del legale rappresentante dell'Ente locale della documentazione prevista dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

2. Traslazione salme

Soggetti referenti

Amministrazioni comunali.

Soggetti beneficiari

Persone, anche residenti all'estero, che versino in condizioni di ridotta capacità economica e che trasferiscono in Regione le salme e le ceneri dei corregionali deceduti all'estero.

Importo del contributo

80% delle spese necessarie per la traslazione fino ad un massimo di euro 1.291,14 (lire 2.500.000).

Criteri di concessione liquidazione e revoca

Le domande devono essere presentate entro un anno dalla data della traslazione al Comune di origine o di residenza del richiedente, ovvero, in difetto, al Comune in cui viene traslata la salma ed essere corredate da:

1. certificato di morte;

2. documentazione originale e quietanzata delle spese sostenute vistata dall'autorità consolare (con eventuale traduzione in lingua italiana);

3. dichiarazione del Consolato o del Comune attestante la ridotta capacità economica;

4. mandato per la riscossione del contributo a persona residente in Regione, qualora il richiedente sia residente all'estero.

Per la concessione ed erogazione si applicano le stesse modalità stabilite per i contributi di assistenza economica.

A.2 Contributi per il minimo pensionistico

Riferimento normativo

- legge regionale 51/1978.
- legge regionale 12/2003, articolo 11, comma 5.

Finalità

Contributi sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS per il raggiungimento dei requisiti minimi di pensione.

Soggetti beneficiari

Lavoratori emigrati rimpatriati, superstiti degli stessi.

Importo del contributo

80% dell'importo determinato dall'INPS per il raggiungimento del requisito minimo di contribuzione, con un limite massimo di euro 5.000,00.

Indirizzi e criteri da osservare

Emigrati che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero in paesi privi di convenzione internazionale di copertura assicurativa.

Emigrati che abbiano già definito con l'INPS gli oneri di riscatto.

Criteri di priorità
Criteri di esclusione
Criteri di concessione liquidazione e revoca

La concessione del contributo è disposta dall'Amministrazione regionale su presentazione, da parte del richiedente il beneficio, di apposita domanda corredata da:

1. certificato storico anagrafico od autocertificazione comprovante la residenza all'atto dell'espatrio e la residenza attuale;

2. attestazione dell'INPS comprovante l'importo versato per il raggiungimento dei contributi necessari al requisito minimo di pensione.

In caso di domanda presentata dai superstiti va inoltre allegato:

1. certificato di morte del dante causa;
2. certificato di matrimonio per il coniuge superstite;
3. certificato di nascita per i figli.

A.3 Incentivi per l'avvio di attività economiche e per l'abbattimento del costo del lavoro

1. Avvio attività economiche

Riferimento normativo

- legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1, lettera a).

Finalità

Favorire il reinserimento economico dei corregionali all'estero e dei loro familiari e discendenti rimpatriati con incentivi per la realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico con particolare riferimento alle zone d'esodo.

Soggetti beneficiari

Corregionali all'estero e loro familiari e discendenti rimpatriati, che avviano un'attività:

1. in forma individuale;
2. associata;
3. cooperativistica.

Importo del contributo

Euro 10.329,13 (lire 20.000.000) [(35% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di euro 10.329,13 (lire 20.000.000) per iniziative individuali)].

Euro 15.493,79 (lire 30.000.000) [(45% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di euro 15.493,79 (lire 30.000.000) per iniziative societarie)] ragguagliato al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

Euro 20.658,27 (lire 40.000.000) [(50% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di euro 20.658,27 (lire 40.000.000) per cooperative di produzione lavoro)] ragguagliato al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

Indirizzi e criteri da osservare

Rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni, termine entro il quale abbiano avviato attività imprenditoriale individuale.

Rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni, termine entro il quale abbiano avviato attività imprenditoriale associata o cooperativistica anche con soci o cooperatori emigrati ancora residenti all'estero.

Criteri di priorità

Attività coinvolgenti il maggior numero di corregionali all'estero.

Attività che danno vita al maggior numero di nuovi posti di lavoro.

Attività che comportano investimenti rilevanti.

Attività che si collocano in aree svantaggiate del territorio regionale.

Criteri di esclusione

Mancanza dei requisiti anagrafici dei richiedenti.

Criteri di concessione e liquidazione

La domanda va presentata entro due anni dalla data di rimpatrio definitivo, in competente carta da bollo, dai rimpatriati titolari delle imprese avviate o dai legali rappresentanti delle società o cooperative costituite fra o con rimpatriati, corredate da:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio; per le cooperative deve inoltre essere presentato il certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative nonché, per società e cooperative copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. certificati anagrafici o autocertificazione attestante il Comune di espatrio, il periodo di permanenza all'estero, la data di rimpatrio, la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale (nel caso di società o di cooperative detta certificazione o autocertificazione dovrà essere prodotta per ciascun socio o cooperatore);
3. dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti ed eventualmente ottenuti ai sensi di altre leggi regionali o statali per le stesse finalità;
4. relazione tecnico-finanziaria relativa all'attività economica intrapresa, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili già acquistati e/o che si intendono acquistare e, in quest'ultimo caso, i relativi preventivi di spesa;
5. nel caso in cui l'impresa richiedente sia una società o una cooperativa, deve esser presentato un elenco dei soci o cooperatori aggiornato alla data di presentazione della domanda. In tale atto devono esse-

re altresì indicati i nominativi dei soci o cooperatori che effettivamente esercitano, o che intendono esercitare, attività lavorativa regolarmente remunerata nell'impresa.

Entro un anno dalla data di presentazione della domanda pena la revoca del beneficio (salvo intervento di motivata proroga) dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa della spesa:

fatture originali quietanzate (ovvero rogito notarile, ovvero, qualora si tratti di acquisti da privati, ricevuta, munita di competente bollo per quietanza, sulla quale siano indicati i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, l'importo percepito, nonché la dichiarazione di responsabilità fiscale) comprovanti le spese già sostenute all'atto della presentazione della domanda (effettuate nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda stessa) nonché le spese effettuate a fronte dei preventivi allegati alla relazione tecnico finanziaria.

Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili quelle direttamente pertinenti all'esercizio dell'attività economica assunta per la parte non coperta da altri contributi in conto capitale, relative ad:

1. acquisto terreno;
2. acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati;
3. acquisto, rinnovo od ampliamento delle attrezzature fisse o mobili, degli impianti e degli arredi adibiti esclusivamente all'attività lavorativa;
4. spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all'estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell'esercizio dell'attività economica qui avviata all'atto del rimpatrio;
5. acquisto di servizi pertinenti all'avvio dell'attività produttiva;
6. acquisto delle scorte necessarie all'avvio dell'attività, effettuato non oltre i tre mesi successivi all'inizio dell'attività stessa, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo delle voci precedenti.

Al fine della determinazione dell'ammontare del contributo, le spese documentate vengono computate sulla base di regolari fatture quietanzate, con esclusione degli importi accessori quali l'I.V.A., le spese di incasso e altre.

2. Abbattimento del costo del lavoro

Riferimento normativo

- legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1, lettera a).

Finalità

Contributi forfetari alle imprese, società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale.

Soggetti beneficiari

Imprese, società o cooperative.

Importo del contributo

30% della spesa ritenuta ammissibile, relativa al pagamento di tutti gli oneri mutualistico previdenziali, versati dalle imprese, società e cooperative per i rimpatriati assunti come dipendenti o in qualità di soci lavoratori, per i dodici mesi successivi alla data di assunzione, fino ad un massimo di euro 2.582,28 (lire 5.000.000).

Criteri di concessione

Il contributo viene concesso ed erogato, per una sola volta per ciascun dipendente o socio lavoratore rimpatriato da non oltre un anno dalla data di assunzione, a conclusione del primo anno di servizio del medesimo.

La domanda deve essere presentata, in carta da bollo, dai titolari delle imprese o dai legali rappresentanti delle società o cooperative entro un anno dalla data di assunzione del dipendente o socio lavoratore emigrato.

Alle domande devono essere allegati:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
2. per ogni singolo dipendente o socio lavoratore assunto e per il quale si richiede il contributo certificati anagrafici o autocertificazione attestante il Comune di espatrio, il periodo di permanenza all'estero e la data di rimpatrio, la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale;
3. fotocopia del certificato del codice fiscale o della partita I.V.A. dell'impresa richiedente;
4. copia conforme del libro matricola per la parte che riguarda il dipendente o socio lavoratore assunto.

Al termine del periodo considerato dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

1. copia conforme del libro paga o dei fogli paga riguardanti il dipendente o socio lavoratore assunto per il periodo per cui viene richiesto il contributo;
2. attestati di versamento degli oneri all'INPS e all'INAIL per il periodo lavorativo prestato dal dipendente o socio lavoratore assunto e per il quale viene richiesto il contributo, nonché fotocopie degli stessi;

3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale siano evidenziate le somme a carico dell'impresa per gli oneri mutualistico-previdenziali riferiti al dipendente o socio per il quale viene chiesto il contributo;
4. dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti ed eventualmente ottenuti ai sensi di altre leggi regionali o statali per gli stessi scopi;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore attestante le dimissioni volontarie in caso di contributo per un periodo inferiore ai 12 mesi.

A.4 Contributi ed interventi per il reinserimento scolastico e per il reinserimento professionale

1. Incentivi per spese di convitto e di soggiorno

Riferimento normativo

- legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1, lettera a).

Finalità

Agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei familiari e dei discendenti dei corregionali all'estero e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell'ambito del territorio regionale.

Favorire, nell'ambito del territorio regionale, la formazione e riqualificazione professionale dei corregionali all'estero e dei loro familiari e discendenti.

Soggetti beneficiari

Familiari e discendenti di emigrati che frequentano scuole o università nell'ambito del territorio regionale.

Importo del contributo

Euro 1.549,37 (lire 3.000.000) contributo forfetario.

Euro 2.324,05 (lire 4.500.000) [(80% delle spese di convitto o semiconvitto fino al massimo di euro 2.324,05 (lire 4.500.000)] contributo percentuale.

Indirizzi e criteri da osservare

Famiglia residente all'estero con almeno uno dei genitori o antenati emigrato dal Friuli Venezia Giulia.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di concessione e liquidazione

Le domande vengono presentate all'Amministrazione regionale dallo studente se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà, e devono contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità del richiedente e recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
2. generalità dello studente e condizione di familiare o discendente di corregionali all'estero dello stesso;
3. residenza e domicilio della famiglia e dello studente in Italia ed all'estero;
4. scuola o corso di laurea che saranno frequentati;
5. beneficio che si richiede (forfetario o percentuale);
6. denominazione e sede dell'istituto ospitante e costo complessivo delle rette per il periodo di frequenza scolastica.

La domanda deve inoltre essere integrata, entro il 31 dicembre, con la seguente documentazione in carta semplice:

1. certificati anagrafici o autocertificazione attestante lo stato di famiglia, la residenza dello studente, l'iscrizione all'AIRE dei genitori, il Comune di espatrio;
2. atto di delega o di affidamento nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dai genitori dello studente minorenne;
3. certificato di iscrizione alla scuola od all'Università;
4. dichiarazione rilasciata dall'istituto ospitante, nel caso di contributo per spese di convitto, con l'indicazione dell'importo della retta;
5. domanda relativa alla modalità di accreditamento prescelta con allegata fotocopia del codice fiscale del beneficiario.

Il contributo viene erogato al richiedente, su presentazione di rendiconto, composto da certificato o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare frequenza alle lezioni e da regolare documentazione delle spese sostenute, in caso di contributo per spese di convitto.

Può essere erogato, a richiesta del beneficiario, un anticipo pari ad un terzo del contributo totale, al momento della concessione dell'incentivo.

2. Organizzazione di corsi di reinserimento scolastico

Soggetti referenti

Istituti scolastici.

Soggetti beneficiari

Familiari e discendenti di corregionali all'estero e di rimpatriati che frequentano scuole o università nell'ambito del territorio regionale che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico a causa della scarsa

conoscenza della lingua italiana conseguente il periodo di permanenza all'estero o la frequenza, all'estero, di diversi ordinamenti didattici. Per l'anno scolastico 2003-2004 potranno essere ammessi all'attività di sostegno studenti rimpatriati da non più di due anni alla data di avvio del corso.

Importo del contributo

Euro 25,82 (lire 50.000) orarie onnicomprensive degli oneri di legge e fino ad un limite di 100 ore per soggetto beneficiario.

Indirizzi e criteri da osservare

Programma di studio indicato dagli insegnanti con la possibilità che l'attività didattica abbia luogo anche nei mesi delle vacanze estive.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di concessione, liquidazione e revoca

Le scuole interessate inoltrano all'Amministrazione regionale le domande di copertura finanziaria per l'istituzione dei corsi, entro il 31 ottobre 2003, corredate da:

1. elenchi nominativi degli allievi suddivisi per corso completi dell'indicazione della data di rimpatrio e della classe frequentata;
2. relazione degli insegnati sulla situazione di ciascun allievo;
3. certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente qualora maggiorenne attestante la data del rimpatrio dello studente e la sua condizione di familiare o discendente di emigrato o di rimpatriato;
4. modalità di accreditamento del contributo e codice fiscale.

L'Amministrazione regionale, ad avvenuto ricevimento da parte della scuola della comunicazione attestante l'avvio del corso, provvede alla corresponsione di un anticipo pari al 100% dell'importo preventivato per le scuole pubbliche e pari al 80% per le scuole private. Entro tre mesi dalla conclusione dei corsi, salvo intervento di motivata proroga l'amministrazione scolastica deve provvedere ad inoltrare il rendiconto secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Qualora non sia stato utilizzato totalmente l'importo erogato, le somme non utilizzate, devono essere restituite con le modalità di legge, entro la sopraindicata scadenza. Al rendiconto deve essere allegata la documentazione comprovante la restituzione di dette somme.

L'Amministrazione regionale provvede alla corresponsione del 5% per spese di gestione alle scuole pubbliche e saldo del contributo per le scuole private.

3. Reinserimento scolastico individuale

Soggetti beneficiari

1. Familiari e discendenti di emigrati e di rimpatriati che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana conseguente il periodo di permanenza all'estero o la frequenza, all'estero, di diversi ordinamenti didattici.

2. Familiari e discendenti di emigrati o di rimpatriati che, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, abbiano prodotto al Centro servizi amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) richiesta di riconoscimento dell'equipollente titolo di studio italiano ed abbisognino di lezioni di lingua italiana per sostenere l'esame previsto a tal fine.

Importo del contributo

Euro 25,82 (lire 50.000) orarie onnicomprensive degli oneri di legge fino ad un massimo dell'80% della spesa sostenuta per un limite di 100 ore di lezione.

Indirizzi e criteri da osservare

Programma di studio indicato dagli insegnanti con la possibilità che l'attività didattica abbia luogo anche nei mesi delle vacanze estive.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di esclusione

Mancanza di requisiti anagrafici dei partecipanti.

Attivazione del corso da parte della scuola (limitatamente al punto 1).

Criteri di concessione, liquidazione e revoca

Le domande vengono presentate all'Amministrazione regionale dallo studente se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà entro il 31 ottobre 2003, accompagnate dalla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione alla scuola;
2. relazione degli insegnati sulla situazione dell'allievo e dichiarazione dell'istituto che non è stato attivato alcun corso nell'ambito della scuola;
3. certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso

studente qualora maggiorenne attestante lo stato di famiglia, la residenza, la data del rimpatrio dello studente e la sua condizione di familiare o discendente di emigrato o di rimpatriato;

4. programma dell'attività didattica e preventivo di spesa, sottoscritti dall'insegnante che curerà l'intervento di sostegno;
5. titolo all'insegnamento della materia prodotto dall'insegnante;
6. modalità di accreditamento del contributo e fotocopia del codice fiscale;
7. atto di delega o di affidamento nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dai genitori dello studente minorenne.

Per gli studenti che abbiano richiesto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, la documentazione di cui ai punti 1. e 2. è sostituita da un'attestazione del Centro servizi amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) circa le prove da sostenersi da parte degli interessati per ottenere tale riconoscimento.

Il contributo viene erogato a rimborso, a lezioni ultimate, su presentazione di:

1. fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzata, rilasciata a norma di legge dall'insegnante che ha impartito le lezioni;
2. relazione dell'insegnante sullo svolgimento dell'attività di sostegno e valutazione dei risultati conseguiti.

4. Reinserimento professionale

Soggetti beneficiari

Corregionali all'estero e loro familiari e discendenti, che abbiano superato l'età per la scuola dell'obbligo, rimpatriati da non oltre due anni alla data di inizio del corso che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di assenza all'estero di almeno cinque anni.

Importo del contributo

Euro 1.032,91 (lire 2.000.000) [(80% del costo dei corsi fino ad un massimo di euro 1.032,91 (lire 2.000.000)].

Indirizzi e criteri da osservare

Il contributo può essere concesso per la frequenza ad un solo corso professionale presso un istituto avente sede in Regione.

Criteri di priorità

Iscrizione alle liste di collocamento.

Capo famiglia con familiari a carico.

Criteri di esclusione

Mancanza dei requisiti anagrafici.

Criteri di concessione, liquidazione e revoca

Le domande devono essere presentate all'Amministrazione regionale dal rimpatriato se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà.

La domanda deve essere corredata da:

1. certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso rimpatriato se maggiorenne attestante lo stato di famiglia, la residenza, la cittadinanza, il Comune di espatrio, la data del rimpatrio, il periodo di permanenza all'estero, il titolo di studio posseduto;

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di disoccupazione l'eventuale iscrizione alle liste di collocamento (ai fini della valutazione delle priorità);

3. dichiarazione della scuola relativa alla tipologia del corso da frequentare, sede, durata, costo e attestazione finale rilasciata;

4. certificato di iscrizione alla scuola.

Il contributo viene erogato a rimborso, a corso ultimato, su presentazione di:

1. fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzata, rilasciata a norma di legge dall'istituto;

2. relazione illustrativa rilasciata dalla scuola attestante il numero di ore frequentate, i risultati conseguiti dall'alunno.

L'istruttoria delle domande relative ai progetti da A.1 a A.4 verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine di presentazione delle domande medesime.

B.1 Editoria

Riferimento normativo

- legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e comma 2.

Finalità

Curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti dei corregionali residenti all'estero e fuori del territorio regionale con la terra di origine.

Interventi dell'Amministrazione regionale

Acquistare e diffondere abbonamenti a pubblicazioni, libri, materiale documentario, audiovisivo ed informatico, curare la stampa e la ristampa di testi di particolare interesse per il mondo dell'emigrazione comprese tesi di laurea o di dottorato, anche di pubblicazioni di collane specializzate.

Promuovere l'informazione riguardante la realtà regionale con programmi o cicli di trasmissioni radiofoniche o televisive da trasmettere nei paesi con maggiore presenza di corregionali, con il concorso di strutture regionali, con le emittenti radiotelevisive nazionali ed estere.

Soggetti destinatari

Associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione, corregionali all'estero.

Soggetti beneficiari

Enti locali, enti, associazioni, istituzioni dei corregionali all'estero.

Importo del contributo

Fino al 90% delle spese ammissibili non coperte da altri finanziamenti, entro il limite massimo di euro 77.468,53 (lire 150 milioni) per la realizzazione e la diffusione di abbonamenti a pubblicazioni, libri, materiale audiovisivo ed informatico di interesse regionale o relativo all'emigrazione.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Viene data priorità:

1. alle pubblicazioni periodiche edite dalle Associazioni regionali riconosciute dei corregionali all'estero già operanti con significativa continuità;
2. alla produzione e divulgazione di materiale documentale che rinsaldi i rapporti con i corregionali residenti all'estero o in altre Regioni italiane;
3. alla produzione e divulgazione di materiale informatico di interesse regionale.

La concessione dei contributi sarà disposta con priorità per le domande presentate dalle associazioni regionali riconosciute dei corregionali all'estero, avuto riguardo all'attività istituzionale delle stesse, alla consistenza del bilancio nonché alla tiratura e diffusione del materiale pubblicato.

Criteri di esclusione

Non cumulabilità con altri interventi previsti dal presente programma.

Criteri di concessione, liquidazione e revoca

Le domande, a firma del legale rappresentante, vanno inoltrare entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente programma, corredate da:

1. preventivo relativo all'iniziativa approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;
2. relazione illustrativa del progetto;
3. dichiarazione di non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda intesa ad ottenere un contributo per la stessa finalità.

Anticipo del 50%.

Saldo a presentazione di rendiconto approvato dall'organo competente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dalla documentazione giustificativa della spesa da presentarsi con le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 entro 90 giorni dal completamento del progetto.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

B.2 Iniziative di promozione culturale

Riferimento normativo

- legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e comma 4.

Finalità

Sostenere la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della terra d'origine.

Favorire la partecipazione dei corregionali all'estero alla vita culturale della Regione.

Assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei corregionali residenti all'estero e fuori del territorio regionale per mantenere il legame di origine con il Friuli Venezia Giulia.

Sostenere altre eventuali iniziative, direttamente o in collaborazione con altre Regioni, in favore dei corregionali all'estero.

Soggetti

L'Amministrazione regionale, provvede a:

1. organizzare manifestazioni culturali presso i corregionali residenti fuori dal territorio regionale, o manifestazione di carattere regionale, valendosi degli

Enti locali, enti, associazioni, istituzioni dei corregionali all'estero;

2. favorire iniziative di promozione dell'identità regionale presso le comunità dei corregionali all'estero od in altre Regioni italiane anche in occasione di particolari eventi storici e culturali che coinvolgano un'ampia rappresentanza di corregionali;
3. attivare sinergie informatiche tra le diverse strutture che operano nel settore dell'emigrazione in concerto con altre strutture regionali, quali la cultura, i beni culturali ed il turismo, anche tramite siti informatici che siano interfaccia tra l'Amministrazione regionale ed i corregionali all'estero.

Importo del contributo

Il contributo viene concesso fino al 90% delle spese ritenute ammissibili.

A richiesta del beneficiario viene erogato l'anticipo del 50% del contributo concesso.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Vengono privilegiate le manifestazioni culturali promosse in collaborazione tra gli Enti locali e gli enti, associazioni ed istituzioni dei corregionali all'estero, con particolare riguardo al coinvolgimento di più realtà istituzionali.

La valutazione inoltre tiene conto di tre elementi prioritari quali i contenuti, le aree geografiche ed i soggetti di riferimento.

Sono, in tal senso, valutate prioritarie:

1. le iniziative di carattere informativo, divulgativo, sulla realtà regionale relativa agli aspetti istituzionali, culturali, economici, turistici, che valorizzino le tradizioni e le identità culturali e linguistiche regionali;
2. le iniziative promosse in aree svantaggiate (per condizioni socio-economiche o per distanza o carenza di comunicazioni), di tradizionale emigrazione regionale o in quelle nelle quali non si siano svolte iniziative nell'ultimo triennio;
3. le iniziative che coinvolgono la generalità dei corregionali all'estero, la componente giovanile e quella anziana.

Criteri di esclusione

Iniziative che non abbiano sufficienti motivazioni culturali o che non prevedano il coinvolgimento della comunità dei corregionali.

Non cumulabilità con altri interventi previsti dal presente programma.

Criteri di concessione e revoca

La domanda, a firma del legale rappresentante dell'ente, va presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente programma, corredata da:

1. preventivo relativo all'iniziativa (entrate e spese) approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;
2. programma dell'iniziativa indicante i contenuti, le aree geografiche ed i soggetti di riferimento;
3. dichiarazione di non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda intesa ad ottenere un contributo per la stessa finalità.

Saldo a presentazione da parte del legale rappresentante dell'ente, del rendiconto approvato dall'organo competente, corredato dalla documentazione giustificativa delle spese secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 nonché da una relazione illustrativa della manifestazione realizzata, atta a comprovare lo svolgimento della stessa secondo le modalità e gli obiettivi previsti nel decreto di concessione, dall'elenco dei partecipanti, nel caso di seminari.

La documentazione va inoltrata entro 90 giorni dal completamento del progetto.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

BENEFICIARI

Ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 2, comma 1, sono destinatari degli interventi disposti dal presente programma:

1. i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono fuori del territorio regionale;
2. i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo rientro in regione da non più di due anni.

I requisiti necessari per accedere ai benefici sono pertanto:

- *per i corregionali all'estero:*

☒ essere cittadini italiani

- ☒ essere stabilmente residenti all'estero
- ☒ essere espatriati da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia (o degli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73), ovvero
- ☒ essere familiari o discendenti di persona espatriata come sopra indicato
- *per i rimpatriati:*
- ☒ essere rientrati definitivamente in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia da non più di due anni
- ☒ essere stati all'estero per almeno cinque anni
- ☒ essere cittadini italiani
- ☒ essere espatriati da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia (o degli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73), ovvero
- ☒ essere familiari o discendenti di persona espatriata come sopra indicato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Austria. Progetti approvati.

(approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2003, n. 2093)

Misura	*Progetto*	*Direzione*	*Beneficiario*	*Approvazione*
2.1	LAB.ORA - Laboratorio orafi FVG221002	SASM	Agemont S.p.A.	25 giugno 2003
2.1	Opportunità di sviluppo della cooperazione imprenditoriale nell'area transfrontaliera friulano-carinziana - FVG221039	DR Industria	DR Industria	25 giugno 2003
1.1	Salvaguardia dell'erpetofauna nel territorio di Alpe-Adria FVG111038	Istituto faunistico regionale	Istituto faunistico regionale	25 giugno 2003

Trieste, 16 luglio 2003

IL DIRETTORE:
dott. Lucio PELLEGRINI

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI BORDANO
(Udine)

Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per l'appalto del servizio di mensa scolastica.

Si rende noto che l'asta pubblica indetta per l'appalto del servizio di mensa scolastica per la scuola elementare e materna di Bordano, anni scolastici 2003-2004 - 2004-2005, è stata aggiudicata alla ditta Chrame S.n.c. da Ponte San Pietro (Bergamo) verso il prezzo e pasto di euro 3,19 I.V.A. esclusa.

Bordano, 1 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Carla Stefanutti

COMUNE DI POVOLETTO
(Udine)

Bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico - periodo 1° settembre 2003-30 giugno 2005.

1) Ente Appaltante: Comune di Povoletto - largo Mons. Cicuttini n. 1, 33040 - Povoletto (Udine) Italia - telefono 0432-4664082/ fax 0432-664094.

2) Natura dell'appalto: servizio di trasporto scolastico comprensivo di gite scolastiche e di istruzione riservato agli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie.

3) Luogo della prestazione: Comune di Povoletto.

4) La prestazione del servizio è riservata alle ditte in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 (Trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea).

5) Durata dell'appalto: periodo dal 1° settembre 2003 al 30 giugno 2005.

6) Il capitolato d'oneri ed i documenti complementari potranno essere richiesti all'Ufficio segreteria del Comune di Povoletto (telefono 0432-664082 dott. Gianluca Jesu, Responsabile area amministrativa).

7) Termine presentazione offerte: il termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 (ore dodici) del giorno lunedì 25 agosto 2003 termine perentorio.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine suddetto all'Ufficio protocollo del Comune di Povoletto largo Mons. Cicuttini n. 1, 33040 - Povoletto (Udine) - Italia.

L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

8) Apertura offerte: All'apertura delle offerte saranno ammessi esclusivamente rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara.

L'apertura delle buste contenenti le offerte si terrà il giorno martedì 26 agosto 2003 alle ore 12.00 (dodici) nel municipio di Povoletto largo Mons. Cicuttini 1 nella sala della Giunta comunale (1° piano). L'eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata alle sole ditte che avranno presentato l'offerta.

9) Cauzione provvisoria: Per la partecipazione alla gara è richiesto il versamento di una cauzione provvisoria pari a euro 3.000,00.

10) Finanziamento: L'appalto verrà finanziato con mezzi propri. Il pagamento del corrispettivo avverrà in forma posticipata con cadenza mensile.

11) Al momento dell'attivazione del servizio e per tutta la durata dello stesso l'aggiudicatario dell'appalto dovrà disporre di un parco mezzi idoneo a far fronte alle normali esigenze di servizio (che consiste in almeno n. 2 scuolabus omologati nelle forme di legge) nonchè della possibilità di avvalersi degli scuolabus occorrenti in caso di fermo o guasto di uno o più degli scuolabus ordinariamente utilizzati.

12) L'offerente sarà vincolato all'offerta per n. 4 (quattro) mesi dalla presentazione della stessa.

13) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il sistema del prezzo più basso ai sensi e modi degli articoli 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995 e con verifica delle offerte anormalmente basse effettuate con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto stesso.

14) Importo a base d'asta: L'importo a base d'asta è previsto in euro 150.000,00 (centocinquantamila) I.V.A. esclusa riferito a 2 anni scolastici.

15) Nel capitolato d'oneri viene indicata la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità.

16) L'aggiudicatario dell'appalto dovrà produrre (prima della sottoscrizione del contratto) una cauzione definitiva pari al 5% del valore complessivo dell'aggiudicazione.

17) Successivamente all'aggiudicazione l'aggiudicatario dell'appalto dovrà acquistare n. 2 scuolabus comunali finora utilizzati per il servizio al prezzo che viene predeterminato forfettariamente nel capitolato d'oneri.

18) Responsabile procedimento: Responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Jesu, Responsabile area amministrativa. L'istruttoria è stata affidata all'Ufficio segreteria al quale potranno essere richieste le informazioni sulla pratica (telefono 0432/664082 - fax 0432/664094).

Povoletto, lì 15 luglio 2003

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
dott. Gianluca Jesu

COMUNE DI REMANZACCO
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e servizio delle pubbliche affissioni, per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2008.

Il Responsabile dell'Area economico/finanziaria rende noto che:

1) il giorno 22 ottobre 2003 alle ore 11.30, in seduta pubblica, nella sede comunale, presso la sala Giunta p.zza P. Diacono n. 16 - 33047 Remanzacco (Udine), si svolgerà l'asta pubblica per l'affidamento del servizio per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e servizio delle pubbliche affissioni, per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2008, in esecuzione della determinazione del settore n. 38 del 9 luglio 2003.

2) L'asta pubblica si svolgerà con il sistema del pubblico incanto, unico e definitivo, mediante offerta segreta da presentare secondo le modalità indicate nel bando di gara e nell'osservanza di tutte le prescrizioni di cui all'allegato capitolato d'oneri, con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 (aggio a favore del concessionario più basso) per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e l'accertamento, la liquidazione, la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e servizio pubbliche affissioni.

L'aggio a favore del concessionario proposto, a pena di esclusione, non potrà essere superiore al seguente valore: 25%.

Saranno ammesse le sole offerte pari o in ribasso.

L'aggio potrà indicare fino al massimo di due cifre decimali dopo la virgola.

Qualora, pertanto, i concorrenti presentino offerte da cui risultino aggi con ulteriori cifre decimali rispetto a quelle sopraindicate, l'Amministrazione comunale non terrà conto di dette cifre ulteriori.

Si precisa che le offerte presentate saranno assoggettate alla verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 157/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000, con eventuale successiva esclusione delle offerte anormalmente basse, per le quali l'offerente non offra adeguate giustificazioni, a seguito di richiesta in tal senso avanzata dall'Amministrazione comunale. Il minimo annuo garantito, al netto dell'aggio, è fissato dall'Amministrazione comunale, a pena di esclusione, in 25.000,00 euro.

3) Il termine di ricezione delle offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro il giorno 21 ottobre 2003, al seguente indirizzo: Comune di Remanzacco - Ufficio tributi - p.zza P. Diacono n. 16 - 33047 Remanzacco (Udine).

4) Copia integrale del bando di gara, del Capitolato d'oneri e di tutti gli allegati, è disponibile presso il Comune di Remanzacco - Ufficio tributi - p.zza P. Diacono n. 16 - 33047 Remanzacco (Udine) telefono 0432/649403, al quale è demandata ogni informazione in merito, oppure sul sito: www.comune.remanzacco.ud.it.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO E FINANZIARIA:
Manuela Totolo

AUTORITÀ DI BACINO
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
VENEZIA

Decreto segretariale 10 luglio 2003 n. 18. (Estratto). Proroga dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Tagliamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

In relazione al perdurare della situazione siccitosa e del conseguente deficit idrico, le misure adottate con decreto segretariale n. 16 del 30 giugno 2003 sono prorogate fino al 25 luglio 2003.

Venezia, 10 luglio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

Decreto segretariale 11 luglio 2003, n. 19. (Estratto). Proroga dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «media» entità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 11 delle norme di attuazione del piano poste in salvaguardia dall'articolo 2 della delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni, nel bacino del fiume Piave è dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di «media» entità.

Art. 2

In relazione a quanto sopra, le utenze, irrigue ed industriali dei Consorzi Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella di Nervesa nel periodo 13 luglio 2003-25 luglio 2003 subiranno, singolarmente, una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura non inferiore al 10%.

Art. 3

I consorzi irrigui ed industriali citati all'articolo 2, nell'esercitare la derivazione, avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

Art. 4

Per le finalità del presente provvedimento l'ENEL Produzione S.p.A. e l'ENEL Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 limiteranno il vuotamento degli invasi allo stretto necessario per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze di pianura, conseguentemente ridotte.

Art. 5

Nel periodo 13 luglio 2003-25 luglio 2003 l'ENEL Produzione S.p.A. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per mantenere meccanicamente efficienti le macchine e gli impianti.

Art. 6.

In relazione alla condizione di cui all'articolo 1, nel periodo 13 luglio 2003-25 luglio 2003 la portata di rispetto alla sezione di Nervesa della Battaglia, nonché subito a valle della stessa, è ridotta a 6 mc/s.

Art. 7

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino e alla Regione del Veneto - Direzione difesa del suolo e protezione civile i seguenti dati:

- i Consorzi di cui all'articolo 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo;
- l'ENEL produzione S.p.A. e l'ENEL Green-Power S.p.A., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Quero, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata oraria turbinata dalle centrali di S. Floriano e Caneva.

Art. 8

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere revocate o sostanzialmente modificate.

Venezia, 11 luglio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

COMUNE DI CLAUT
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, della zona G2: «delle attrezzature turistico-ricettive di

nuovo impianto» in località Fager (ex villaggio Vajont).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che con deliberazione n. 17 del 10 luglio 2003, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, il Consiglio comunale di Claut ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale della zona G2: «delle attrezzature turistico-ricettive di nuovo impianto» in località Fager (ex villaggio Vajont).

Successivamente alla presente pubblicazione il P.R.P.C. sarà depositato presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione (telefono 0427/878040 - fax 0427/878454).

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune proprie osservazioni.

Claut, lì 14 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Sonia Martini

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

AUTONOMIA

CAPO II

FUNZIONI

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

AUTONOMIA

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. La Comunità che costituisce il Comune di Monfalcone è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, più avanti chiamato «Testo unico», dalle leggi regionali e dal presente Statuto.

2. Il Comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

3. L'ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.

5. Il Comune si riconosce nei valori della Resistenza e della vita nazionale espressi nella Costituzione Italiana. Ritiene la pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

6. Monfalcone è città aperta all'Europa. Partecipa attivamente alla costruzione della Nuova Europa unita, democratica e federale. Il Comune di Monfalcone aderisce alla «Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile», firmata ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994 e nota come Carta di Aalborg, sulla base della quale uniforma le proprie azioni di governo, ispirandole ai principi di sviluppo sostenibile, cioè capace di garantire nel tempo il soddisfacimento dei bisogni dell'intera società umana, compatibilmente con la capacità di carico del sistema ambientale.

7. La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo unico e dal presente Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali, alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 2

L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, che i suoi Orga-

ni attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. L'esercizio dell'autonomia ha il suo limite nei principi enunciati come inderogabili dalla legislazione in materia di ordinamento di Enti locali. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano tali principi, obbliga il Consiglio comunale ad adeguare il presente Statuto entro 120 giorni.

3. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla revisione dei Regolamenti comunali vigenti, adeguandoli ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente Statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.

Art. 3

Indirizzi generali per l'organizzazione del Comune

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi Organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ente dall'ordinamento.

2. Per conseguire con l'attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico e del progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli Organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e diritti della popolazione.

3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio assicurano il miglior equilibrio fra l'azione degli Organi politico-istituzionali attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale della Comunità che Consiglio e Giunta si propongono di attivare.

4. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento. Esse hanno la finalità di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi - ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

CAPO II

FUNZIONI

Art. 4

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è Ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri Organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla Comunità, dell'assetto, protezione ed ordinato uso del territorio e dello sviluppo economico.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato, dalla Regione autonoma secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Favorisce le diverse forme di collaborazione con le realtà territoriali vicine nel rispetto delle singole autonomie e, in conformità con i principi sanciti dalla Carta europea sulle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge n. 439 del 30 dicembre 1989, favorisce forme di cooperazione internazionale con altre Comunità locali anche attraverso l'istituto del gemellaggio.

Art. 5

Funzioni per la tutela della persona e della Comunità

1. Il Comune, nel riconoscere il valore di ogni singolo individuo, promuove ed afferma i diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostiene l'elevazione delle condizioni personali e sociali. Rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Le iniziative ed interventi attuati devono ispirarsi ai principi di equità e solidarietà.

2. S'impegna a promuovere la crescita civile, sociale, economica della Comunità e le stesse opportunità di sviluppo individuale per ogni cittadino; pone particolare attenzione e priorità d'intervento nei confronti delle diverse condizioni di disagio, emarginazione e povertà. In particolare il Comune promuove la valorizzazione del proprio ruolo favorendo l'occupazione, il diritto

alla casa, il perseguimento degli obiettivi sopra citati, anche tramite la costituzione di una Consulta permanente sulle pari opportunità uomo donna e la solidarietà verso le categorie più deboli.

Art. 6

Funzioni di tutela e promozione delle formazioni sociali

1. Il Comune tutela a promuove lo sviluppo delle formazioni sociali autonome prive di scopi di lucro, quali luoghi privilegiati per lo sviluppo dell'individuo e della Comunità. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo del Terzo settore «No Profit», con particolare attenzione alle forme associative, alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alla cooperazione sociale.

2. Promuove, a servizio dei soggetti individuati nel precedente comma, la creazione di idonee agevolazioni, strutture, servizi ed impianti, ne assicura un disciplinato ed equo accesso, nel rispetto delle norme di legge ed in base ad apposite norme regolamentari. Promuove lo sviluppo della cultura del volontariato e della solidarietà sociale, in modo particolare coinvolgendo i giovani, anche attraverso lo strumento del Servizio civile volontario.

3. Il Comune si avvale della consultazione dei cittadini, istituendo nel suo seno Consulte consiliari di settore.

Art. 7

Funzioni per la tutela della salute e della qualità della vita

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e promuove ed assume iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità. Attua significative iniziative di prevenzione ed adotta idonei strumenti per rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, prestando una particolare attenzione alle problematiche asbesto-correlate, data l'enorme rilevanza sociale del fenomeno ed i suoi altissimi costi umani e sociali, nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più opportuni, alla tutela della maternità e della prima infanzia, degli anziani e dei disabili; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale e sanitaria e favorisce la cultura della prevenzione e dell'educazione alimentare.

2. Gli interventi sociali e sanitari previsti nelle norme di settore, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, sono coordinati con i Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale con modalità determinate da apposito Regolamento.

Art. 8

Funzioni per la tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente e il paesaggio, adotta le misure necessarie alla conservazione e alla difesa del suolo e del sottosuolo, per l'eliminazione delle cause d'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Uniforma l'azione di tutela dell'ambiente ai principi contenuti nel «decalogo ambientale» che il Consiglio comunale approva. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, paleontologico garantendone la fruibilità da parte della collettività.

Art. 9

Funzioni per la promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove il diritto all'istruzione primaria di base per quel che attiene alla sua diretta competenza e il diritto all'istruzione secondaria, in collaborazione con la Provincia; favorisce e sostiene lo sviluppo dell'istruzione postsecondaria e universitaria in relazione allo sviluppo economico del territorio ed in raccordo con gli Istituti medi superiori, l'Università ed i Centri di eccellenza presenti in Regione.

2. Il Comune cura lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali. In particolare intende valorizzare le realtà culturali locali e tutte le lingue minoritarie, riconoscendo nello Sloveno la lingua della minoranza nazionale storicamente presente nel territorio comunale. Tutela, valorizza e promuove l'integrazione delle diversità culturali presenti sul territorio comunale.

3. Con il medesimo «spirito europeistico», volto all'abbattimento delle frontiere fisiche e mentali, il Comune presta una particolare attenzione nei confronti della minoranza nazionale italiana che vive nell'Istria e nel Quarnero e si adopera per favorire la collaborazione tra le organizzazioni e le associazioni dell'Esodo e quelle della minoranza nazionale stessa in un progetto di salvaguardia, tutela e valorizzazione della lingua e della cultura italiane nei territori dell'Adriatico Nord-Orientale, luogo storico di incontro tra le etnie neolatine (italiana e veneto-friulana) e slave (slovene e croate).

4. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani, promuove le attività di educazione e di formazione dei giovani; incoraggia lo sport dilettantistico e giovanile; sostiene le attività ricreative e di autogestione del tempo libero.

5. Il Comune riconosce l'alta funzione formativa ed educativa del Consiglio municipale dei ragazzi che costituisce un avvio alla pratica democratica e partecipativa in seno alla popolazione preadolescenziale.

6. Considera come pertinenti al settore organico dei Servizi culturali di attribuzione primaria e necessaria per la Comunità locale:

a) l'organizzazione del Servizio pubblico di informazione e di pubblica lettura,

b) l'organizzazione delle funzioni dello spettacolo nelle sue varie articolazioni,

c) la conservazione e la fruizione dei beni museali,

d) la valorizzazione delle arti figurative,

attraverso strumenti esistenti quali: la Biblioteca comunale, il Teatro comunale, il civico Museo del Territorio e la Galleria Espositiva comunale.

7. Riconosce l'importanza sociale degli animali nella città e promuove l'estendersi di una cultura di rispetto nei loro riguardi, coinvolgendo le Associazioni animaliste di volontariato presenti sul territorio.

8. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti nel Comune con una delibera approvata da almeno dai due terzi dei suoi componenti.

Art. 10

Funzioni per l'assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, e di una pianificata utilizzazione delle risorse ambientali autonomamente e/o in coordinamento con i Comuni contermini.

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio di cui all'articolo 8. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri del centro abitato, favorendo e facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolare attenzione al trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse, previste nell'ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l'edificabilità delle zone collinari e soggette a vincoli di conservazione ambientale, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle vigenti normative in materia.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini, compresi i disabili, incoraggiando il recupero del patrimonio edilizio esistente per la realizzazione di una città senza barriere.

4. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite compatibilmente con i principi del presente Statuto.

5. Garantisce il diritto alla mobilità di tutte le categorie sociali, in modo particolare per le fasce più deboli. Attua un sistema coordinato e sostenibile di mobilità complessiva e di aree pedonali, adeguandolo ai fabbisogni della popolazione residente e pendolare, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali. Predispone il piano urbano del traffico, incentivando l'uso dei mezzi pubblici, come strumento per una mobilità sostenibile.

6. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, quali la Squadra di Protezione civile, da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità.

7. Il Comune di Monfalcone esercita le funzioni di controllo e di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia in base alle disposizioni della legge e dei Regolamenti.

Art. 11

Funzioni per lo sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove le attività commerciali, industriali e artigianali, anche in forma cooperativa, con interventi diretti e/o in collaborazione con gli Enti preposti e le Associazioni di categoria, anche salvaguardando le realtà agricole esistenti.

2. Si adopera per il rafforzamento economico delle Aziende industriali pubbliche e private e per la tutela occupazionale presso le stesse.

3. Promuove e sostiene la riconversione dei settori produttivi industriali ed agricoli in termini di razionalizzazione dei consumi energetici, minimizzazione degli impatti negativi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e utilizzo compatibile delle risorse del territorio.

4. Tutela, promuove e sostiene lo sviluppo delle attività artigianali e artistiche, adottando opportune iniziative per rafforzare e valorizzare sia le tradizioni sia l'imprenditorialità giovanile.

5. Favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

6. Sviluppa le attività turistiche del litorale e del territorio monfalconese, promuovendo il rinnovamento sia l'ordinata espansione delle attrezzature sia dei servizi, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente anche attraverso forme di concertazione con le Associazioni di categoria che concorrono alla formazione

dell'offerta turistica, con l'Associazione Pro Loco, con i soggetti pubblici e privati interessati come previsto dalle norme regionali e nazionali in materia.

7. Favorisce lo sviluppo e promuove l'espansione del Porto con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture ed ai servizi di intermodalità.

Art. 12

Programmazione economico-sociale e territoriale. Cooperazione

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e della cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di sua competenza alla loro specificazione e attuazione.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, promuovendo e/o concludendo accordi di programma nei modi e nelle forme previste dalla legge per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.

3. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli Enti locali, compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 13

Riassetto territoriale

1. Al fine di meglio corrispondere alle domande di servizio della popolazione, il Comune di Monfalcone promuove con le realtà municipali della Sinistra Isonzo delle convenzioni atte a rendere i servizi alle Comunità efficienti ed efficaci e possibilmente economiche secondo le norme del Testo unico articolo 30.

2. Si impegna a periodiche verifiche della possibilità e dell'opportunità di pervenire a nuovi possibili assetti territoriali, secondo le norme previste dalla legge nazionale e regionale, ed opera, in accordo con i Comuni limitrofi, con l'obiettivo di costituire con essi un'unica municipalità.

Art. 14

Partecipazione

1. Il Comune riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

2. Riconosce il ruolo fondamentale della libera e democratica informazione nell'esercizio del diritto di opinione, di critica e di partecipazione e si adopera per favorirne la presenza e la diversità. Adotta idonee modalità di rapporto con le agenzie informative ed attiva propri strumenti periodici di informazione improntati alla più ampia partecipazione e al controllo.

3. Considera le Organizzazioni e le Istituzioni elettive sia sindacali, che sociali, associative e di categoria, accanto a quelle politiche, come soggetti di rappresentanza dei cittadini e delle realtà economiche.

4. Gli Organi di governo e di gestione ispirano l'azione amministrativa secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti e afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

5. Al Comune, Istituzione territorialmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio delle funzioni e compiti da parte degli individui, delle famiglie e delle formazioni sociali che così partecipano direttamente all'attività del Comune.

Art. 15

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini. Decentramento

1. I Regolamenti e i provvedimenti di carattere regolamentare disciplinano l'esercizio delle funzioni e la organizzazione dei Servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di Servizi pubblici e privati.

3. Un Regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni d'indigenza che sono esentate dal rimborso delle spese sostenute dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

4. Il Consiglio comunale verifica periodicamente, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, la necessità di un maggior decentramento dei Servizi amministrativi, sociali, culturali e ricreativi, in riferimento alle realtà rionali, ai bisogni sociali ed in relazione alle risorse disponibili.

Art. 16

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli Organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato nelle normative vigenti, adeguando allo stesso le norme del presente Statuto i Regolamenti e l'organizzazione comunale.

2. I cittadini, liberamente riuniti in Associazioni e formazioni sociali, di cui all'articolo 6, possono esercitare attività e servizi di competenza comunale, nei settori sociali, culturali, sportivi ed ambientali. Un apposito Regolamento disciplina i requisiti dei proponenti, i contenuti e le modalità con cui vengono presi in esame dagli Organi comunali i progetti presentati. In materia il Comune si adegua alle apposite normative nazionali e regionali che disciplinano le convenzioni in oggetto.

Art. 17

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite dalle vigenti normative e successive modificazioni. Esso dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli Organi di governo e dell'organizzazione della gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che gravano, per impegno e costi, sulla popolazione e realtà economico-produttive, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato dev'essere un'organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini e delle realtà economico-produttive.

Art. 18

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Monfalcone confina con i Comuni di Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, della Provincia di Gorizia e con il Comune di Duino-Aurisina della Provincia di Trieste. La delimitazione del territorio è identificata dalla Carta tecnica numerica della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comune di Monfalcone, decorato con Medaglia d'argento al Valore Militare, ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, come da allegato bozzetto, ed il titolo di «Città», a norma della legislazione araldica e del decreto governativo n. 11022 del 1° aprile 1937.

3. Nell'ambito della legislazione dello Stato in materia, apposito Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

4. La sede del Comune è in Monfalcone, presso il Palazzo municipale, di piazza della Repubblica, 8.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 19

Organi

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio comunale la Giunta comunale e il Sindaco.

2. Gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

5. Il Consiglio procede, come suo primo atto, all'esame della convalida del Sindaco e dei Consiglieri, procede nel proprio seno alla nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, riceve dal Sindaco il

giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e la comunicazione della nomina della Giunta; elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.

6. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con la stessa votazione e ciascun Consigliere può votare un solo nome. Sono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti.

7. Fino alla nomina del Presidente il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 21

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Presidente del Consiglio rimette immediatamente copia del documento del Sindaco a tutti i Capigruppo consiliari i quali potranno far pervenire al Presidente per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni. Il Presidente invia immediatamente le osservazioni al Sindaco.

3. Il Consiglio comunale, nella successiva riunione indetta entro 15 giorni, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi la cui costituzione, sede di convocazione ed i cui rapporti con gli Organi e gli Uffici del Comune sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo le cui funzioni ed attività sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 23

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, per aree organiche, per gli atti di propria competenza, nonché di controllo, con funzioni preparatorie e referenti. I Dirigenti supportano l'attività delle Commissioni nella forma e modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.

2. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che debbono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.

3. Le Commissioni sono costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la rappresentatività di tutti i gruppi, per le finalità indicate dal titolo I del presente Statuto e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. In deroga al principio della rappresentatività di tutti i gruppi consiliari, potrà venire costituita la Commissione consiliare per le pari opportunità composta di norma dagli Amministratori comunali di sesso femminile.

5. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.

6. Qualora l'importanza della materia lo richieda, possono essere costituite Commissioni consiliari non permanenti che esauriscano il loro mandato con la redazione di un documento finale. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il loro funzionamento.

7. Il Consiglio comunale istituisce al proprio interno Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza alle opposizioni.

8. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

9. Il Consiglio comunale istituisce al proprio interno la Conferenza di Programmazione consiliare composta dai Capigruppo consiliari, dai Presidenti di Commissioni e dal Vice Presidente ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.

10. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 24

Convocazione del Consiglio

1. Il Regolamento del Consiglio comunale definisce le modalità di convocazione del Consiglio comunale e prevede forme di consultazione delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo prima delle sedute consiliari.

2. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano anche gli Assessori esterni, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Sono attribuiti al Presidente del Consiglio comunale poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta istituzionalmente il Consiglio comunale.

2. In caso di temporanea assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice o dal Consigliere anziano ovvero da un altro Consigliere in ordine di anzianità.

3. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni le raccomandazioni e vigila sull'esatta osservanza dei termini per le risposte, nonché sulle modalità delle stesse indicate nel Regolamento del Consiglio comunale, da parte del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente e dal Vice Presidente; redige l'ordine del giorno delle sedute della Conferenza di programmazione consiliare e della Conferenza dei Capigruppo.

5. Il Presidente, all'interno della Conferenza di programmazione consiliare, coordina il lavoro dei Presidenti di Commissione, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Il Presidente è il garante dell'autonomia del Consiglio nei confronti dell'Esecutivo; a tale scopo mantiene un'autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

7. Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto.

8. Coordina, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio all'adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

9. Coordina l'attività del Consiglio nella promozione, la partecipazione e la consultazione dei cittadini anche attraverso le loro Organizzazioni di rappresentanza con gli strumenti dello Statuto e dei Regolamenti.

10. Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

11. Cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 26

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa: vengono previste per il suo funzionamento strutture apposite (Servizi, Segreteria e Uffici di staff, attrezzature e risorse finanziarie) che vengono disciplinate tramite Regolamento.

2. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 27

Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché il sindacato ispettivo mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e l'accesso agli atti.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora gli stessi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su richiesta di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende ed Enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'Amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende ed Enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. I Consiglieri comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 28

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto nei casi previsti dalla legge.

Art. 29

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, Regolamenti;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli Organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici Servizi, costituzione di Istituzioni e Aziende speciali, concessione dei pubblici Servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio non può delegare tale potestà ad altri Organi.

4. La funzione di programmazione, propria del Consiglio comunale, si esprime in particolare nell'adozione, al fine della predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale, di un documento d'indirizzo, che contenga, con riferimenti pluriennali ed annuali, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili e macro obiettivi generali, suddivisi per aree organiche di settore. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità per la formazione e l'approvazione del bilancio.

5. Il Consiglio partecipa all'adeguamento permanente ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e della Giunta.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dalle leggi. L'adeguamento da parte del Consiglio comunale avviene contestualmente alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, mediante alla quale si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva.

7. Il Regolamento del Consiglio comunale garantisce l'effettiva partecipazione e approfondimento delle proposte da parte della Giunta, attraverso una scorporata analisi per aree organiche nelle competenti Commissioni consiliari.

Art. 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Al fine di dare pubblicità alle spese sostenute a titolo di propaganda nel corso delle campagne per le elezioni comunali, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese presentati dai candidati e dalle liste sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 31

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 8 (otto) Assessori, ovvero dal numero massimo di Assessori previsto dalla legge, se inferiore.

Art. 32

Nomina della Giunta comunale

1. I componenti della Giunta comunale tra cui il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco; la disciplina della nomina, durata e decadenza della Giunta comunale è determinata e regolata dalla legge.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 33

Anzianità degli Assessori

1. Nell'atto di nomina degli Assessori il Sindaco può disporne i nominativi nell'ordine di anzianità da lui determinato; in tal caso ne fa espressa dichiarazione al Consiglio quando comunica la nomina della Giunta.

2. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente non sia stata resa, Assessore anziano è il più anziano di età.

3. All'Assessore anziano, ed eventualmente gli altri Assessori in ordine di anzianità in caso di assenza del Vice Sindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

Art. 34

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco persone non appartenenti al Collegio, durante la trattazione di specifici argomenti, le quali dovranno abbandonare la seduta durante le votazioni.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario, con compiti consultivi e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

4. La Giunta comunale è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

5. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

6. L'attività della Giunta comunale è collegiale ed essa risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

Art. 35

Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale o ai Dirigenti.

2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, agendo collegialmente con finalità di efficienza, di equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale.

3. Spetta alla Giunta comunale l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. In particolare spetta alla Giunta:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con il Consiglio e con gli Istituti di partecipazione;

b) proporre al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

d) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze di altri Organi;

e) costituire, in occasione dello svolgimento di referendum consultivi, l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

f) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

g) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni fatta salva la competenza consiliare;

h) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto, ad approvare le transazioni;

i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;

j) approvare gli storni di bilancio ed adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;

k) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione;

l) determinare la dotazione organica complessiva del personale;

m) assegnare, a ciascun Ufficio di livello dirigenziale, una quota parte del bilancio dell'Amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibile ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'Ufficio e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

CAPO III

SINDACO

Art. 36

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' capo dell'Amministrazione e rappresentante del Comune, convoca e presiede la Giunta comunale e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 37

Competenze quale Organo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni. Può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, sentita la Giunta comunale.

4. Ha la direzione ed il coordinamento dell'attività politica.

5. Concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare.

6. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

7. Presenta al Consiglio comunale le proprie eventuali dimissioni.

8. Convoca i comizi per i referendum consultivi.

9. Adotta le ordinanze fatte salve le competenze degli altri Organi.

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici Servizi e Istituzioni nonché Aziende speciali e Società a cui il Comune partecipa, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

11. Impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai Dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.

12. Determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi comunali.

13. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto non abbia attribuito ai Dirigenti e/o al Segretario generale e/o al Direttore generale.

14. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei Servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche periferiche.

15. Informa la popolazione su situazioni di pericolo e di calamità naturali.

16. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dallo Statuto.

17. Il Sindaco nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni, Aziende speciali e Società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio.

18. Il Sindaco rilascia le concessioni edilizie con facoltà di delegare l'Assessore competente.

Art. 38

Delega di funzioni e temporanea sostituzione

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore la trattazione di determinate materie o progetti, con delega a firmare gli atti, che non siano assegnati ai Dirigenti, ai quali è attribuita la gestione amministrativa.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell'esercizio delle funzioni delegate l'Assessore è responsabile verso il Comune e verso terzi, secondo le norme generali delle responsabilità.

Art. 39

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. Svolge la funzione di Sindaco nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sino allo svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 40

Competenze quale Organo di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 41

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione dispone la convocazione della Giunta comunale per l'esame delle proposte iscritte anche da ciascun Assessore.

2. Riceve interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni, le cui modalità di trattazione in aula sono disciplinate dal Regolamento; all'interpellanza o all'interrogazione con richiesta di risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato fornirà risposta entro il termine di 30 giorni.

Art. 42

Competenze per i Servizi statali

1. Il Sindaco sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei Servizi di competenza statale previsti per legge.

2. Tramite delega agli Uffici d'anagrafe e di Stato civile rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai Regolamenti concernenti situazioni che risultano dai registri e schedari anagrafici, dai registri di Stato civile o da altri atti e documenti in possesso del Comune.

Art. 43

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI E RELATIVO ORDINAMENTO

Art. 44

Principi organizzativi

1. L'assetto organizzativo del Comune è volto a garantire una gestione corretta ed economica delle risorse finanziarie e patrimoniali, improntata alla trasparenza, all'imparzialità ed all'ottimizzazione dei processi produttivi, in relazione a concetti di efficienza, efficacia ed economicità, e ad assicurare la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo attribuita agli Organi di governo dell'Ente e quella gestionale assegnata ai Dirigenti.

2. Nell'ambito di tali principi, l'ordinamento degli Uffici e Servizi verrà disciplinato da apposito Regolamento che sarà informato ai seguenti principi organizzativi:

a) garantire una struttura flessibile, in modo che i Servizi, per rispondere in modo ottimale alla natura del compito loro assegnato, possano anche adottare al proprio interno modelli organizzativi diversificati;

b) garantire il coordinamento dell'azione delle varie Unità operative ed a tale scopo istituire forme permanenti di coordinamento a livello burocratico, con l'istituzione della Conferenza dei Dirigenti;

c) prevedere, per il conseguimento di compiti specifici e progetti di carattere straordinario o temporalmente delimitati, o comunque in tutti i casi in cui non sarà reputato economico ed efficace costituire un'unità organizzativa stabile, l'istituzione di gruppi di lavoro, anche con personale appartenente ad unità organizzative diverse, sotto la direzione di un responsabile di progetto;

d) mettere in atto sistemi di controllo operativo, per la verifica del conseguimento degli obiettivi e la valutazione dei risultati;

e) garantire un sistema informativo, interno ed esterno, ampio e diffuso, anche a supporto di quanto indicato nei precedenti commi;

f) valorizzare il miglioramento del personale e, a tal fine, promuovere ed attuare i programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale.

Art. 45

Il personale

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, con apposito Regolamento sono disciplinati:

a) la dotazione organica complessiva del personale;

b) l'organizzazione di Uffici e Servizi;

c) i criteri per l'assegnazione del personale alle singole unità organizzative, nel rispetto della professionalità posseduta dai singoli, ma anche dell'esigenza di flessibilità e quindi di aggiornamento ed eventuale riconversione professionale e di mobilità interna, necessari per attuare il modello organizzativo flessibile di cui al precedente articolo;

d) i procedimenti, con riferimento alla normativa di legge ed alla contrattazione collettiva, di selezione per l'accesso al lavoro, di avviamento al lavoro e di progressione di carriera, l'attribuzione delle qualifiche e del trattamento economico ed in genere lo stato giuridico del personale dipendente;

e) la responsabilità, con riferimento alle normative di legge e contrattuali.

Art. 46

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, che ne disciplina altresì le funzioni.

2. Il Direttore generale deve essere scelto tra persone aventi i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché specifica e documentata esperienza nella gestione di Enti e/o Aziende, di medie o grandi dimensioni, secondo precisi criteri inseriti nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e ad esso rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco, che può comunque procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi espressamente previsti dal Regolamento di organizzazione.

6. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, anche mediante la raccolta ed il coordinamento delle proposte formulate dai Dirigenti, in coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

7. Nel caso in cui il Direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario generale.

Art. 47

Il Segretario

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono regolati dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Oltre ad esercitare le attribuzioni specificamente previste dalla legge, il Segretario:

a) assiste gli Organi di governo dell'Ente nell'azione amministrativa;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) impartisce direttive ed emana circolari di carattere generale agli Uffici.

4. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, coordinandone l'attività, e svolge le funzioni previste dai Regolamenti per i casi di mancata nomina del Direttore.

5. Il Segretario generale esercita ogni altra funzione, anche di natura dirigenziale, attribuitagli dal presente Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. E' coadiuvato da un Vice Segretario, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, il cui trattamento è stabilito dal Regolamento di organizzazione.

Art. 48

La Dirigenza

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che non siano di competenza degli altri Organi del Comune, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo dell'Ente ed in tale ambito sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Ad essi compete:

a) individualmente:
   - l'esercizio della direzione e l'organizzazione dei Servizi, nel rispetto del principio di massima responsabilizzazione degli addetti in via diretta all'esercizio di funzioni ed all'erogazione di servizi e di coordinamento delle varie unità operative facenti capo al medesimo responsabile di Servizio;

b) collegialmente:
   - la garanzia del coordinamento dell'attività delle diverse unità operative a livello dell'intero Ente, sotto la direzione del Direttore generale, se nominato, o del Segretario generale e nel rispetto degli indirizzi della Giunta e del Sindaco. A tale scopo, viene istituita la Conferenza dei Dirigenti, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale, lo status dei Dirigenti responsabili dei Servizi, regolando le modalità di esercizio delle loro funzioni.

3. Ai Dirigenti spettano in particolare, in via esclusiva e fatte salve le diverse disposizioni previste dalla vigente normativa regionale, i seguenti compiti:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo;

f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

4. I Dirigenti esercitano ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto e dai Regolamenti o delegata dal Sindaco nel rispetto dei medesimi atti.

5. Spettano ai Dirigenti i poteri e gli obblighi del privato datore di lavoro; in particolare, assicurare l'inserimento, la formazione, la motivazione, la valorizza-

zione e l'utilizzo del personale loro assegnato, provvedere al controllo dell'attività da esso svolta e gestire le relazioni sindacali collegate al funzionamento dei Servizi da essi gestiti, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta.

6. Gli atti di competenza dirigenziale sono soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale, esclusivamente in caso di grave ritardo o di prolungata inerzia, specificamente indicato nel provvedimento di avocazione, e previa contestazione dell'inerzia e del ritardo al Dirigente.

7. La Dirigenza svolge funzioni di supporto, di collaborazione e di trasmissione di tutte le informazioni e documentazioni nei confronti degli Organi di governo dell'Ente. Le modalità saranno specificate dal Regolamento di organizzazione per quanto concerne i rapporti tra Sindaco, Giunta comunale e dirigenza e dal Regolamento del Consiglio comunale per quanto concerne i rapporti tra Consiglio comunale e dirigenza.

Art. 49

Disciplina della dirigenza

1. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede le modalità di nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili dei Servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'affidamento della responsabilità dei Servizi o degli Uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, anche tramite contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il Regolamento disciplina le eventuali collaborazioni esterne, ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. In entrambi i casi di cui ai due precedenti commi, il Regolamento stabilisce la durata massima degli incarichi, i criteri per la determinazione del trattamento economico e le condizioni per una eventuale interruzione anticipata del contratto, qualora, per comprovati motivi, non sia garantito il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 50

Nucleo di valutazione

1. E' istituito il Nucleo di valutazione per l'esercizio delle funzioni previste delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dai contratti collettivi di lavoro per i Dirigenti e per i dipendenti degli Enti locali.

2. Le disposizioni sulla composizione, nomina, competenze ed alla disciplina del funzionamento del Nucleo sono stabilite nel relativo Regolamento.

TITOLO IV

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

SERVIZI

Art. 51

Servizi pubblici locali

1. I Servizi pubblici esercitabili dal Comune, da distinguersi in Servizi di rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale, sono gestiti secondo le norme di legge.

2. Il Consiglio comunale approva il piano generale dei Servizi pubblici. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei Servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli Servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

3. Il piano dei Servizi costituisce un allegato della Relazione previsionale e programmatica.

4. L'organizzazione di un nuovo Servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento alla dimensione territoriale e agli altri Servizi gestiti dal Comune.

5. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzio, anche previo accordo di programma.

6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione, le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

7. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei Servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 52

Servizi pubblici locali di rilevanza industriale

1. Il Comune esercita le facoltà previste dalla legge in materia di Servizi pubblici di rilevanza industriale, perseguendo un equilibrio tra la valorizzazione della libera concorrenza imprenditoriale e dell'interesse pubblico.

2. Il Comune, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, identifica l'ambito di gestione dei Servizi di rilevanza industriale nella dimensione almeno provinciale ed in tal senso opera per ricercare accordi con gli altri Enti locali del territorio, anche, se non solo, al fine di individuare standard di qualità e determinare le modalità di vigilanza e controllo dei soggetti gestori, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

Art. 53

Servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

1. I Servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune.

2. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei Servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 54

Aziende speciali ed Istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali e delle Istituzioni saranno disciplinati dal relativo Regolamento che dovrà prevedere oltre alla dotazione di beni e personale, le finalità e gli indirizzi, le modalità di approvazione degli atti fondamentali, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e verifica gestionale da parte dei competenti Organi dell'Ente, nonché le modalità di copertura degli eventuali costi sociali.

2. L'Azienda speciale è dotata di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con gli altri Comuni.

2. La convenzione determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione dell'accordo tra le parti ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 56

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire con gli altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende speciali previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dallo Statuto consortile.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 57

Finalità

1. Le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento di Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione comunale, devono essere conformi ed in armonia con le funzioni esercitate dal Comune che potrà comunque fissare indirizzi di massima secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 58

Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune

1. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al presente capo, si applicano le normative in vigore.

2. I rappresentanti del Comune negli Enti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso

Aziende pubbliche o private, per Uffici pubblici ricoperti.

Art. 59

Indirizzo e controllo

1. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti da Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare al Consiglio comunale, ogni sei mesi e comunque a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società o Azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 60

Istituti di partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione degli indirizzi, alle scelte ed in generale alla gestione del Comune è garantita attraverso l'attività degli Istituti promossi dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle norme di legge e sulla base di un apposito Regolamento.

2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. A tal fine il Comune riconosce, valorizza e sostiene la presenza e l'attività dei cittadini e delle libere forme associative, anche su base di quartiere, con particolare riguardo alle Organizzazioni del volontariato sociale e del terzo settore operante in regime «no profit», anche attraverso l'accesso ai dati in proprio possesso e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione e di partecipazione.

4. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce inoltre, per le libere forme associative:

a) le forme del riconoscimento;

b) le modalità della valorizzazione e la disciplina del sostegno mediante l'istituzione dell'Albo dell'associazionismo, suddiviso in sezioni che ne evidenziano le finalità;

c) la definizione dei diritti minimi assicurati;

d) la definizione degli oggettivi parametri necessari ad attivare il discrezionale sostegno finanziario nei diversi settori di attività;

e) l'individuazione di criteri oggettivi di selezione per l'assunzione in gestione di Servizi comunali di rilevanza sociale, culturale e sportiva.

5. Il Comune realizza forme di collegamento, confronto e collaborazione, disciplinandole nel Regolamento di cui al comma uno, fra le Commissioni consiliari competenti per materia e i corrispondenti settori associativi organizzati nelle Consulte.

CAPO I

ACCESSO E PROCEDIMENTO

Art. 61

Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'accesso.

Art. 62

Indirizzi regolamentari sull'accesso agli atti

1. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, di Statuti, anche di eventuali Aziende partecipate dal Comune, saranno a libera disposizione dei cittadini.

2. Il Comune garantisce adeguata pubblicazione dell'elenco di professionisti e/o studi professionali che collaborano con l'Amministrazione.

Art. 63

Procedimento amministrativo

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da Regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, con le procedure,

le forme, le indicazioni previste dalla legge e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. Ai sensi delle norme vigenti e con le procedure stabilite dal Regolamento comunale, sono garantite a tutti gli aventi diritto:

a) la visione degli atti del procedimento;

b) la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 64

Obbligo di motivazione degli atti

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 65

Statuto dei diritti del contribuente - Diritto d'interpello e garante del contribuente

1. I Regolamenti comunali relativi all'applicazione e all'attività di controllo, accertamento, liquidazione e rimborso delle entrate tributarie sono adeguati ai principi previsti dalle norme in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed eventuali sue modifiche e integrazioni, recante disposizione in materia di «Statuto dei diritti del contribuente».

2. Il Comune assicurerà piena informazione, conoscenza, chiarezza e trasparenza nei rapporti con il contribuente, garantendo una maggiore semplificazione degli adempimenti tributari richiesti.

3. Verrà disciplinata con apposito e specifico Regolamento comunale l'istituzione del garante del contribuente e il diritto d'interpello, come previsto dalla vigente normativa.

CAPO II

CONSULTAZIONI

Art. 66

Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.

2. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un Servizio o bene pubblico.

3. La consultazione dei cittadini relativa all'Amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti Istituti:

a) Consulte settoriali permanenti in seduta pubblica.

b) Forum di consultazione.

c) Organismi di partecipazione territoriale su base rionale.

d) Referendum consultivi.

Il Regolamento disciplina e definisce le modalità di attuazione delle forme di consultazione.

Art. 67

Poteri delle Consulte comunali

1. Le Consulte, nelle materie di competenza:

a) esprimono pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;

b) esprimono proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti;

c) esprimono proposte per la gestione e l'uso di Servizi e beni comunali;

d) chiedono che funzionari comunali e/o esperti nelle singole materie trattate vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Per la loro istituzione e la definizione della loro operatività si rinvia al Regolamento attuativo.

3. Le proposte ed istanze vengono presentate alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco; sulle stesse si esprimono il Consiglio comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze.

Art. 68

Poteri degli organismi di partecipazione territoriale su base rionale

1. Gli organismi di partecipazione territoriale su base rionale:

a) esprimono pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;

b) esprimono proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti;

c) esprimono proposte per la gestione e l'uso di Servizi e beni comunali;

d) chiedono che funzionari comunali e/o esperti nelle singole materie trattate vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche;

e) esprimono priorità relativamente agli interventi pertinenti al territorio;

f) organizzano attività di animazione socio-culturale.

2. Per la loro istituzione e la definizione della loro operatività si rinvia al Regolamento attuativo.

3. Le proposte ed istanze vengono presentate alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco; sulle stesse si esprimono il Consiglio comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze.

Art. 69

Forum di consultazione

1. La consultazione mediante Forum si svolge nei tempi e luoghi stabiliti dalla Giunta comunale.

2. La consultazione è obbligatoria qualora sia richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali o da almeno 200 cittadini.

3. Dovrà comunque essere assicurato che:

a) la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;

b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;

c) l'argomento della consultazione sia descritto in modo chiaro ed intelligibile;

d) le risposte dei consultati siano quantitativamente verificabili.

Art. 70

Conseguenze della consultazione

1. L'Organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha l'obbligo di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della motivazione dell'atto stesso.

CAPO III

REFERENDUM

Art. 71

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza locale.

4. E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

Art. 72

Richiesta di referendum

1. Il referendum può essere richiesto da un numero di 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati al Comune oppure da millecinquecento (1.500) elettori, con le stesse modalità previste per i referendum nazionali sulle autenticazioni delle sottoscrizioni.

2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

3. Viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum, da tenersi entro 3 mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

Art. 73

Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario generale del Comune, dal Difensore civico e dal Giudice di pace.

2. Il quesito dovrà comunque essere formulato in modo che le risposte possibili siano «Si» oppure «No».

3. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare, è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 74

Indirizzi regolamentari sul referendum

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato dal Regolamento degli Istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.

2. La consultazione, alla quale viene data adeguata pubblicizzazione, si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

3. I certificati elettorali sono recapitati al domicilio dell'elettore. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

4. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.

5. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione, da effettuarsi non oltre i successivi quindici giorni.

Art. 75

Materie non referendabili

1. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie:

a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) provvedimenti inerenti il personale comunale;

c) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

d) lo Statuto comunale;

e) provvedimenti inerenti imposte, tasse, rette e tariffe;

f) provvedimenti riguardanti il bilancio;

g) provvedimenti adottabili in via d'urgenza;

h) quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

CAPO IV

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 76

Ammissibilità

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare tempestivamente le istanze, le petizioni e le proposte e di dare risposta agli interessati entro trenta giorni dalla loro presentazione.

3. Con il termine «istanza» si intende: domanda rivolta al Comune, diretta a promuovere un intervento per la migliore tutela di interessi collettivi.

4. Con il termine «petizione» si intende: manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia.

5. Con il termine «proposta» si intende: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico amministrativa.

Art. 77

Modalità di presentazione ed esame

1. Istanze, petizioni e proposte sono rivolte per materia al Sindaco e al Presidente del Consiglio, ciascuno secondo le rispettive competenze, e contengono, in modo chiaro e intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.

2. L'Ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, della petizione o della proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio le esaminano tempestivamente e fanno conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di eventuale ritardo di esame.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 78

Difensore civico - Nomina - Durata in carica

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto, ad un cittadino residente

nella Provincia, avente i requisiti per la nomina al I^ grado della Magistratura Onoraria.

3. La carica è incompatibile con analogo incarico già attribuito alla stessa persona da altro Comune.

4. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non è immediatamente rieleggibile.

6. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

7. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità, competenza giuridico-amministrativa, obiettività e serenità di giudizio

8. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni, i membri di Organi istituzionali di controllo e i Ministri di culto;
c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, il Segretario comunale o il Direttore generale.

Art. 79

Attribuzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli Organi e Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

6. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli Uffici comunali.

7. A richiesta di singoli cittadini e/o Enti potrà rivolgersi ai responsabili degli Uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.

8. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli Uffici e di ottenere le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

9. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.

10. Nell'ambito delle proprie funzioni il Difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre Pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'Amministrazione, o al Difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.

11. E' fatto salvo il ricorso alla Autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.

12. Entro il mese di gennaio il Difensore civico presenta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 80

Revoca - Decadenza e dispensa d'Ufficio

1. Il Difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia.

2. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

3. Egli può essere altresì dispensato dall'Ufficio per dimissioni volontarie.

4. Decade dall'Ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana o per una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 77, comma 8.

Art. 81

Oneri operativi - Indennità

1. Il Consiglio comunale determina i mezzi e le indennità per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 82

Ordinamento contabile, attività finanziaria e risorse

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa in materia e nei limiti da essa previsti dal Regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e di potestà impositiva autonoma in campo di imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune determina per i propri Servizi tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un'effettiva e consapevole compartecipazione alle spese.

Art. 83

Bilancio, programmazione finanziaria e rendicontazione

1. Il Consiglio comunale delibera ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti per legge.

2. Il Consiglio comunale delibera il rendiconto di gestione e la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Consiglio comunale provvede alla verifica dell'attuazione del programma contestualmente all'accertamento degli equilibri generali di bilancio, adottando, se necessario, le misure idonee a ripristinare il pareggio finanziario.

4. I precedenti documenti contabili sono approvati nei tempi e con le modalità previste dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle eventuali norme integrative o modificative in materia.

5. Gli Enti, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale e alla Conferenza di programmazione consiliare il bilancio ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto dell'Ente. Estratto del bilancio/conto consuntivo è allegato al bilancio di previsione del Comune.

Art. 84

Il patrimonio

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni, anche demaniali e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di propria pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta del patrimonio stesso.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere concessi in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale

Art. 85

Revisione economico-finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di collaborazione e consulenza contabile e finanziaria del Consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti un Collegio dei Revisori composto da tre componenti.

I componenti sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

E' eletto Presidente il candidato iscritto al registro dei Revisori contabili che avrà raggiunto il maggior numero di voti, a parità di voti viene eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'Albo dei ragionieri che nell'ambito della categoria di appartenenza hanno raggiunto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l'anzianità di età).

Per tutti gli altri aspetti relativi alla materia si fa rinvio all'ordinamento finanziario e contabile ed alle eventuali norme integrative e modificative in materia.

3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

4. La revoca o la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo che il Sindaco abbia formalmente contestato gli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 15 giorni per fare pervenire le proprie giustificazioni.

5. In caso di sostituzione di un revisore il Consiglio procede alla surroga con il primo dei non eletti, rispetto la categoria di appartenenza. Qualora non ci siano primi non eletti, il Consiglio comunale elegge il nuovo componente, rispetto la categoria di appartenenza. Il nuovo nominato resta in carica fino alla conclusione del mandato del Collegio.

6. La durata in carica dei componenti il Collegio dei revisori è triennale e, salvo inadempienza rilevata, sono rieleggibili per una sola volta.

7. L'indennità di spettanza dei componenti del Collegio è determinata dal Consiglio comunale nei limiti della normativa vigente.

Art. 86

Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia, rispondendo della veridicità di quanto certificato ed adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, il Collegio è tenuto a riferire entro cinque giorni al Consiglio comunale.

2. I Revisori, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi Uffici. Possono anche avvalersi dell'indagine a campione quale strumento di verifica.

3. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri Revisori in carica.

4. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tali sedi alle relative riunioni.

Art. 87

Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri

1. Ogni Consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente ritenuti censurabili, che ne terrà conto e riferirà nella prima seduta utile del Consiglio.

2. Quando la denuncia provenga da 1/4 dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire entro cinque giorni al Consiglio.

Art. 88

Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e di garantire livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi e più in generale dell'intera attività dell'Ente.

2. Le modalità organizzative e le metodologie e tecniche utilizzate sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89

Modifiche dello Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 90

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno affinchè venga inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio comunale.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19 giugno 2003, n. 14/39)

COMUNE DI PRAVISDOMINI

(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata inerente la zona omogenea «D2» lungo via Isonzo (ex P.d.L. «Della Frattina S.r.l.»).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 26 novembre 2002 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata inerente la zona omogenea «D2» lungo via Isonzo (ex P.d.L. «Della Frattina S.r.l.»).

Detto P.R.P.C. di iniziativa privata viene depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata proposto dai signori Graffi Valerio e Masotti Patrizia.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Visti gli articoli 45 e 46 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata proposto dai sigg. Graffi Valerio e Masotti Patrizia, redatto dall'ing. Lucio Borgobello con studio in Povoletto (Udine), in data 28 marzo 2003;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 30 giugno 2003;

RENDE NOTO

• Che con deliberazione consiliare n. 31 del 30 giugno 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata proposto dai sigg. Graffi Valerio e Masotti Patrizia, redatto dall'ing. Lucio Borgobello con Studio in Povoletto (Udine), in data 28 marzo 2003;

• che la suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti il P.R.P.C., verranno depositati presso la Segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio, e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio (10.30-12.30 dal lunedì al venerdì), per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del medesimo avviso;

• che entro il medesimo periodo di deposito, chiunque abbia interesse, potrà presentare opposizioni ed osservazioni alla variante medesima.

IL RESPONSABILE UFF. TECNICO:
geom. Nicola Burelli

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alla località «Pradis».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2° della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, rende noto che con deliberazione n. 13 del 23 giugno 2003 il Consiglio comunale di Tramonti di Sopra ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla località «Pradis».

Il Piano regolatore particolareggiato comunale di «Pradis» sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di giorni 30 effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà prendere visione degli elaborati progettuali e presentare al Comune eventuali osservazioni al P.R.P.C. di Pradis, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. di Pradis potranno presentare opposizioni.

Tramonti di Sopra, lì 14 luglio 2003

IL SINDACO:
arch. Roberto Valalr

COMUNE DI TURRIACO

(Gorizia)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano particolareggiato d'iniziativa pubblica dell'ambito «B» Curtivon.

Con deliberazione n. 17 del 14 aprile 2003 il Comune di Turriaco ha adottato la variante n. 1 al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'ambito denominato «B» Curtivon.

Ai sensi della legge regionale 52/1991 ed in particolare l'articolo 45, comma 2° si rende noto che la deliberazione medesima ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Osservazioni ed opposizioni devono essere resi in bollo.

La deliberazione di approvazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Roberto Daris

PROVINCIA DI GORIZIA

Direzione Territorio e Ambiente

Decreto dirigenziale 20 giugno 2003, n. 15332. (Estratto). Annullamento del proprio decreto n. 9033/2003 riguardante la ditta Elettrogen S.p.A. di Monfalcone (Gorizia).

(omissis)

IL DIRIGENTE

ANNULLA

con effetto immediato il proprio decreto del 31 marzo 2003, n. 9033/2003.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 8 luglio 2003, n. 16913. (Estratto). Proroga alla ditta Centro Recupero Metalli di D'Addato Alfredo di Gorizia.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

Di prorogare a favore della ditta D'Addato Alfredo S.n.c., fino al 30 maggio 2008, l'originaria autorizzazione, decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 5/1993 - prot. 2639/1992 del 28 maggio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio di un centro di raccolta, cernita, adeguamento volumetrico e stoccaggio e rifiuti non pericolosi composti da rottami metallici.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Trasporti

Regolamento provinciale per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi mirati a favorire l'attuazione di servizi integrativi del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, le modalità ed i criteri di assegnazione, da parte della Provincia di Pordenone, dei finanziamenti ai Comuni montani, singoli o associati, o porzioni di comuni per la realizzazione degli interventi mirati a favorire l'attuazione di servizi

di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane.

Nella realizzazione dei progetti di servizi integrativi in forma associata i Comuni possono avvalersi della collaborazione del Comprensorio montano.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della stesura e dell'applicazione del Regolamento disciplinante l'intervento, la Provincia di Pordenone, tiene conto delle seguenti definizioni:

a) «Comuni montani»: ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 13/2001 per Comuni montani si intendono i Comuni del territorio regionale ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «A», «B» e «C», come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2000, n. 3303, adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e ricadenti nell'ambito del territorio di competenza delle rispettive Province.

b) «Concessionario dell'Unità di gestione»: sono tali i soggetti individuati, per ciascuna delle Unità di gestione di cui agli articoli 3 e 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 con le modalità previste dall'articolo 15 della medesima legge, aggiudicatari della concessione per i servizi di trasporto pubblico locale.

c) «Contratto di servizio» è il contratto di cui all'articolo 15, comma 5 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 stipulato con l'Azienda aggiudicataria della concessione.

d) «Contratti integrativi di servizio»: sono i contratti che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, i Comuni possono stipulare con il Concessionario dell'Unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale per il trasporto pubblico locale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.

e) «Corrispettivo del servizio»: per corrispettivo del servizio si intende la contro prestazione economica contrattualmente a carico del committente, pari al netto tra i costi di gestione del servizio ed i ricavi tariffari aziendali.

Art. 3

Beneficiari

Sono beneficiari degli interventi i Comuni montani, singoli od associati o porzioni di Comuni montani.

Beneficiari degli interventi sono i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti o gli altri Comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti.

Ai fini della determinazione dei Comuni o delle porzioni di Comuni ammesse a beneficio, la Provincia di Pordenone tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) per l'individuazione dei Comuni interamente montani con meno di 5.000 abitanti, la popolazione di riferimento è l'ultima resa ufficialmente disponibile dall'ISTAT;

b) per l'individuazione dei Centri abitati con meno di 500 abitanti appartenenti agli altri Comuni montani, la popolazione di riferimento è l'ultima resa ufficialmente disponibile dall'ISTAT in modo disaggregato al livello sub-comunale. Laddove non disponibili dati più recenti si fa riferimento agli ultimi dati ufficiali per la località abitata raccolti nell'ambito dei censimenti generali della popolazione.

Nel caso in cui i dati ISTAT fossero ritenuti non sufficientemente aggiornati, l'Amministrazione provinciale si riserva di effettuare i controlli del caso, in collaborazione con l'Ente o con gli Enti interessati.

La Provincia eroga i contributi oggetto dell'intervento con priorità per i Comuni montani ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «C» «B», come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13.

La Provincia interviene a favore dei Comuni ricadenti nella zona omogenea di svantaggio socio-economico «A», come individuata dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000, solamente successivamente alla completa soddisfazione delle richieste ammissibili presentate dai Comuni appartenenti alle zone omogenee «C» «B» di cui alla medesima delibera.

In caso di forme associative la Provincia opera nel rispetto delle disposizioni del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 4

Assegnazione dei punteggi

Nella definizione dei parametri di valutazione delle istanze presentate dai Comuni beneficiari, la Provincia di Pordenone attribuisce i seguenti punti alle istanze

presentate secondo le previsioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 13/2001 e in conformità ai principi di economicità, funzionalità e coerenza con quanto già realizzato in materia di trasporto pubblico locale sul territorio regionale:

a) *punti da 1 a 3:* ai progetti che includono servizi da realizzarsi nei Comuni montani o frazioni di Comuni montani nei quali il servizio di trasporto pubblico locale è assente (punti 3) o carente (punti da 1 a 2);

b) *punti 1,5:* per i progetti che includono servizi sperimentali a cadenza settimanale in zone scarsamente popolate, comunque con una popolazione residente non superiore alle 500 unità;

c) *punti 0,5:* per i progetti che includono servizi utilizzando mezzi che garantiscono, ove è possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani;

d) per i Comuni, singoli ed associati, il cui territorio ricade in zone di svantaggio più elevato ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000:

   punti 2: per i Comuni di zona «C» e zona «B»;

   punti 0,5: per i Comuni di zona «A»;

e) *punti 2:* per i progetti realizzati in forma associativa da una pluralità di Comuni di tipo C e B, nelle aree ammesse ad intervento;

f) *punti 1:* per i progetti realizzati in forma associativa da una pluralità di Comuni di tipo: C, B e A; C e A; B e A; nelle aree ammesse ad intervento;

g) *punti 0,5:* per i progetti inclusivi di altri servizi significativi per il territorio (Servizio posta, servizi sociali, vari).

E' fatto comunque salva la priorità stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del presente Regolamento provinciale.

Art. 5

Entità del contributo

Ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia di Pordenone, con le risorse assegnate a valere sul fondo regionale per lo sviluppo della montagna, concede contributi nella misura massima dell'80% del corrispettivo di servizio derivante dai Contratti stipulati dai Comuni.

La Provincia potrà provvedere al finanziamento del corrispettivo di cui sopra, eventualmente anche con rateizzazioni annue, sino alla concorrenza massima di un triennio a partire dall'anno di avvio del servizio.

Art. 6

Termini e modalità

I Comuni montani, singoli od associati, o porzioni di Comuni devono trasmettere la domanda di finanziamento per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento provinciale a questa Amministrazione provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno (farà fede la data del timbro postale di spedizione) per l'anno 2003 tale termine viene posto: entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le istanze dovranno essere corredate da idoneo progetto relativo all'istituzione di un servizio integrativo del trasporto pubblico locale, da cui si evinca l'analisi dei costi dello stesso nonché una relazione illustrativa sulle motivazioni e necessità della sua istituzione.

Sulla base della documentazione pervenuta verrà valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di interventi atti a favorire l'attuazione dei servizi integrativi del trasporto pubblico locale e verranno assegnati i punteggi di cui all'articolo 4 del presente Regolamento provinciale.

Art. 7

Approvazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi

Il Dirigente del Servizio trasporti, tenuto conto degli obiettivi programmatici e dei punteggi attribuiti alle singole istanze ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, con proprio atto, approva la relativa graduatoria.

La Giunta provinciale, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno di riferimento e nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata, stabilisce se finanziare un progetto per più anni consecutivi ovvero più progetti e le modalità di finanziamento stesso.

Successivamente, il Dirigente, con proprio atto, in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta, dispone l'assegnazione dei fondi.

Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, l'elenco verrà predisposto tenuto conto anche delle precedenti erogazioni, fornendo priorità alle richieste pervenute ex-novo da altri Enti.

Art. 8

Requisiti dei contratti di servizio

La Provincia provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria ai richiedenti.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20 la Provincia di Pordeno-

ne, valutata la coerenza e la congruità del servizio integrativo proposto dai Comuni richiedenti, con le finalità e gli obiettivi del Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. 3377 del 20 novembre 1998 e registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999, rilascia apposito nulla osta ai Comuni beneficiari.

Art. 9

Erogazione del contributo

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo gli Enti beneficiari dovranno procedere alla sottoscrizione del contratto ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20, come inserito nell'articolo 7, comma 5 della legge regionale 12/1999 e trasmetterlo in copia conforme al Servizio trasporti dell'Amministrazione provinciale di Pordenone.

Il termine in questione potrà essere soggetto a proroga solo in caso di motivate e indifferibili esigenze valutate discrezionalmente dal Dirigente del Servizio trasporti.

La liquidazione del contributo o delle rate di contributo avverrà a consuntivo su presentazione della/e fattura/e corredata/e dal/i mandato/i di pagamento quietanzato o di idonei documenti giustificativi dell'onere sostenuto per il servizio.

I contributi assegnati ai Comuni interessati saranno oggetto di rideterminazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, considerando la spesa effettivamente sostenuta, qualora la stessa sia inferiore a quella considerata in sede di assegnazione.

Art. 10

Limiti dell'assegnazione ed erogazione del finanziamento

Le assegnazioni ed erogazioni dei contributi sono subordinati all'effettiva concessione alla Provincia dei finanziamenti da parte della Regione, per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 11

Monitoraggio e controlli

La Provincia di Pordenone provvede a monitorare l'andamento dei servizi oggetto dei contratti stipulati dai Comuni ed ammessi a beneficio.

Inoltre effettua, anche a campione idonei controlli sull'attivazione dei servizi ammessi a beneficio, attivando forme di coordinamento con i Comuni e con gli uffici dell'Amministrazione regionale interessati.

Art. 12

Coordinamento con le previsioni della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni

I contratti oggetto dei benefici di cui il presente Regolamento, devono essere stipulati ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5 della legge regionale 12/1999.

I contratti potranno essere pluriennali e, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni e potranno in particolare prevedere servizi sperimentali settimanali nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, secondo i criteri della D.G.R. n. 3303/2000 e nell'ottica dei principi dei commi 1 e 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 20/1997.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme contenute nel D.L. 18 agosto 2002, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», nonché alla vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 14

Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia stessa e trasmesso per conoscenza al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente psicologo.

In esecuzione della determinazione n. 360 in data 27 giugno 2003 si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente psicologo;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: psicologo.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazio-

ni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 52 e 54, D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) laurea specialistica in psicologia;
2) specializzazione in psicologia o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3) iscrizione all'Albo dell'Ordine degli psicologi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.

b) *Prova pratica:* esame di un soggetto, raccolta della amnamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego- con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo re-

stando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su c.c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli psicologi, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel curriculum è valutato altresì l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione,

denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda.

Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di

quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 55.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova,

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione

prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

d'ordine del Direttore generale:
IL RESPONSABILE
S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... posto di .... presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1. di essere nat... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (Provincia ....), via .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;
   - specializzazione in .... conseguita il .... presso ....(c);
   - iscrizione all'Albo dell'Ordine .... della Provincia di .... al n. ....;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (d);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    sig: . . . .

    via/piazza . . . . n. . . . .

    telefono n. . . . .

    c.a.p. n. . . . . città . . . .

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data .... Firma ....

NOTE

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... (prov. ...) il ....residente in .... (prov. ...),
via .... n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75, D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

❑ Allega copia del documento di identità ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

Luogo e data ....

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'ufficio (se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)
Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di ....
n. ...., rilasciato il .... da ....
in presenza di ....
(cognome e nome e qualifica)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
   - di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ....della Provincia di .... al n..........;
   - di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
   che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente ingegnere.

In esecuzione della determinazione n. 383 in data 3 luglio 2003 si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente ingegnere per il servizio di ingegneria clinica;
- ruolo: professionale;
- profilo professionale: ingegnere.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 62 e 64 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) laurea specialistica in ingegneria elettronica - indirizzo biomedica ovvero diploma di laurea specialistica equipollente;
2) abilitazione all'esercizio professionale;
3) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche amministrazioni. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienza lavorativa quinquennale con rapporto libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso Enti o Pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso;
4) iscrizione all'Albo dell'Ordine degli ingegneri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo a concorso o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti le materie stesse.

b) *Prova teorico pratica:* esame e parere scritto su di un progetto o impianto.

c) *Prova orale:* colloquio nelle materie delle prove scritte nonché su ingegneria clinica. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e

dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su c.c.p. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli ingegneri, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative

ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o par-

ziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda.

Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 65.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'arti-

colo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

d'ordine del Direttore generale:
IL RESPONSABILE
S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... posto di .... presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1. di essere nat... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (Provincia ....), via .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in .... conseguita il .... presso ....;
   - abilitazione all'esercizio professionale conseguita in data..;
   - esperienza lavorativa maturata dal .... al .... presso ....;
   - iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di .... della Provincia di .... al n. ...;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (d);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    sig: ....

    via/piazza .... n. ....

    telefono n. ....

    c.a.p. n. .... città ....

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data .... Firma ....

NOTE

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... (prov. ...) il ....residente in .... (prov. ...),
via .... n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75, D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

❑ Allega copia del documento di identità ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

Luogo e data ....

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'ufficio (se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)
Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di ....
n. ...., rilasciato il .... da ....
in presenza di ....
(cognome e nome e qualifica)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
   - di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ....della Provincia di .... al n..........;
   - di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

   che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA» TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo cat. C.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del centro di risorsa struttura operativa del personale n. 281 del 3 luglio 2003, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo cat. C.

n.	Cognome	Titoli	Scritto	Pratica	pc
1	Gentile Francesco	5,39	28	20	0,4
2	Saitta Miriam	4,46	29	18	0,5
3	Pernarcich Maura	3,67	30	17	0,4
4	Castagna Michela	4,233	27	18	0,5
5	Crnigoj Adriana	13,42	23	17	0,5
6	Borghese Eleonora	4,05	27	19	0,5
7	Sfreddo Cristina	7,99	27	16	0,5
8	Zandanel Edmondo	2,7	28	17	0,4
9	Vetter Simonetta	8	23	17	0,5
10	Piazzetta Chiara	1,775	28	15	0,5
11	Chiarello Maria	1,075	27	14	0,5
12	Cheni Fulvia	5,06	25	14	0,5
13	Pecchiari Sergio	4,86	25	17	0,5
14	Perfetto Alessandro	5,11	23	17	0,2
15	Di Sciascio Laura	1,76	22	18	0,5
16	Panzica Giuseppina	3,86	22	17	0,4
17	Vesnaver Elisabetta	2,628	21	18	0,5
18	Botti Monica	3,4	21	17	0,5
19	Paton Marcella	4,1	26	14	0,5
20	Cogoj Sabrina	2,09	23	17	0,5
21	Broussard Micol	2,725	24	15	0,4
22	Marracini Patrizia	3,695	21	17	0,4
23	Porcu Olimpia	3,36	21	16	0,5
24	Bellanti Barbara	3,4	21	17	0,5
25	Vattovani Alessandro	0	23	17	0,5
26	Orsaria Stefano	2	23	16	0,2
27	Giordani Ingrid	2	21	17	0,5
28	Zebochin Paolo	1	21	18	0,5
29	Brocchier Franco	2,4	21	18	0,5
30	Carboni Alessandro	0	23	16	0,4
31	Ranieri Lorenzo	4,85	21	15	0,2
32	Pizzul Stefano	0,3	21	15	0,5
33	Berni Gigliola	0	21	17	0,5
34	Guido Antonio	0	21	17	0,5
35	Brogna Giuseppina	1	22	14	0,5
36	Flamigni Uriele	0	21	14	0,3

n.	Cognome	Lingua	Colloquio	Totale
1	Gentile Francesco	0,2	16	69,99
2	Saitta Miriam	0,2	17	69,16
3	Pernarcich Maura	0,5	17	68,57
4	Castagna Michela	0,4	18	68,133
5	Crnigoj Adriana	0,2	14	68,12
6	Borghese Eleonora	0,4	17	67,95
7	Sfreddo Cristina	0,4	16	67,89
8	Zandanel Edmondo	0,3	18	66,4
9	Vetter Simonetta	0,5	17	66
10	Piazzetta Chiara	0,3	17	62,575
11	Chiarello Maria	0,4	19	61,975
12	Cheni Fulvia	0,2	17	61,76
13	Pecchiari Sergio	0,1	14	61,46
14	Perfetto Alessandro	0,1	16	61,41
15	Di Sciascio Laura	0,5	18	60,76
16	Panzica Giuseppina	0,4	17	60,66
17	Vesnaver Elisabetta	0,1	18	60,228
18	Botti Monica	0,3	17	59,2
19	Paton Marcella	0,4	14	59
20	Cogoj Sabrina	0,2	16	58,79
21	Broussard Micol	0,3	16	58,425
22	Marracini Patrizia	0,1	16	58,195
23	Porcu Olimpia	0,3	17	58,16
24	Bellanti Barbara	0,2	16	58,1
25	Vattovani Alessandro	0,2	17	57,7
26	Orsaria Stefano	0,3	16	57,5
27	Giordani Ingrid	0,2	16	56,7
28	Zebochin Paolo	0,1	16	56,6
29	Brocchier Franco	0,2	14	56,1
30	Carboni Alessandro	0,3	16	55,7

31	Ranieri Lorenzo	0,2	14	55,25
32	Pizzul Stefano	0,4	18	55,2
33	Berni Gigliola	0,3	16	54,8
34	Guido Antonio	0,2	16	54,7
35	Brogna Giuseppina	0,3	15	52,8
36	Flamigni Uriele	0,2	14	49,5

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Integrazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore socio sanitario cat. Bs (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 30 aprile 2003).

In attuazione alla deliberazione del 23 giugno 2003 n. 457, esecutiva ai sensi di legge, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con deliberazione n. 258 del 7 aprile 2003 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 30 aprile 2003 è così integrato:

«(omissis)

A norma di quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, n. 2 posti sono riservati ai disabili, fermo restando l'applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la riserva per:

- coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/1999
- volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito (come modificato dall'articolo 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001)
- ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale

(omissis)»

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (telefono 0432-80603065) - via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

Udine, 8 luglio 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)